

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

284.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° AGOSTO 1974

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LEONILDE IOTTI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missione</b> . . . . .	16387	CARRÀ . . . . .	16446
<b>Disegni di legge:</b>		CIAI TRIVELLI ANNA MARIA . . . . .	16392
( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	16387	COLUCCI . . . . .	16452
( <i>Assegnazione a Commissione in sede</i>		DE LEONARDIS . . . . .	16416, 16435, 16455
<i>referente</i> ) . . . . .	16387	DE MARZIO . . . . .	16392, 16421, 16426, 16429
( <i>Autorizzazione di relazione orale</i> )	16388, 16409		16431, 16446, 16450
( <i>Proposta di trasferimento dalla sede</i>		DI GIESI . . . . .	16456
<i>referente alla sede legislativa</i> ) . . . . .	16408	ERMINERO, <i>Relatore</i> . . . . .	16388, 16423, 16435
( <i>Trasmissione dal Senato</i> ) . . . . .	16387		16437, 16446, 16449
<b>Disegno e proposta di legge</b> ( <i>Seguito della</i>		GALASSO . . . . .	16448
<i>discussione e approvazione</i> ):		GIOMO 16391, 16431, 16441, 16447, 16449, 16451	
Conversione in legge del decreto-legge		GUARRA . . . . .	16391, 16392, 16420, 16422
19 giugno 1974, n. 236, recante prov-			16426, 16441, 16459
vedimenti urgenti sulla proroga dei		MALAGUGINI . . . . .	16454
contratti di locazione e di subloca-		MILIA . . . . .	16392
zione degli immobili urbani (3049);		NICCOLAI GIUSEPPE . . . . .	16459
RICCIO STEFANO ed altri: Proroga dei		PALUMBO . . . . .	16438
contratti di locazione e di subloca-		PAZZAGLIA . . . . .	16418, 16419, 16420, 16436, 16437
zione degli immobili urbani e degli			16438, 16446, 16447, 16449, 16450, 16457
immobili destinati ad uso di alber-		PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato</i>	
go, pensione e locanda, nonché del		<i>per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	16390, 16423
vincolo alberghiero (3022) . . . . .	16388		16435, 16437, 16446, 16449, 16459
PRESIDENTE . . . . .	16388, 16391, 16392, 16415	PETRONIO . . . . .	16412
16418, 16423, 16426, 16429, 16431, 16432, 16434		QUILLERI . . . . .	16391, 16392, 16407, 16415, 16423
16435, 16437, 16438, 16441, 16442, 16444, 16445			16434, 16435, 16437, 16446, 16451
16446, 16447, 16448, 16449, 16450, 16451, 16459		SANTAGATI . . . . .	16393
ACHILLI . . . . .	16449, 16450	SERRENTINO . . . . .	16391
ASCARI RACCAGNI . . . . .	16416, 16451	TASSI . . . . .	16442, 16444
BAGHINO . . . . .	16448	TERRANOVA . . . . .	16458
BOLLATI . . . . .	16409	TODROS . . . . .	16417, 16420, 16421, 16426
			16429, 16435, 16445
		TRANTINO . . . . .	16392
		TREMAGLIA . . . . .	16445
		VALENSISE . . . . .	16392, 16418

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

	PAG.		PAG.
<b>Proposte di legge:</b>		<b>Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)</b>	16462
(Annunzio) . . . . .	16387	<b>Corte costituzionale (Annunzio di trasmissione di atti)</b>	16387
(Approvazione in Commissione) . . .	16461	<b>Votazioni segrete mediante procedimento elettronico</b>	16423, 16426, 16429, 16432, 16459
(Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .	16408	<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b>	16462
(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	16408, 16461		
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . . .	16408		

**La seduta comincia alle 16.**

D'ALESSIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Missione.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Bemporad è in missione per incarico del suo ufficio.

**Annunzio  
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

BELLISARIO ed altri: « Assegnazione di fondi al Ministero dei lavori pubblici per la concessione di contributi promessi per opere varie » (3162).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio  
di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Il ministro del tesoro ha presentato alla Presidenza, con lettera in data 31 luglio 1974, i seguenti disegni di legge:

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1975 » (3159);

« Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1973 » (3160).

Saranno stampati e distribuiti.

**Trasmissione dal Senato.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, approvato da quel consesso:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante

modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati » (3161).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati » (approvato dal Senato) (3161);

*alla V Commissione (Bilancio):*

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1975 » (3159) (con parere della II, della III, della IV, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X, della XI, della XII, della XIII e della XIV Commissione);

« Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1973 » (3160) (con parere della II, della III, della IV, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X, della XI, della XII, della XIII e della XIV Commissione).

**Annunzio di trasmissione di atti  
alla Corte costituzionale.**

PRESIDENTE. Nel mese di luglio sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate presso gli uffici del Segretario generale a disposizione dei deputati.

**Autorizzazioni di relazione orale.**

**PRESIDENTE.** Comunico che la VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) nella seduta odierna, in sede referente, ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea, ove non risulti tempestivamente possibile la stampa della relazione scritta sul disegno di legge:

« Disciplina dei rapporti sorti sulla base dei decreti-legge 20 febbraio 1974, n. 14, 20 aprile 1974, n. 103, e 19 giugno 1974, n. 229 » (3091).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Nella sua seduta di domani, in sede referente, la X Commissione (Trasporti) esaminerà il disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 262, concernente misure per fronteggiare eccezionali esigenze dei servizi postelegrafonici » (*approvato dal Senato*) (3138).

Nell'ipotesi che ne concluda in tempo l'esame, chiedo, sin d'ora, che la Commissione sia autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea nella stessa giornata di domani.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani (3049) e della concorrente proposta di legge Riccio Stefano ed altri (3022).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani; e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Riccio Stefano ed altri: Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani e degli immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda, nonché del vincolo alberghiero.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stata esaurita l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge. Il relatore, onorevole Erminero, ha facoltà di esprimere il parere della Commissione in merito a tali emendamenti.

**ERMINERO, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di esprimere il parere sugli emendamenti, desidero fare una precisazione. Ritengo che sia opportuno rendere edotta l'Assemblea che questa mattina il « Comitato dei nove », a seguito della discussione svoltasi nella giornata di ieri e degli emendamenti che sono stati presentati, sia quelli già illustrati e riguardanti l'articolo 1 del decreto-legge sia quelli che si riferivano ad altre parti del provvedimento, ha ritenuto opportuno riunirsi per esaminare, attraverso un colloquio e un raffronto tra le diverse posizioni manifestatesi in merito ai singoli emendamenti, la possibilità di trovare elementi di convergenza, per rendere più semplice il prosieguo della discussione.

La Commissione ha quindi presentato sei emendamenti che assorbono anche alcuni degli emendamenti presentati ed illustrati dai vari settori dell'opposizione nella seduta di ieri. Due di questi emendamenti sono riferiti all'articolo 1 del decreto-legge. Il primo così recita: *Sostituire il quinto comma con il seguente:* « L'aumento non può essere richiesto nel caso in cui il conduttore sia iscritto a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1972 per un reddito complessivo netto non superiore a un milione e 200 mila lire o comunque abbia percepito nel 1972 un reddito complessivo netto di pari misura, determinabile ai sensi degli articoli 133, 135, 136 e 138 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 » (1. 22).

Questo emendamento cerca di tenere presenti le obiezioni svolte dal gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale e dal gruppo comunista che, pur partendo dalla stessa quota minima di 960 mila lire, indicavano due cifre diverse come limite massimo: un milione e 200 mila lire e un milione e 500 mila lire. È parso opportuno, non tanto per una divisione algebrica della somma dei due dati, ma perché negli altri decreti-legge sulla stessa materia si fa riferimento ad una cifra di abbattimento inferiore ad un milione e 200 mila lire, e poiché si è ritenuto opportuno mantenere la comparabilità tra i dati di questo decreto-legge e quelli dei provvedimenti precedenti (per esempio, il tetto massimo precedente era dei 4 milioni); è parso opportuno,

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

dicevo, adottare la cifra di 1 milione e 200 mila lire. Pertanto, gli emendamenti che proponevano cifre diverse dovrebbero, a mio avviso, intendersi assorbiti da questo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, intende riferirsi agli emendamenti Conte 1. 13 e De Marzio 1. 18?

ERMINERO, *Relatore*. Sì, signor Presidente. La Commissione ha presentato inoltre un altro emendamento riferito al settimo comma, che è del seguente tenore: « *Premettere al settimo comma le parole: salvo quanto è previsto dalle disposizioni della presente legge* » (1. 23).

Ci si riferisce alla modifica apportata al terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, perché le disposizioni seguenti siano in armonia con le modifiche stesse. Devo inoltre precisare che dopo la riunione del « Comitato dei nove » di questa mattina, la Commissione ha fatto proprio l'emendamento De Leonardis 1. 14, che contiene una precisazione importante poiché, trattandosi di data diversa per quanto riguarda i canoni compresi nel vincolo alberghiero, è necessaria una maggiore chiarezza del testo.

Vengo ora al parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Sull'emendamento Giomo 1. 10, svolto ieri dall'onorevole Quilleri, esprimo parere contrario. Alcune obiezioni possono, tuttavia, essere fatte, e una di queste riguarda il calcolo della popolazione nei diversi comuni: si avrebbero, in sostanza, situazioni giuridiche diverse nelle varie zone del nostro paese. Questo problema era stato preso in esame anche nel corso della discussione sulla legge del 1969. In tale occasione, erano sorti dubbi di costituzionalità sul provvedimento. Inoltre, esso avrebbe comportato difficoltà di carattere tecnico, in ordine alla suddivisione del territorio nazionale e in ordine all'individuazione dei centri abitati nei quali erano possibili forme differenziate di intervento. Pertanto, la Commissione ha ritenuto di esprimere parere contrario a questo emendamento.

La Commissione esprime parere contrario all'emendamento Quilleri 1. 9, perché non si concilia con l'orientamento emerso nella Commissione. Per quanto riguarda l'emendamento Serrentino 1. 11, debbo dire che la proroga fino al 31 dicembre 1974, ivi contemplata, non è evidentemente compatibile con le date previste dal testo della Commissione. Pertanto, la Commissione esprime parere contrario anche a questo emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento Guarra 1. 1, il suo primo comma mi sembra superfluo dal momento che è già prevista una proroga generale. Sul secondo comma, la Commissione esprime parere contrario, perché il provvedimento al nostro esame prevede una diversa disciplina rispetto alla fluttuazione dei canoni a seconda dei periodi in cui sono stati stipulati i relativi contratti.

L'emendamento Quilleri 1. 6, che prevede per la proroga la data del 31 dicembre 1974, non è accettato dalla Commissione, avendo essa stabilito la data del 30 giugno 1975.

Per quanto riguarda l'emendamento De Leonardis 1. 14, ripeto che la Commissione esprime parere favorevole. L'emendamento Guarra 1. 2 contempla un diverso trattamento dei locatari o sublocatari, facendo riferimento al loro reddito. Il parere della Commissione su questo emendamento è contrario.

Esprimo parere contrario all'emendamento Quilleri 1. 7 perché la base di riferimento per la valutazione del reddito — l'anno 1973 — contrasta con quella stabilita dalla Commissione che ha invece fatto riferimento all'anno 1972.

Esprimo parere contrario anche all'emendamento Ciai Trivelli Anna Maria 1. 12, essendo stato definito in 4 milioni il tetto massimo, sempre con riferimento al 1972. Se si dovesse far riferimento al 1973 o al 1974, non potrebbe essere invocata la svalutazione monetaria di questi ultimi anni, perché il punto di riferimento è lo stesso stabilito dai decreti-legge precedenti, cioè il 1972.

Per le motivazioni espresse poc'anzi, esprimo parere contrario anche all'emendamento Miha 1. 15.

Per quanto riguarda l'emendamento Valensise 1. 16, proposto evidentemente non tanto per l'opinabilità dell'interpretazione da dare alle parole « soggette a proroga legale » quanto all'avverbio « ininterrottamente », si può precisare che per la legge 23 maggio 1950, n. 253, all'articolo 2 questo riferimento, che potrebbe avere valore per il n. 2 del primo comma, non ha rilevanza. Pertanto anche in questo caso il parere della Commissione è contrario.

L'emendamento Quilleri 1. 8 prevede in sostanza l'indicizzazione dell'aumento, che non era previsto in precedenti norme legislative. Essendo fatto riferimento alle fasce di reddito e non all'indice della svalutazione, la Commissione esprime, su questo emendamento, parere negativo.

La Commissione esprime parere negativo anche sull'emendamento Guarra 1. 3, che va-

ria le percentuali previste dal secondo comma, e sul successivo emendamento Guarra 1. 4, espressivo del quarto comma.

L'emendamento De Marzio 1. 19 è stato in parte recepito nel testo presentato dalla Commissione — e cioè per quanto riguarda il periodo di tempo entro il quale possono essere richiesti elementi di conoscenza al locatore che intenda aumentare il canone — e perciò su di esso la Commissione esprime parere contrario.

I successivi emendamenti Conte 1. 13 e De Marzio 1. 18 possono ritenersi assorbiti dal testo presentato dalla Commissione.

Esprimo poi parere contrario all'emendamento De Marzio 1. 17, per la suddivisione dei vani che viene fatta ai fini della utilizzazione dell'immobile, perché ne risulta una parametrizzazione diversa rispetto a quella a suo tempo adottata con la legge del 1969 e non si intende comunque introdurre un ulteriore elemento di diversificazione.

Per quanto riguarda l'emendamento De Marzio 1. 20 relativo alla sospensione degli sfratti, vi era stata in verità una discussione a proposito dell'espressione che fa riferimento al coniuge « ancorché separato ». In effetti si deve precisare che, trattandosi di sentenza già emessa in base alla legge 24 giugno 1950, n. 253, articolo 4, n. 1, la norma non può applicarsi a questo caso, dal momento che le sentenze sono già diventate operanti per gli sfratti. Il parere della Commissione su questo emendamento è quindi contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento Trantino 1. 21, la parte compresa nell'articolo 2-bis, come rilevava stamattina l'onorevole Guarra, si può ritenere assorbita nei suoi principi ispiratori, seppure non negli stessi termini, tenuto conto del fatto che la materia dovrebbe essere oggetto di ulteriore precisazione se venisse assegnato alla competente Commissione in sede legislativa il disegno di legge sull'avviamento commerciale, nel quale anche i casi di subentro per motivi diversi da quelli elencati nel provvedimento in esame potrebbero essere presi in considerazione.

L'emendamento Guarra 1. 5 prevede la soppressione dell'ultimo comma. Su di esso la Commissione esprime parere negativo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento Giomo 1. 10; infatti — come ho già avuto modo di affermare nel corso della replica — il Governo è favorevole alla proroga dei contratti

in corso fino al 30 giugno 1975. La formula « penuria di abitazioni », contenuta nell'emendamento sembra al Governo molto vaga; devo confermare inoltre che essa suscita dubbi di costituzionalità.

Il Governo esprime del pari parere contrario all'emendamento Quilleri 1. 9, avendo già dichiarato di essere favorevole alla proroga dei contratti di locazione in corso fino al 30 giugno 1975, e quindi non può accettare la proposta contenuta in tale emendamento. Per gli stessi motivi il Governo è contrario all'emendamento Serrentino 1. 11.

Circa l'emendamento Guarra 1. 1, il Governo ritiene che il primo comma sia assorbito dal testo presentato dalla Commissione, mentre è contrario al secondo comma, poiché per alcune fasce sono previsti gli aumenti dei canoni prorogati da più antica data.

Il Governo esprime parere contrario all'emendamento Quilleri 1. 6 per i motivi già adottati in precedenza; esprime parere favorevole all'emendamento De Leonardis 1. 14 che, se non erro, è stato fatto proprio dalla Commissione; trattasi in sostanza di un emendamento eminentemente di natura tecnica. Il Governo è contrario all'emendamento Guarra 1. 2 perché esso tende a superare la fascia dei 4 milioni di reddito che il Governo ritiene invalicabile; inoltre verrebbero esclusi dalla proroga i contratti degli immobili commerciali con indiscutibili ripercussioni negative per quanto riguarda i prezzi. Esprimo altresì parere contrario al secondo comma di tale emendamento in quanto prevede il sussidio-casa che, per i motivi esposti in sede di replica, il Governo ritiene inattuabile al momento.

Parere contrario all'emendamento Quilleri 1. 7, in quanto fa riferimento al reddito del 1973, mentre, come è noto, si è preferito far riferimento al reddito del 1972 per poter tener conto del processo inflazionistico. Parere contrario all'emendamento Ciai Trivelli Anna Maria 1. 12 per i motivi già esposti, in quanto anche questo emendamento tende ad aumentare la fascia di reddito oltre i 4 milioni. Per gli stessi motivi il Governo è contrario all'emendamento Milia 1. 15 che porta il limite di reddito per aver diritto alla proroga a 5 milioni, mentre si ritiene invalicabile, come ho detto, il limite di 4 milioni. Parere contrario all'emendamento Valensise 1. 16, che vuole sopprimere le parole: « ininterrottamente soggetto a proroga legale », che il Governo ritiene necessario per la migliore chiarezza della norma. Il Governo esprime altresì parere contrario all'emendamento Quil-

leri 1. 8 in quanto esso fa riferimento all'indice del costo della vita, che potrebbe portare gli aumenti ad importi troppo elevati. Parere contrario all'emendamento Guarra 1. 3 poiché non si ritiene di poter elevare, oltre i limiti già noti, gli aumenti dei canoni. Il Governo è altresì contrario all'emendamento Guarra 1. 4 perché la disposizione che si intenderebbe sopprimere agevola il conduttore nella ricerca di una prova altrimenti difficile da raggiungere, quella cioè del canone legalmente dovuto. Parere contrario all'emendamento De Marzio 1. 19 perché sembra troppo vago e pertanto è preferibile il testo della Commissione. Per quanto riguarda gli emendamenti Conte 1. 13 e De Marzio 1. 18 il Governo ritiene che essi siano assorbiti dall'emendamento 1. 22 della Commissione cui è favorevole; esprimo pertanto parere contrario. Parere contrario all'emendamento De Marzio 1. 17 perché introduce nuove forme di limitazione alla libertà negoziale, mentre si ritiene che tutto il problema relativo alla sub-locazione debba essere esaminato in via generale. Parere contrario all'emendamento De Marzio 1. 20 in quanto amplia le cause di cessazione della proroga legale previste dall'articolo 4 della legge del 1950, n. 253. Parere contrario all'emendamento Trantino 1. 21, perché la norma della sospensione degli sfratti ha un carattere assolutamente temporaneo e non può quindi ammettere ulteriori proroghe. Il Governo è anche contrario all'emendamento Guarra 1. 5, perché, come è noto, si riferisce alla seconda abitazione che si è voluto escludere dal regime vincolistico.

Per quanto riguarda gli ultimi due emendamenti, ho già avuto modo di dire che il Governo è favorevole all'emendamento della Commissione 1. 22, che porta il limite di reddito complessivo netto a 1 milione e 200 mila lire, così come è favorevole all'altro emendamento della Commissione 1. 23, che ha natura tecnica e serve a meglio chiarire il significato della norma.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Onorevole Giomo, mantiene il suo emendamento 1. 10, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

**GIOMO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Onorevole Quillieri, mantiene il suo emendamento 1. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

**QUILLIERI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Onorevole Serrentino, mantiene il suo emendamento 1. 11, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

**SERRENTINO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Onorevole Guarra, mantiene il suo emendamento 1. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

**GUARRA.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Onorevole Quillieri, mantiene il suo emendamento 1. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

**QUILLIERI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento De Leonardis 1. 14, fatto proprio dalla Commissione e sul quale il Governo ha espresso parere favorevole.

(*È approvato*).

Onorevole Guarra, mantiene il suo emendamento 1. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

**GUARRA.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Onorevole Quillieri, mantiene il suo emendamento 1. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

**QUILLIERI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Onorevole Anna Maria Ciai Trivelli, mantiene il suo emendamento 1. 12, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

CIAI TRIVELLI ANNA MARIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Onorevole Milia, mantiene il suo emendamento 1. 15, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MILIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Onorevole Valensise, mantiene il suo emendamento 1. 16, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VALENSISE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Onorevole Quilleri, mantiene il suo emendamento 1. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

QUILLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Onorevole Guarra, mantiene il suo emendamento 1. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GUARRA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Onorevole Guarra, mantiene il suo emendamento 1. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GUARRA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 1. 19, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 1. 22, accettato dal Governo.  
(*È approvato*).

Dichiaro assorbiti da queste votazioni gli emendamenti Conte 1. 13 e De Marzio 1. 18.  
Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 1. 17, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 1. 20, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Onorevole Trantino, mantiene il suo emendamento 1. 21, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TRANTINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 1. 23, accettato dal Governo.  
(*È approvato*).

Onorevole Guarra, mantiene il suo emendamento 1. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GUARRA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Conformemente a quanto è stato ritenuto ieri, e salvo ogni futuro giudizio della Giunta per il regolamento sulla procedura adottata, devo ora porre in votazione la prima parte dell'articolo unico del disegno di legge, comprendente l'articolo 1 del decreto-legge

nel testo della Commissione modificato con gli emendamenti testé approvati.

La pongo in votazione.

(È approvata).

Passiamo ora alla discussione della seconda parte dell'articolo unico del disegno di legge, relativa all'introduzione dell'articolo 1-bis.

Avverto che sull'emendamento soppressivo Quilleri 1-bis 3 mi è pervenuta richiesta di votazione segreta da parte del presidente del gruppo liberale. Poiché la votazione avrà luogo mediante procedimento elettronico, avverto che da questo momento decorre il termine di 20 minuti previsto dal regolamento.

È iscritto a parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, l'articolo 1-bis introdotto dalla Commissione è stato, e credo continui ad essere, il pomo della discordia di questo disegno di legge di conversione. Il pomo della discordia qui non riguarda né Venere, né Giunone, né Minerva. Non c'è un Paride a costituire l'elemento di contrasto, vi è semmai un Governo che si trova in una situazione di bivio tra due opposizioni attestate su posizioni contrapposte: l'opposizione di sinistra, che ha voluto a qualunque costo ottenere l'inclusione di questo articolo nel contesto generale, e l'opposizione di destra che ha sempre precisato che questo articolo rappresentava un elemento estraneo alla materia dell'attuale decreto-legge.

Vorrei quindi innanzitutto soffermarmi su questo aspetto, perché ritengo che sia pregiudiziale una indagine circa la pertinenza dell'inserimento di questa norma nel contesto del decreto di proroga dei contratti di affitto.

Non sollevo qui questioni di costituzionalità, che sono già state ampiamente dibattute, non sollevo questioni di natura procedurale, ma mi attengo al merito perché stiamo discutendo del merito, e proprio ieri, grazie ad una decisione della Presidenza, siamo stati facultati a procedere a un dibattito per parti separate. E questo articolo riguarda una parte, più che separata, addirittura estranea alla materia di cui ci stiamo occupando.

La prima obiezione sollevata in quest'aula da molti gruppi è stata che in materia di decreti-legge è più corretto, più prudente, più saggio attenersi, in sede di conversione, all'argomento che ha formato oggetto del decreto-legge; perché il decreto-legge rappre-

senta una forma impropria di attività legislativa, la quale viene momentaneamente sottratta al potere legislativo, che ne è l'unico detentore, attraverso i due rami del Parlamento, per essere esercitata direttamente dal Governo.

Il potere esecutivo, solo limitatamente ai criteri rigorosamente stabiliti dall'articolo 77 della Costituzione, è autorizzato, è facultizzato ad emettere decreti-legge. Quando un Governo si sostituisce al potere legislativo, ciò deve avvenire per motivi ben definiti e non può essere che per periodi ben determinati. Il periodo è limitatissimo, 60 giorni; la materia è quella che autonomamente il potere esecutivo avoca a sé per 60 giorni, essendo per altro poi obbligato a presentarsi ai due rami del Parlamento per chiedere la conversione in legge del decreto-legge. Cosa significa convertire in legge? Mi sembra che, anche dal punto di vista etimologico, significhi trasformare un atto esecutivo in legislativo. È chiaro che l'atto deve avere una sua fisionomia originaria, perché altrimenti viene snaturato l'esercizio momentaneo, e rigorosamente delimitato, che la Costituzione affida al potere esecutivo; e si sostituisce alla libera volontà del Parlamento una libertà, non dico coartata, ma per lo meno deviata, stravolta, deformata. Infatti, se il Parlamento è chiamato ad occuparsi di un provvedimento, se ne deve occupare su un binario inizialmente definito, perché ogni provvedimento vada alla fine del settore di sua competenza. Ad esempio, onorevole Presidente, cosa succederebbe se ad un certo momento un decreto-legge, che abbia per merito e per obiettivo un argomento attinente ad una delle 13 Commissioni permanenti di questa Camera, finisse, a furia di essere allargato, di essere ampliato, con il diventare materia di esame da parte di altre Commissioni?

Vi sarebbe certo una deformazione dell'iter formativo della legge; vi sarebbe nello stesso tempo anche una grande confusione circa quelli che possono essere i rapporti tra la Commissione di merito e le Commissioni che sono invece chiamate ad esprimere un parere. Quindi non è del tutto superflua la obiezione secondo la quale il decreto-legge si deve muovere lungo il binario originariamente indicato dal Governo. Altrimenti si corre il rischio che il Parlamento sia chiamato non a convertire quel decreto-legge, ma ad occuparsi di tutt'altra materia.

Né vale, secondo il mio modesto parere, la considerazione che la prassi instaurata nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento auto-

rizza questa deformazione dei decreti-legge. Se non è da escludere, in via del tutto eccezionale, che in sede di conversione un decreto-legge possa subire delle alterazioni, va però precisato che nel caso di specie siamo ben oltre i limiti del consentito.

Ormai siamo giunti al punto che questo Parlamento è quasi esclusivamente impegnato nella conversione in legge di decreti-legge, finendo con il perdere anche il ricordo, diciamo così, della legislazione fisiologica. Da anni si è introdotto il cattivo uso — degenerato in abuso — di procedere continuamente con decreti-legge.

Non è possibile deformare in questo modo l'interpretazione — che ritengo pacifica — dell'articolo 77 della Costituzione, prescindendo inoltre dal fatto che i criteri di necessità e di urgenza, richiamati dall'articolo medesimo, sono di fatto diventati talmente elastici da perdere, credo, ogni obiettiva consistenza. L'urgenza e la necessità, come casi straordinari, erano state ipotizzate dal costituente — che si rifaceva alla prevalente dottrina costituzionalistica e pubblicistica — come requisiti obiettivi per la decretazione d'urgenza, e non come fattori subiettivamente determinati dall'atteggiamento di negligenza o di inerzia nell'organo competente. Si tratta di una concezione ormai del tutto travisata: la necessità e l'urgenza, ripeto, sono diventate così generiche, fumose ed astratte, che ci si può permettere in qualsiasi momento di appellarsi ad esse senza magari avere la legittimazione costituzionale effettiva.

Lo stesso abuso della decretazione d'urgenza dovrebbe indurci, ogniqualvolta ci si trova di fronte ad un decreto-legge, a porci la domanda se effettivamente quel decreto presenti i crismi postulati dalla Costituzione. La vigilanza va intensificata quando si perviene all'abnorme eccesso di non ravvisare nemmeno la più pallida idea dei requisiti richiesti dalla Carta costituzionale. Nella subietta materia del blocco dei contratti di affitto, l'urgenza e la necessità ricorrono effettivamente?

Il concetto dell'urgenza, nel caso di specie, può essere escluso, in base alla considerazione che da circa un decennio si prorogano i contratti di locazione, e non può ritenersi urgente una materia che viene trascinata sin dall'ultimo conflitto mondiale. Né vale la considerazione che l'urgenza nasce dal fatto che il decreto di proroga è scaduto perché non si è potuto disciplinare la materia. Se così fosse, basterebbe il decorso di una qualsiasi scadenza per giustificare il ricorso alla decretazione d'urgenza. In conclusione, in questa materia

l'urgenza è opinabile, se non addirittura inesistente.

Quanto al concetto di necessità, debbo riconoscere che purtroppo in questa materia essa sussiste, creata magari surrettiziamente dall'inettitudine del Governo a risolvere i problemi relativi.

Un blocco come quello in esame, che interessa milioni di cittadini, in veste di locatori o di locatari, è di per se stesso un fatto sociale così importante ed assorbente, che non può non comportare, in modo coercitivo, una precisa scelta. Sotto questo profilo si potrebbe anche parlare di un certo stato di necessità. Intendiamoci bene, però: non si tratta di una necessità giuridica, di una necessità oggettivamente valida, bensì di una necessità determinata da colpevole inerzia.

A che serve, fra l'altro, dar vita a questi provvedimenti di proroga, quando già in partenza si comincia a pensare alla proroga successiva? Questo fatto svuota senza dubbio di significato il concetto dell'urgenza e della necessità, in quanto si sa già *a priori* che il problema, lungi dall'essere risolto, ritornerà puntualmente a presentarsi alla scadenza della legge di proroga, e non nelle medesime condizioni, ma addirittura in condizioni più drammatiche.

A questo punto il discorso non è più di natura giuridica o legislativa, ma è di natura politica. Noi abbiamo aspramente rimproverato al Governo, ed in modo particolare ai vari governi di centro-sinistra, di aver sempre più deteriorato il grosso problema della casa, di averlo reso sempre più drammatico e irrisolvibile. Se riandiamo un po' indietro, infatti, nel tempo, volgendo il pensiero a quel che succedeva in Italia, in tema di legislazione sugli immobili, fino a prima dell'entrata in vigore della formula di centro-sinistra, dobbiamo convenire che già si cominciava ad intravedere qualche spiraglio di avvio alla soluzione di questo problema. Già intorno agli anni sessanta, come molti colleghi che da più legislature fanno parte di questo ramo del Parlamento ricorderanno, si delineava, infatti, una certa prospettiva: si cominciava a parlare, cioè, di parziale sblocco dei fitti e di liberalizzazione a partire da una certa data. Sono state stabilite allora delle date fisse, che sono state considerate altrettante piccole colonne d'Ercole, ritenute per molti aspetti e per molto tempo non suscettibili di violazione. Si era cominciata quindi ad instaurare nell'economia generale del problema edilizio la concezione che si dovesse arrivare ad uno sblocco graduale dei fitti attraverso

forme di incentivazione, non ultima delle quali quella diretta a stimolare l'acquisto in proprietà della casa, con una politica appunto di incentivazione edilizia comune per altro a tante nazioni europee.

Onorevole Pennacchini, non abbiamo inventato noi il cavallo in materia di incentivazione edilizia. La verità è, però, che ad un certo momento questo cavallo non è stato capace di galoppare né di andare al trotto, anzi si è addirittura rifiutato di bere. In molte altre nazioni il problema della domanda della casa è stato risolto (com'è possibile constatare attraverso un breve *excursus* di legislazione comparata) in modo soddisfacente. Trascuro di parlare dell'Inghilterra e della Francia, per riferirmi soltanto alla Repubblica federale tedesca, dove ho avuto modo personalmente di constatare quanto sia stata felice la politica edilizia seguita dai governi di quel paese, che, attraverso ben congegnati sistemi tecnico-giuridici, ha avuto come risultato che le case sono state costruite sul serio e non sulla carta, come in Italia.

Ricordo che sette od otto anni or sono l'onorevole Emilio Colombo, anche allora, come oggi, ministro del tesoro (non era stato, però, ancora Presidente del Consiglio, né aveva ancora inventato il « decretone » n. 1 e il « decretone »-*bis*, non era stato cioè ancora fautore di quel clima che si sta riproducendo anche oggi nelle aule del Parlamento), venne qui a dirci, con una dichiarazione di sapore propagandistico (e lo stesso enfatico annuncio era stato da lui fatto poco prima alla televisione) che, a partire da quell'anno (se non sbaglio, eravamo intorno agli anni 1966-67), ogni italiano sarebbe stato nelle condizioni di costruirsi una casa, grazie ad una legge, approvata in quel tempo, che consentiva di chiedere mutui a bassissimo interesse alle banche. Le banche quei mutui non li hanno mai concessi, e con quella legge, tanto sbandierata dall'onorevole Colombo, non si è mai costruita in Italia una casa. Invece in Germania si è fatta qualche cosa di analogo e si è fatta sul serio. Infatti, la Repubblica federale tedesca ha risolto il problema attraverso un congegno semplicissimo: ha invogliato il cittadino ad acquistare, attraverso il risparmio, il terreno o da solo o in condominio; e a quel cittadino che fosse riuscito a dimostrare che il terreno acquistato era di sua esclusiva proprietà, per legge, era consentito di attingere a delle agevolazioni fiscali talmente notevoli che potevano consentirgli nel breve volgere di pochi mesi di costruirsi la casa e nel breve volgere di

pochi anni di pagarsela. Bastava infatti che egli dimostrasse di aver saputo risparmiare il tanto necessario per acquistare il terreno, per venire ammesso a fruire di agevolazioni fiscali con mutui a bassissimo interesse (undue per cento), quindi talmente allettante da indurre qualsiasi cittadino al risparmio e alla contrazione del mutuo. Con questo elementare congegno in Germania quasi il 75-80 per cento dei cittadini sono divenuti proprietari di casa e hanno risolto un problema che stava diventando drammatico per una nazione che era stata talmente provata dalle distruzioni belliche da far temere che per molte generazioni sarebbe rimasto in piedi il problema della crisi edilizia. Ed invece la Germania, il cui patrimonio edilizio fu duramente provato dagli eventi bellici, ha risolto il suo problema e lo ha risolto in termini così brillanti che già l'anno scorso era costretta a fare una politica di disincentivazione; si erano infatti costruite tante case che la domanda era inferiore all'offerta e quindi non vi era più neppure una certa convenienza a costruire nuovi appartamenti. Quindi nella Germania federale, ripeto, il problema è stato risolto brillantemente, con piena soddisfazione dei cittadini bisognosi di appartamenti, e nello stesso tempo si è potuto procedere ad una serie di attività collaterali e promozionali.

Non ci si dica che questo non sarebbe stato possibile farlo in Italia, perché nel nostro paese non solo non c'erano state le distruzioni belliche che avevano afflitto altre nazioni — ed ho citato il caso della Germania, ma potrei citare anche la Francia, potrei citare anche altri popoli, non solo europei, ma anche extraeuropei, il Giappone, tanto per essere chiari, la cui crisi edilizia, lo sappiamo tutti, è diventata...

**PENNACCHINI**, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Potrebbe fare altre elencazioni.

**SANTAGATI**. Certo, potremmo fare altre elencazioni, che per ragioni di brevità non facciamo, anche perché non intendo occuparmi né della Tanzania né dei popoli sottosviluppati dell'Africa, anche se stiamo, purtroppo, facendo di tutto per emulare quelle nazioni. Ma chiudiamo questa dolorosa parentesi e torniamo sull'argomento, per vedere come ad un certo momento si sia voluto esasperare il problema; e non perché non vi fossero gli strumenti adatti, perché c'erano stati dei primi validi strumenti. Guardate a quello

che in Italia si era fatto subito dopo la fine della guerra: la legge Tupini e la legge Aldisio avevano già dato la possibilità a quei cittadini che fossero stati in grado di comprarsi il terreno e di anticipare il 25 per cento della spesa di potersi costruire la loro casetta. Quindi, non mi si dica che in Italia questo tipo di politica edilizia non era stato iniziato e non avesse dato i suoi buoni frutti, perché proprio mercè quei due provvedimenti molti italiani si costruirono la casa. Poi non si dimentichi che fu molto agevolato il movimento cooperativistico e che attraverso i mutui agevolati si consentì a molti cittadini di poter lo stesso accedere alla proprietà della casa. (*Interruzione al centro*). Io non me ne sono avvalso, ma so che quella legislazione ha favorito anche i parlamentari. Ciò consentiva pertanto a tutti, una volta soddisfatti certi requisiti, di ottenere la casa.

GRILLI. Non case di lusso, però.

SANTAGATI. Non case di lusso. Non mi occupo dei problemi relativi alle case di lusso, perché a me pare che ormai il problema sia diventato così cogente, tragico e urgente che non è possibile pensare alla casa di lusso o alla cosiddetta seconda casa. Non è questo il punto che ci interessa, in una legge di proroga dei fitti. A noi interessa evidenziare che, in effetti, vi erano tutte le prospettive perché l'Italia si avviasse ad una soluzione ragionata e ragionevole del problema della casa. Invece, tutto è saltato e — vedi caso — ciò è coinciso proprio con la nascita dei governi di centro-sinistra.

Ricordo il primo discorso dell'onorevole Moro, poi il progetto Sullo e tutte le proposte successive. Non si è più voluto ricorrere alla mano privata, cioè non si è voluto tener conto che uno degli elementi fondamentali per arrivare all'acquisto della casa consiste in qualcosa che è legato alla psicologia dell'essere umano, il quale ambisce a diventare proprietario della casa: direi che questo è un fatto generazionale, come si direbbe oggi, un fatto atavico, connaturato all'essenza dell'uomo. Ai tempi della prima umanità l'uomo andò a cercarsi una caverna, cioè la casa che in quel momento gli era possibile avere. È connaturato all'indole umana cercare il proprio rifugio; e non è neppure un fatto soltanto umano, ma riguarda tutti gli esseri viventi. Gli animali si cercano la tana.

Ora, mentre prima si era fatto leva su questo elemento, diciamo così, privatistico (oggi in Italia parlare di economia privata è

quasi scandaloso), allora — come dicevo — sollecitare questa aspirazione umana costituiva l'elemento incentivante più importante. Bastava dire al cittadino, come si è detto non solo in Italia, ma in tutti i paesi: procurati il 10 o il 20 per cento, cioè abituati a risparmiare in misura tale da poter accedere al bene-casa e il resto ti sarà offerto dalla legislazione.

Quindi, su questa strada ci eravamo messi, e non si dica che non avevamo fatto questo esperimento. Ma, poi è arrivato il centro-sinistra, ed ha affermato: che cos'è questa storia secondo cui gli italiani devono pensare a procurarsi una parte del denaro necessario per avere la casa? La casa gliela diamo noi: il cittadino stia buono e tranquillo, e il Governo di centro-sinistra gli darà la casa. E cominciò così la prima stortura, la prima deviazione: la gente, se aveva qualche carta da 100 mila, se ne andava a divertirsi, faceva le gite, le scampagnate, andava alle partite di calcio. Cioè, quell'era consumistica che è stata l'antitesi della tendenza al risparmio cominciava sempre più a creare questa disaffezione: tanto, ci sarebbe stato poi il patrio governo che avrebbe dato la casa a tutti!

Ma questo è niente. Anche se, per avventura, fosse intervenuta una seria legislazione, che avesse consentito di dare, attraverso l'iniziativa pubblica, una parte di case agli italiani, già qualche passettino avanti sarebbe stato fatto. Ma, come ho già detto nel corso della discussione sulle linee generali, su 300 mila case preventivate dalla mano pubblica se ne sono costruite solo 10 mila, negli ultimi 2-3 anni. Quindi, è evidente che vi è stato un fallimento totale di qualsiasi politica della casa. Non sto qui a ripetere quanto è già stato detto dai colleghi del mio gruppo e di altri gruppi, e cioè che tutte le iniziative prese in questi ultimi anni, dalla legge Lauricella alla « legge-ponte » e alla legge urbanistica, sono state non incentivanti, ma ostruzionistiche, nel senso etimologico della parola: cioè, hanno ostruito, hanno impedito la nascita delle case in Italia.

Se questa è la conclusione alla quale si è pervenuti dopo 12 anni abbondanti di centro-sinistra, basterebbe questo solo fatto per dare una patente di incompetenza a tutta la classe dirigente del centro-sinistra, per dire che essa si era posto il problema in termini presuntuosi, in termini prioritari (si usa dire così, « prioritari »). Essa aveva detto: la casa innanzi tutto, la casa soprattutto; ma poi, all'impatto con la realtà, di queste case ne abbiamo viste pochissime, o addirittura nes-

suna. Allora, è chiaro che questo punto prioritario della politica di centro-sinistra in materia edilizia è completamente fallito.

Se, a questo punto, noi innestiamo il blocco, ecco che la cosa diventa ancora più tragica. Qual'era, infatti, l'elemento fondamentale per il quale si poteva sperare in una tendenza recessiva in materia di blocco, ossia in una graduale forma di sblocco? Era quello di dare case agli italiani. Si dice che gli italiani oggi sono per il 50 per cento proprietari di case. Non nego che questo si sia ormai verificato in Italia, però, osservo che il moto iniziale di propulsione si è molto decelerato negli ultimi 12 anni. Non voglio citare statistiche, perché il mio intervento non si pone in una discussione sulle linee generali, ma a proposito di un singolo articolo; pertanto, desidero procedere per conclusioni essenziali, per considerazioni generali. Comunque, se guardiamo attentamente, è evidente che in questi anni non vi è stata una curva ascendente nella costruzione delle case; la curva è stata discendente! Quindi, se seguiamo il fenomeno da un punto di vista rigorosamente statistico, cioè freddamente ed asetticamente, ci accorgiamo che le case sono diminuite, in percentuale. Infatti, non si è creata alcuna alternativa incentivante. Lo scopo era: io, governo, penso a tutto, provvedo a tutto, e pertanto che bisogno c'è dell'iniziativa privata? Si è cominciato a parlare della speculazione edilizia, si è cominciato a parlare di rendite parassitarie. Non è che, sotto questo aspetto, io mi senta del tutto tranquillo e sereno; ammetto che vi siano state delle speculazioni, delle rendite forse parassitarie. Ma che cosa si è fatto per combatterle sul serio? Sì, è vero che è stata fatta la legge n. 167 e che sono stati bloccati i terreni; ma forse con questo si sono costruite le case? Forse i comuni hanno avuto i fondi, attraverso la legge Lauricella, per poter pagare gli espropri? No! Si è avuta una politica di assoluto immobilismo. Ecco: immobili no, immobilismo sì.

Possiamo dire, se vogliamo usare uno *slogan*: niente immobili, molto immobilismo. È una formula che potremmo oggi addebitare o accreditare al Governo. Non si è mai riusciti, insomma, a convincere gli italiani a risparmiare, anzi li si è disaffezionati. Ormai gli italiani si sono disaffezionati al lavoro, alla casa, a tante altre cose; speriamo che almeno non si disaffezionino alle donne, che dovrebbero costituire l'ultima spiaggia (anche se oggi le spiagge non offrono spettacoli molto edificanti dal punto di vista estetico,

con l'uso dei *bikini*, *monokini* e *tanga*, che possono essere considerati surrogati del nudismo; bisogna dire tuttavia che il nudismo è più genuino e più leale, mentre queste forme surrettizie di nudismo sono più provocatorie e più maliziose).

Ritornando al problema essenziale, abbiamo constatato che la mano pubblica — la GESCAL, l'edilizia popolare, l'edilizia sovvenzionata, l'edilizia convenzionata — non ha fatto che regredire paurosamente e in una misura di gran lunga superiore a quella della mano privata, pur contrastata e impedita nelle sue legittime aspirazioni di sviluppo e di crescita. E tutto questo è quanto mai grave, perché non solo non si è mantenuto l'impegno di consentire che la prospettiva dell'iniziativa pubblica sostituisse l'iniziativa privata o si affiancasse ad essa, ma si è voluta mortificare l'iniziativa privata.

Onorevole Pennacchini, i vari decreti che esaminiamo e che ci accingiamo ad esaminare nei prossimi giorni sono tutti orientati ad umiliare e a mortificare l'iniziativa privata; e l'articolo 1-bis di cui stiamo discutendo in questo momento può costituire quasi l'aspetto emblematico di questa tendenza alla mortificazione del problema della casa risolto sotto il profilo privatistico.

Vogliamo esaminare in sintesi — perché poi scenderemo nell'analisi in sede di esame dei singoli decreti — che cosa è stato deciso in questi giorni con la famosa « stangata » fiscale di cui questo Governo si è fatto promotore? L'IVA per i materiali da costruzione viene raddoppiata, perché passa dal 3 al 6 per cento. E automaticamente vengono intralciate le costruzioni, con l'aumento del loro costo, si scoraggiano le società costruttrici e si scoraggiano gli acquirenti, perché i prezzi degli appartamenti saliranno sempre più vertiginosamente. E non bastano certo le grida di manzoniana memoria per ridurre il costo dei fitti, perché le leggi economiche non sono coercibili, obbediscono ad una logica indefettibile. Del resto, anche nella Russia, la patria del collettivismo, abbiamo visto che fine ha fatto l'economia, quando la si è voluta conculcare o sopprimere: scacciata dalla porta, è rientrata dalla finestra, con la miseria tipica di quelle popolazioni in regime di pianificazione.

E non si venga a dire che questi provvedimenti tendono ad ottenere una riduzione dei consumi, perché in Italia l'unico consumo che non si dovrebbe ridurre è proprio quello della casa. Posso capire che in questo momento, anche se si sbaglia, si invogli la gente a non

comperare la macchina o a non comperare la pelliccia di visone. La tassa del 30 per cento da applicarsi per gli oggetti cosiddetti di lusso, infatti, ha colpito soprattutto il gentil sesso; ciò che dimostra che questi governi non hanno molta propensione per le donne, tanto che anche i cosmetici hanno subito un aumento fino al 30 per cento, inducendo il sesso femminile a ridurre il consumo di quei prodotti. Però un'eccezione è stata fatta al Senato — mi dicono — perché l'IVA è stata ridotta per gli oggetti igienici e quindi sulla carta igienica si pagherà soltanto il 12 per cento: è una consolazione, questa, per tutti e due i sessi!

Comunque, a parte questa battuta, desidero sottolineare che non si è soltanto voluto mortificare l'imprenditoria edilizia con l'aumento dell'IVA sui materiali da costruzione, ma si è voluto anche aumentare l'imposta sul trasferimento degli immobili, che passa all'8 per cento. A distanza di appena due anni il Governo, che con la riforma tributaria aveva presentato come uno degli aspetti caratterizzanti quello della riduzione dell'imposta sul trasferimento dei beni immobili, in quanto si riteneva che non era corretto, non era onesto che lo Stato lucrasse sul passaggio di proprietà degli immobili, ha cambiato idea. A questo punto sorge una considerazione immediata: se nell'articolo 1-bis il Governo ha ritenuto opportuno — non so quanto — di evitare che con il passaggio da un conduttore all'altro il prezzo subisse un aumento, allora non capisco perché lo Stato, quando avviene il passaggio da un cittadino ad un altro di un bene immobile, non si accontenta dell'aliquota che aveva stabilito nella riforma tributaria e che aveva considerato come un passo avanti verso la riduzione del parassitismo sociale, ma aumenta l'aliquota stessa. Pertanto non capisco perché si impone al privato cittadino questo vincolo nel vincolo, per cui la proprietà diventa sempre meno disponibile e si finisce col distruggere il concetto classico della proprietà. I colleghi esperti in diritto civile sanno che, secondo la concezione antica, la proprietà si estendeva *usque ad inferos* ed *usque ad superos*, proprio per dare la sensazione di questa enorme latitudine insita nel concetto di diritto di proprietà. Ebbene, al singolo cittadino si impedisce, in quanto proprietario di immobile, di poter chiedere nel passaggio da un conduttore ad un altro conduttore, un incremento di canone locativo; invece lo Stato, quando avviene il passaggio di un bene immobile da un cittadino ad un altro, con una funzione del tutto parassitaria, aumenta l'aliquota dal 5 all'8 per cento, creando in tal modo

una norma che avrà effetti depressivi nel settore immobiliare.

Pertanto, a questo articolo 1-bis posso attribuire soltanto un diritto di paternità che rientra nella logica del centro-sinistra, cioè quella di demolire la proprietà. Solo sotto questo profilo questo articolo 1-bis può avere diritto di cittadinanza; però esso non ha nessuna legittimazione ad essere inserito nella logica di un rilancio dell'attività edilizia, in quanto opera in senso opposto, in senso disincentivante. Non rientra neanche nella logica del blocco dei fitti, in quanto questa logica dovrebbe consentire la graduale soluzione del problema. Tanto è vero che si è ritenuto il blocco dei fitti non dico qualcosa di transeunte, ma per lo meno di eccezionale, tanto che ogni volta che si è chiesto il blocco dei fitti non si è mai pensato di istituzionalizzarlo. Non si è mai pensato a un congegno giuridico che consentisse, come voi sapete, con il decorso del tempo la formazione di nuovi diritti. Basti pensare all'usucapione, basti pensare alle forme di perenzione di certi diritti con il passare del tempo. Persino i reati si estinguono attraverso la perenzione; quindi il tempo giuridicamente è un elemento essenziale per la formazione di certi diritti o per la perdita di certi altri. Difatti, come c'è una prescrizione acquisitiva, c'è anche la prescrizione estintiva. Lo stesso avviene per quanto riguarda reati gravi, che col passare del tempo si prescrivono.

Se è vero, allora, che il tempo costituisce un elemento determinante per l'acquisizione o la perdita di certi diritti, è altrettanto vero che mai nessuno ha avuto il coraggio di prevedere un diritto di blocco (una specie di enfiteusi) permanente dei fitti. Nessun governo si è mai posto questo problema, anche se poi in via di fatto alla prescrizione ultraventennale siamo arrivati ugualmente (in certi casi, si sono superati addirittura i 50 anni).

Il concetto di blocco è quindi sempre stato legato ad un criterio di straordinarietà e di eccezionalità. È un qualcosa che, in quanto limitativo del diritto di proprietà, deve al più presto essere eliminato per restituire alla proprietà stessa la sua originaria ampiezza. Quando studiavamo all'università, i nostri professori di diritto civile ci insegnavano che il diritto di proprietà è come una palla, che può essere compressa, ma deve comunque avere l'elasticità necessaria per tornare alla sua originaria configurazione.

Il blocco è indubbiamente un elemento deformante di questa libertà, la quale però deve

essere sempre al più presto restituita alla piechezza della sua autonomia.

Questo non è avvenuto. Fino al 1962 vi è stata la tendenza a giungere ad un graduale sblocco; ma poi, in conseguenza di tutta la politica sbagliata del centro-sinistra in materia di case e di immobili, non se ne è fatto più nulla.

Sotto questo aspetto, è pertanto evidente che noi consideriamo del tutto non pertinente l'inclusione di questo articolo 1-bis.

Vediamo per prima cosa come si è giunti a decidere questa aggiunta. Non voglio essere malizioso e dire che già il Governo avesse l'intenzione di inserire questo articolo 1-bis. Ritengo anzi che il Governo volesse limitarsi a varare un puro e semplice provvedimento di proroga, così come appariva dall'originaria stesura del decreto-legge 19 giugno 1974, numero 236.

Potrei aggiungere che si è ritenuto di usare anche per questo lo strumento del decreto-legge tanto per non diminuire l'inflazione che vi è in questo campo. Fino ad oggi, infatti, si era sempre seguita la via normale: si preparava per tempo un disegno di legge di proroga, lo si presentava alle Camere un po' prima della scadenza del blocco, si chiedeva magari la procedura d'urgenza.

Questi strumenti, però, ormai ce li siamo dimenticati. Il Governo preferisce agire con lo strumento del decreto-legge e ha aspettato che mancassero pochi giorni alla scadenza del 30 giugno per emanarlo.

Il Governo, cioè, ha preferito indugiare fino a 10 giorni prima della scadenza per poter creare una urgenza surrettizia e putativa. Il che dovrebbe, già di per se stesso, suggerire l'idea che il Governo si sia ridotto in « zona Cesarini » proprio perché intendeva limitarsi ad una pura proroga, sottrarre cioè soltanto questo punto al vaglio non soltanto della nostra parte, ma anche della stessa maggioranza. Perché, a quanto mi risulta, una maggioranza esiste ancora ed è proprio a quei colleghi che vorrei rivolgermi, per chiedere loro se ritengano di avere ancora una potestà legislativa, o se invece non siano soltanto chiamati a mettere lo spolverino sui decreti-legge del Governo; e se fanno i cattivi possono anche essere obbligati, con il voto di fiducia, ad approvare una legge senza cambiare una virgola. Io chiedo ai deputati della maggioranza se non ritengano che la funzione legislativa loro spettante sia ormai del tutto superata ed eliminata. Forse aspettano il turno per diventare componenti del potere esecutivo: cioè, si fa parte del legislativo quale anticamera del

potere esecutivo. Solo questa è diventata la funzione della maggioranza, che aspetta le crisi di Governo e, da queste, trae le prospettive di un inserimento nel governo, prima a livello di sottosegretario, poi di ministro, e da ultimo di Presidente del Consiglio. Se la funzione della maggioranza è questa, non ho niente da obiettare. Vuol dire che ormai il Parlamento è l'anticamera del Governo. Ma poiché esiste un regolamento che tutela non solo le minoranze, ma anche la maggioranza al fine di poter espletare con tutta tranquillità il suo compito, ritengo che sarebbe stato molto meglio che questo decreto-legge fosse rimasto entro i limiti rigorosamente prestabiliti dal Governo e non avesse subito deviazioni di alcun genere. Invece le deviazioni le ha subite e le ha subite perché la maggioranza non è più tale. Una maggioranza, cioè, non deve essere soltanto un fatto numerico, ma deve essere un fatto politico. Quindi se questo decreto è stato emanato quale espressione di una maggioranza, vuol dire che in quel momento la maggioranza riteneva di non essere nelle condizioni di predisporre una riforma generale del blocco dei fitti e di dover ricorrere all'ormai frusto sistema della *prorogatio*, predisponendo quindi questo decreto-legge e presentandolo al Parlamento per la conversione in legge.

Invece che cosa è successo? Che il Governo, quando si è presentato in Commissione, non ha dichiarato che intendeva autonomamente, come espressione della sua maggioranza, correggere questo decreto. Anzi, se è vero quello che è stato comunicato con una lettera firmata dal presidente della Confedilizia (lettera che credo tutti i parlamentari abbiano ricevuto) è successo proprio l'inverso: sembra che il Governo prima abbia presentato il decreto-legge, poi, in seguito all'intervento e alle sollecitazioni da parte della Confedilizia, abbia mostrato l'intendimento di migliorare il testo in sede di conversione del decreto. Si sarebbe arrivati non ad una soppressione, ma ad un alleggerimento del blocco. Invece è successo tutto il contrario: di fronte a questo atteggiamento della maggioranza le sinistre, in primo luogo i comunisti, sostengono in Commissione che, in luogo di una proroga pura e semplice, va introdotta una normativa che costituisce una forma indiretta di espropriazione della casa.

E badate bene — non voglio essere frainteso — non è che noi siamo contro gli inquilini. Noi siamo stati anzi — e vorrei che ci capissimo su questo — molto più buoni tutori del loro interessi di quanto non lo sia mai stato il centro-sinistra.

Ricordo che il collega Guarra, che è, potrei dire, il nostro tecnico in materia, ed anche il collega Pazzaglia, quale componente della Commissione speciale fitti, si sono sempre battuti perché agli inquilini fosse garantita la continuità delle locazioni. Non si è mai pensato, cioè, di buttare l'inquilino in mezzo alla strada! Noi, da un punto di vista di prospettiva politica generale, auspichiamo che ogni inquilino diventi proprietario di casa — ed è proprio l'inverso della formula comunista, che vuole che nessuno sia proprietario di casa — perché noi non crediamo che la casa sia un bene che debba essere soltanto soggetto ad uso.

Abbiamo visto in Unione Sovietica, e io l'ho visto proprio con i miei occhi, che cosa significhi non essere proprietari di casa. In Russia, coloro i quali hanno l'uso della casa sono ridotti ad essere dei servi della gleba del secolo ventesimo, sono ridotti ad essere degli sfruttati in permanenza; perché i tuguri, le *dacie* inabitabili, le case più fatiscenti, sono dati alla massa degli oltre 225 milioni di cittadini che compongono il popolo russo, e soltanto pochissimi privilegiati possono disporre di lussuosi saloni, di lussuosi palazzi che sono riservati ai grossi gerarchi oppure riservati all'edilizia monumentale pubblica.

Mi è stato permesso di visitare il Palazzo dei congressi a Mosca — c'è qui un collega socialista che mi può essere buon testimone — che è veramente imponente. Il collega socialista mi faceva osservare che anche in Russia si fanno delle belle cose. Sì, ho risposto: il Palazzo dei congressi è indubbiamente un edificio degno della migliore tradizione edilizia, ma bisogna vedere poi dove abitano i cittadini russi. Questo è il punto!

Poi ho scoperto che quel Palazzo dei congressi, che teoricamente dovrebbe servire per la celebrazione dei congressi russi, cioè per una formalità che si verifica ogni tre o quattro anni, perché non si deteriorasse, lasciando deserto per anni interi, è diventato anche teatro; e forse la connessione non è del tutto slegata. In quello stesso Palazzo dei congressi, infatti, ho assistito ad un bellissimo spettacolo di balletti russi classici, uno spettacolo eccezionale, di cui il merito va però al popolo russo e non certo al partito comunista sovietico.

Il concetto della proprietà, quindi, è un qualcosa che afferisce talmente alla casa che non si può tramutare nel concetto d'uso; tanto che abbiamo visto tutti che cosa ha provocato questo blocco dei fitti, cioè l'assoluta mancanza di manutenzione degli immobili locati con

fitto bloccato. Né l'inquilino che abita in una casa con fitto bloccato, né il proprietario che riceve un rendimento minimo per un canone locativo irrisorio, hanno la benché minima volontà, e tanto meno la possibilità, di provvedere alla manutenzione dell'immobile. E questo provoca una squalificazione, un depauperamento del patrimonio edilizio. Pertanto, alla mancanza di case appetibili, da offrire sulla piazza, si aggiunge il numero sempre più crescente di case fatiscenti, di case che possono essere degne solo di essere demolite.

Allora come mai questa politica del blocco è stata tale da non consentire, anzi da aggravare enormemente, la soluzione del problema di fondo?

Possiamo ora guardare, dopo questa ampia premessa rigorosamente legata al contesto della normativa in esame, agli articoli. Se noi facessimo una semplice cronistoria dell'*iter* parlamentare, ci accorgeremmo in partenza della fatica, del travaglio con cui questi articoli sono venuti fuori. Sotto il profilo politico è chiaro che l'indicazione è venuta da sinistra ed è stata fatta propria in sede di maggioranza dal partito socialista. È riemerso uno degli elementi spurî della maggioranza attuale, cioè la vocazione del partito socialista a continuare al Governo la sua politica con i partiti della maggioranza, per poi nella confezione delle leggi andare a braccetto con il partito comunista. Tutto ciò non è che l'ennesima conferma di uno stato di disagio, avvertito da tutti. Basti pensare all'esito delle votazioni a scrutinio segreto sulla pregiudiziale presentata dal mio partito e da quello liberale per accorgersi che almeno 50 deputati della maggioranza non se la sono sentita di avallare la politica del doppio binario del partito socialista. Questo ha la sua importanza, alla luce di quello che è venuto fuori con l'articolo 1-bis, che ha avuto dapprima una formulazione di assaggio: è stato un tentativo fatto in sede di Comitato ristretto, che non è certo dal punto di vista istituzionale l'organo competente a perpetrare questi colpi di mano. Il compito dei Comitati ristretti, ai sensi del nostro regolamento, è quello di prendere in esame la compatibilità di taluni emendamenti rispetto al testo originario. Se il Comitato ristretto trova un accordo di massima su alcuni emendamenti, li propone all'attenzione e all'approvazione della Commissione plenaria. È stato fatto, dicevo, un colpo di mano perché nel nostro caso non vi era unanimità del Comitato ristretto, che non è un organo legislativo e quindi non è in grado di sostituirsi alla Com-

missione nella formazione della legge. Nel comitato ristretto, una volta che si fosse presa cognizione dell'atteggiamento del nostro gruppo e di quello liberale, si dovevano trasmettere gli emendamenti, con la loro paternità politica, alla Commissione. Invece alla Commissione si è voluto presentare un testo rinnovato, un testo concordato da parte di gruppi della maggioranza con il partito comunista. Questo diventa un fatto politico: se in Commissione ad un certo momento i gruppi di maggioranza si associano ai gruppi di opposizione comunista, è chiaro che il Governo non è più un Governo di centro-sinistra, ma di centro-sinistra con in più il partito comunista. Dico ciò non perché da parte nostra se ne voglia fare un motivo di sorpresa. Sappiamo tutti che il vero partito al Governo è il partito comunista. Sappiamo che il compromesso storico è l'obiettivo cui il partito comunista con qualche successo sta mirando. Lo dimostra tutto quello che sta accadendo in aula e quello che sta accadendo in Commissione. Vi sono la prova e la controprova.

Tutto questo però non può essere fatto surrettiziamente, furbescamente, strizzando un occhio alla Confedilizia e sbarrando ora gli occhi al partito comunista; non si può dare un colpo al cerchio ed uno alla botte; non si può essere nello stesso tempo « piacenti a Dio e ai nemici sui ». Bisogna essere coerenti: il Governo dichiarare la sua disponibilità ad un serio accordo di prospettiva con il partito comunista, e noi prenderemo atto che la maggioranza si è allargata al partito comunista. Non reclamiamo un rimpasto governativo: ora si usa il congelamento. Abbiamo il Rumor-*bis*, realizziamo il Rumor-*ter*, *quater*, o *quinquies*, facciamo quanti Rumor si vuole! Si prenda comunque atto, sul piano politico, che il Governo di centro-sinistra non ha una maggioranza autosufficiente, perché si tratta di un Governo allargato al partito comunista. Il patente suggello della tesi politica che qui sostengo, è insito in codesto articolo 1-*bis*.

Infatti, che cosa ha combinato la maggioranza? Non dico che si è calata le brache: con questo caldo, ormai, si può calare tutto! Dico semplicemente che la maggioranza ha finito semplicemente con lo accettare le tesi dei comunisti, *in toto*: infatti, gli emendamenti comunisti sono diventati gli emendamenti della maggioranza. Non occorre fare una ricerca di paternità per questi emendamenti, perché è tranquillo e pacifico che nei

comunisti vanno ricercati i progenitori di questo articolo 1-*bis*.

Considerata tale paternità, e visto l'adeguamento della maggioranza a tale linea, cosa dovremmo fare? Forse che l'articolo 1-*bis*, disponendo di una così vasta acquisizione di voti, dovrebbe necessariamente essere recepito nella sua formulazione? Non ci siamo a ciò rassegnati: abbiamo condotto una nostra battaglia con assoluta chiarezza, senza patteggiamenti surrettizi, senza contrattazioni sottobanco. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo politicamente qualificato che su questi problemi non ha alcun motivo di perplessità; un gruppo che sostiene una propria linea politica inconciliabile con quella portata avanti dal gruppo comunista. Con noi non si potrà dire quel che si è detto alla Confedilizia: vi diamo uno zuccherino — poi, al partito comunista, sarà stato dato il dolce, la frutta o, che so io, il primo piatto o l'antipasto...

Il fatto è che a un certo momento ci si è voluti adeguare ai dettami del partito comunista. Questa volta l'hanno fatta grossa. Né credo che più viga, nel centro-sinistra, quel suggerimento che una volta diede l'onorevole Fanfani: chi la fa, la copre; perché questi non l'hanno nemmeno voluta coprire. Non hanno voluto nemmeno ricorrere ad accorgimenti, a correttivi. Come ora vedremo, hanno apportato lievi miglioramenti ma, se non è zuppa, è pan bagnato.

Onorevoli colleghi, è sufficiente prendere in considerazione il testo della Commissione e quello del « Comitato dei nove », per rendersi conto di come le questioni non trovino soluzione nei termini adeguati. Una larga fascia di elettori, vedi caso democristiani (inquilini, piccoli proprietari, piccoli risparmiatori, eccetera), deve trarre — me lo auguro — da questa occasione la netta e chiara convinzione che è inutile regalare i propri voti alla democrazia cristiana, con la speranza di veder tutelate le proprie legittime aspettative: sarebbero voti sprecati. Coloro che tendono ad eliminare la proprietà, troveranno comodo votare per i partiti di sinistra e, in particolare, per quello comunista. Ma coloro che intendono tutelare la proprietà, debbono votare a destra, e rivolgersi al nostro gruppo politico. Mi auguro che almeno questa lezione politica possa esser tratta dall'esperienza offerta da questo articolo 1-*bis*.

Dopo aver premesso che la materia regolata dall'articolo 1-*bis* non era in origine inclusa nel decreto-legge, vorrei fare un passo

indietro, come accade spesso nei romanzi dell'Ottocento.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, la prego di fare — se è possibile — un passo avanti e non un passo indietro.

SANTAGATI. Qualche volta, signor Presidente, un passo indietro consente di farne due in avanti, guadagnando così tempo e spazio. Ella ricorderà senza dubbio la famosa teoria parmenidea su Achille pie' veloce e la tartaruga. Non è mia intenzione ripeterla in questa sede, ma è evidente che il concetto di spazio e di tempo è sempre relativo. D'altra parte, Zenone (e non Parmenide, come mi suggerisce un collega, professore di lettere, a correzione della mia precedente affermazione, fondata su reminescenze scolastiche non tanto recenti) dimostra in anticipo la relatività del tempo, di cui poi Einstein ha dato la più ampia spiegazione.

Ma lasciamo stare questo argomento, perché noi siamo legati ad esigenze pratiche e non possiamo quindi sostenere che il tempo non scorre, anche se Eraclito (questa volta il ricordo è giusto) diceva: *panta rei*. Anche questa seduta, quindi, sia pure attraverso qualche laboriosa impostazione, sta fluendo e arriverà alla sua fase conclusiva.

Facendo un passo indietro (non si allarmi, signor Presidente!), si può constatare che questa volontà deformatrice era già contenuta nell'articolo unico del disegno di legge di conversione e nell'articolo 1 del decreto-legge n. 236, tanto è vero che delle originarie impostazioni del decreto-legge è stato fatto un ampio rimaneggiamento. Ma, poiché ormai l'articolo 1 è già superato, per motivi procedurali non posso ritornare più sull'argomento. Mi limiterò pertanto all'esame dell'articolo 1-bis, che nella prima parte testualmente recita: « Per i contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e stipulati successivamente alla data del 1° dicembre 1969, il canone dovuto, a decorrere dal primo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, è quello corrispondente al canone dovuto, anche se da altro conduttore », (abbiamo già detto che questa specie di vincolo da conduttore a conduttore è senz'altro discutibile) « alla data del 1° gennaio 1971 ». Vediamo il nuovo testo dell'emendamento 1-bis-9, che è stato parlorito questa mattina e che è ancora ai primi vagiti. Dice: « Nei contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad

uso di abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione » — qui è stato aggiunto un piccolo ritocco tecnico « presente legge di conversione »; ma è chiaro che la legge di cui stiamo parlando è legge di conversione, quindi direi che è una precisazione pleonastica — « stipulati successivamente alla data del 1° dicembre » — è stata tolta una copula, una congiunzione, perché non si dice « e stipulati », si dice « stipulati »; a me sarebbe sembrato, dal punto di vista puramente lessicale, più corretto dire « in corso e stipulati », perché sono due condizioni diverse; ma ad ogni modo, qui non stiamo a rivedere le virgole o le congiunzioni al Parlamento — « stipulati successivamente al 1° dicembre 1969 » — e con l'aggiunta — « fatta eccezione per quelli di cui al comma successivo » —. Qui vorrei fare una osservazione agli onorevoli colleghi che hanno redatto questo testo. Non so se l'onorevole relatore mi possa dare ragione almeno su questo (se non è presente in aula, gli sarà riferito il mio pensiero); non so se all'onorevole relatore non suoni piuttosto contorta, piuttosto oscura questa clausola « fatta eccezione per quelli di cui al comma successivo »: perché poi ho visto che l'eccezione di cui al comma successivo riguarda gli immobili locati per la prima volta successivamente al 1° gennaio 1971.

Ed allora io proporrei — questo non è un emendamento che sconvolga l'universo intero — che per la migliore intelligenza del testo (dando un contributo di pura tecnica legislativa, di pura normativa) si dica — poi discuteremo il merito, per ora sto migliorando il testo dal punto di vista puramente lessicale — « e fino al 1° gennaio 1971 »; perché dire « fatta eccezione per quelli di cui al comma successivo », non significa altro che dire « e fino al 1° gennaio del 1971 ». Mi sembra che sia più chiaro comporre in questo modo la dizione del primo comma e dire: « Nei contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione », — qui la « e » non ci vuole più perché poi viene l'altra « e » — « stipulati successivamente al 1° dicembre 1969 e fino al 1° gennaio 1971, l'ammontare del canone », eccetera.

Mi sembra che sia una norma più perspicua, che non possa dar luogo a dubbi interpretativi e mi pare quindi che vada migliorata in questo senso. Si aggiunge che per questi contratti stipulati successivamente al 1° dicembre 1969 e fino al 1° gennaio 1971 l'ammontare del canone, a decorrere dal primo

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge di conversione — ed io anche qui (per ora parlo soltanto del testo, poi parleremo del suo significato politico) mi sarei orientato a mettere un termine fisso, come abbiamo fatto in tanti altri decreti-legge, perché il cittadino capisca meglio. Perché poi, quando questi testi vengono riportati dai giornali, non si capisce più nulla; e la gente è costretta ad andare dagli avvocati, e quindi non solo ha il danno di dover subire una diminuzione patrimoniale per via di queste norme così restrittive, ma incorre anche nella beffa di dover andare a pagare l'onorario all'avvocato per farsi interpretare la legge. Quindi consiglieri che la legge fosse almeno chiara e, anziché fare tutta questa lunga perifrasi, direi « a decorrere dal giorno *tot* ». Ciò perché ritengo che, da un punto di vista rigorosamente temporale, questi decreti dovrebbero entrare tutti in vigore — sempre che ci entrino, questo non lo so — entro il 20 di giugno, anzi entro il 20 di agosto, perché il decreto è stato emanato il 19 giugno, ma è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 21 giugno, e da quella data decorrono i 60 giorni per la conversione. E se facciamo i conti, sono 9 giorni di giugno; 31 di luglio, e fanno 40; e 20 di agosto, 60. Quindi si può fare con esattezza il calcolo che questo decreto-legge sarà convertito intorno al 20 agosto. Pertanto, sarebbe più opportuno cioè che le norme decorrano dal 21 settembre, che oltretutto è l'inizio dell'autunno, che speriamo sia una stagione migliore di questa estate già abbastanza calda, a meno che non si tratti di un autunno più caldo di quello del 1969. In tal modo si comprenderebbe subito che a decorrere dal 21 settembre scatterà il blocco del canone. Il provvedimento, infatti, non prevede solo il blocco delle locazioni, ma anche il blocco dei canoni. Su questo argomento potremmo aprire la questione se sia lecito bloccare i canoni oltre che i contratti di locazione; ma tale argomento ci porterebbe molto lontano e, per economia di tempo, non intendo affrontarlo. Si potrebbe pertanto scrivere: « L'ammontare del canone, a decorrere dal 21 settembre 1974, è quello corrispondente al canone dovuto, anche se da altro conduttore, alla data del 1° gennaio 1971 ». Ciò, senza ricorrere a tante circonlocuzioni, si stabilisce che i canoni esistenti il 1° gennaio 1971 sono bloccati. Questo è il testo modificato rispetto all'originario testo della Commissione. In sostanza, dunque, si sono volute aggiungere solo le parole: « fatta eccezione per quelli di cui al comma successivo », che introducono una nuova con-

dizione qual è quella prevista dal secondo comma dell'articolo 1-bis. I canoni che riguardano locazioni stipulate dopo il 1° gennaio 1969 e fino al 1° gennaio 1971 restano dunque bloccati. Discuteremo poi il merito: per ora mi limito ad istituire un raccordo tra il testo precedente e il testo approvato questa mattina dal « Comitato dei nove ».

Una innovazione sostanziale è comunque contenuta nell'emendamento 1-bis, 3 della Commissione. Esso recita: « Qualora su tale canone siano stati comunque praticati aumenti, questi ultimi sono ridotti, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge di conversione, in misura tale che gli aumenti stessi non risultino superiori al 10 per cento del canone dovuto, anche se da altro conduttore, alla data del 1° gennaio 1971 ». Sembra di essere in presenza di un *rebus*. Volgarizziamo il concetto, facendo un esempio. Supponiamo che nel 1969 un inquilino pagasse 100 mila lire; supponiamo inoltre che, per via di aumenti, al 1° gennaio 1971 pagasse 120 mila lire e che dal 1971 al 1974 l'aumento sia arrivato a 150 mila lire. Non potrebbe superare le 132 mila lire: cioè, l'aumento deve essere ridotto a 132 mila lire, ossia le 120 mila che correavano al 1° gennaio 1971 più il 10 per cento di aumento obbligatorio. Quindi, chi percepiva un fitto di 150 mila lire, oggi se lo vede ridotto a 132 mila lire, perché l'aumento deve essere di un decimo rispetto a 120 mila lire.

Non siamo d'accordo su questa normativa. Anche il testo, in effetti, è molto contorto, mentre poteva essere più semplice. Non so perché le leggi non debbano essere chiare, accessibili a tutti. Ci vogliono gli interpreti, per le leggi che in Italia si vanno sempre più... malfacendo. Vero è che abbiamo decreti malfatti, e che quindi possiamo anche avere leggi malfatte; e non con riferimento al ministro Malfatti, che stimiamo, dico che abbiamo decreti malfatti! Ebbene, il provvedimento in esame rientra nella categoria dei decreti malfatti o, meglio, dei disegni di legge di conversione malfatti di decreti malfatti. Dunque: decreti malfatti e leggi malfatte!

Per tornare al nostro argomento, non posso ammettere che, mentre la vita in Italia ha purtroppo avuto un pauroso aumento, e e nessun prodotto costa oggi quanto costava nel 1971, i fitti debbano invece essere ridotti rispetto al valore del 1971. Può darsi che qualche proprietario di casa (per ragioni sue, perché ha un buon inquilino, perché vuol fare un atto di generosità) abbia mantenuto

l'affitto del 1974 allo stesso livello del 1971. Non me ne meraviglierei, perché ognuno può fare quello che vuole del suo immobile: lo può vendere, lo può anche regalare. Quindi, se vuole regalare una parte del canone di affitto, è padronissimo di farlo. In questo caso, si può mantenere il blocco, e dire a quel padrone di casa: tu hai voluto mantenere il fitto bloccato al 1971 per una tua ragione, che a me non interessa prendere in considerazione, e adesso non voglio turbare quell'equilibrio che tu hai concorso a formare, bloccando volontariamente, per tua pattuizione con l'inquilino, il canone. Questo, lo ammetto. Ma che, intervenuta una pattuizione, si voglia rivedere questo contratto sinallagmatico, significa che tutti gli istituti giuridici vanno a farsi benedire! Che cos'è, infatti, il contratto di locazione? È un contratto sinallagmatico, un contratto bilaterale, nel quale da un lato vi è chi concede un bene in uso, e dall'altro lato chi per l'uso di questo bene paga un corrispettivo. È come se, prendendo ad esempio un altro contratto sinallagmatico, l'*emptio-venditio* (la compravendita), si dicesse oggi: a quel prezzo che avete pattuito nel 1971, dobbiamo sostituire un altro prezzo! Direi, comunque, che in tal caso la situazione potrebbe anche essere accettabile, perché l'*emptio-venditio* viene fatta con atto pubblico, davanti ad un notaio e implica il trapasso di un bene, tanto è vero che lo Stato interviene facendo pagare l'imposta di trasferimento. Ma altrettanto non si può dire del contratto di locazione, che è un contratto privato, riguardante il conduttore e il locatore. Lo si è considerato un contratto privato tanto che nella riforma tributaria si è stabilito che i contratti di locazione fino a 50 mila lire al mese (600 mila lire l'anno) sono esenti da spese di registrazione; cioè, non hanno bisogno di essere registrati in anticipo: è sufficiente che siano registrati al momento dell'uso. Non si paga, in tal caso, alcuna soprattassa; quindi, è chiaro che quello della locazione-conduzione è un diritto molto più affievolito rispetto al diritto di compravendita. Non possiamo metterci nella condizione di interferire nei rapporti tra due cittadini privati, che liberamente hanno tra loro stipulato un contratto, altrimenti la disciplina del contratto del codice civile va a farsi benedire. Né mi si venga ad obiettare che abbiamo bloccato i contratti di locazione. Bloccare non significa interferire nella materia contrattualistica; significa semmai, per una esigenza di ordine pubblico generale, limitare in certo qual modo deter-

minati diritti. Il che è già molto, è già una vulnerazione notevole della libera disponibilità dei propri beni. Però, in materia di conduzione, quando già abbiamo bloccato il contratto di locazione, quando già si è verificata una libera pattuizione fra le parti, sul presupposto soprattutto di una liberalizzazione che già in parte si era verificata, si ha una specie di blocco *a posteriori*; qualcosa di ancora più grave, di non previsto, non regolato prima, previsto nel senso opposto prima e bloccato dopo. Dopo aver imposto il blocco, si è voluto compiere questa specie di marcia indietro con la diminuzione del canone, si è voluto imporre questa specie di ripensamento che distrugge i principi essenziali di diritto. Ora, uno Stato che non si fonda sui principi generali del diritto diventa uno Stato non di diritto ma « distorto », mi sia consentito dirlo.

Il mio gruppo politico non può avallare questa impostazione. E ripeto che noi siamo disponibili a trovare un accordo affinché agli inquilini siano date tutte le garanzie; affinché il padrone di casa (abbiamo presentato emendamenti in proposito) che gode di un certo reddito non abbia eccessive pretese; affinché l'inquilino le cui condizioni di reddito siano ridotte rispetto a quelle del padrone di casa possa godere anche di certe agevolazioni, ma non diamo il via alle speculazioni. Questa in esame non è una norma perequativa, onorevoli colleghi; non è affatto vero che con essa si ristabilisce un equilibrio: in nome di un principio che direi eversore, mi sia consentito, in nome di un principio antigiusuriero, si blocca non soltanto la disponibilità di un bene, il che può essere opinabile, ma anche la libera volontà di contrattazione delle parti, che di se stesse sono giudici migliori di un giudice astratto e amorfo.

D'altra parte, sotto l'orpello di queste norme, vengono fuori enormi ingiustizie. Che dire di quegli inquilini che sui fitti bloccati hanno potuto tanto risparmiare al punto di potersi comperare una casa sotto falso nome o anche sotto il proprio nome, perché la legge ancora non lo impedisce? Allora si verifica che un inquilino da questa legge viene favorito con un canone talmente basso che gli consente di fare i propri comodi e poi, in base a norme di altre leggi, può a sua volta inferire su suoi inquilini. Il che non è corretto né onesto.

E che dire di quanto disposto nei confronti di certi altri tipi di locazione, non ad uso di abitazione ma ad uso di depositi, botteghe e via di seguito? Come si può concepire una giustizia divisa in tanti modi? Un immobile

è soggetto al blocco se è adibito ad abitazione, mentre diventa oggetto di speculazione e di superspeculazione se non è destinato ad abitazione. Ma questo determina una inversione di tendenza nel campo dell'acquisto immobiliare! La gente non compererà più una casa, ma compererà botteghe o negozi, perché ha capito che in quel campo ci sono possibilità di contrattazione. D'altra parte, pare che la casa non possa più considerarsi il bene-rifugio di una volta: pare che il rifugio sia stato colpito dalle bombe e sia rimasto sinistrato. Allora come mai è possibile che su uno stesso immobile, se la destinazione è abitazione, cala la ghigliottina e se invece la destinazione è una bottega c'è la possibilità di alzare la saracinesca? Vorrei dai colleghi del gruppo comunista la spiegazione di questa giustizia a senso unico; debbo dire che hanno preso di mira i poveri padroni di casa, quelli poveri nel senso classico della parola. E voglio augurarmi che i padroni di casa poveri vogliano finirla di sperare in un partito comunista che possa risolvere i loro problemi. La verità è quindi che queste norme, almeno quelle fino ad ora esaminate, non sono da noi assolutamente accettabili. Vorrei poi richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su una contraddizione: infatti, a proposito di questi aumenti, prima è stato detto che erano diminuiti, poi forse la cosa è sembrata cacofonica, o forse dava la sensazione di qualcosa di più drastico e pertanto si è ricorso ad un concetto più delicato dicendo che gli aumenti erano ridotti. Ma è evidente che è una contraddizione in termini, perché un aumento non può essere evidentemente una riduzione. Ad ogni modo, anche questa considerazione la affido alla buona volontà dei compilatori del testo.

Il secondo comma oggi introdotto andrebbe modificato in questo senso: « Nel caso di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, locati per la prima volta successivamente al 1° gennaio 1971, l'ammontare del canone a decorrere dal 21 settembre — si potrebbe dire — non può superare quello corrispondente al canone iniziale della locazione anche se stipulata con altro conduttore ».

Onorevoli colleghi, il discorso relativo all'altro conduttore lo abbiamo già fatto, ed abbiamo infatti presentato emendamenti subordinati per la soppressione. Tutto ciò vincola la libera circolazione del bene; è vero che ci sono i cosiddetti beni non commerciabili, ma non mi pare che la casa rientri in questa categoria. Pertanto, questo mi sembra un altro grosso colpo di piccone al prin-

cipio della proprietà. È una questione generale che non può essere messa da parte, questa è la verità. Quindi non si può neanche qui, come del resto nel comma precedente, vincolare il canone al conduttore successivo. Con un precedente conduttore potevano esserci motivi obiettivi e subiettivi, visto che abbiamo introdotto il concetto di subiettività in questi provvedimenti. Cioè, abbiamo stabilito dei parametri dal punto di vista del reddito familiare, dal punto di vista della disponibilità del conduttore, del locatore.

Per esempio, cosa accadrebbe se una casa concessa prima in locazione ad un modesto cittadino, venisse poi successivamente locata da Agnelli o da Pirelli? Poniamo ad esempio che l'Aga Khan volesse prendere in locazione una *garçonnière* per i suoi personali capricci, dato che la religione musulmana gli consente di avere 4 mogli: in questo caso dovrebbe pagare lo stesso canone che pagava precedentemente un modesto impiegato?

Sono del parere che la locazione di per se stessa è un contratto che non può avere effetti ultrattivi; non può andare al di là del rapporto fra un conduttore e un locatore, non è un'eredità che si può trasmettere, non è possibile creare fra più successivi conduttori un rapporto a quello fra il *de cuius* e l'erede. La locazione è un contratto il cui oggetto si circoscrive e si esaurisce nel rapporto con un unico o più conduttori contemporanei in quello stesso momento.

Quindi, anche qui si è voluto travolgere, trasformare il concetto giuridico della locazione, per convertirlo in una specie di « mano morta », una specie di bene bloccato.

Abbiamo detto che le manomorte erano frutto del medio evo, frutto di una concezione superata del diritto di proprietà. Ora però le stiamo facendo rivivere, bloccando il diritto di proprietà anche attraverso la locazione: mi sembra una cosa veramente aberrante da tutti i punti di vista.

Ma vi è anche un altro punto molto importante, quello relativo al mancato aumento del canone. In questo modo si istituisce il blocco del blocco, venendo meno a quelli che erano stati gli impegni presi a suo tempo, quando questi contratti ebbero inizio. Fino al 1971, infatti, vi era la tendenza ad andare verso uno sblocco di questi contratti e poi — fino alla data del provvedimento che stiamo discutendo — un certo tipo di abitazioni erano escluse dal blocco e condotte in locazione sulla base del solo contratto deciso fra le parti. Tale contratto può naturalmente anche essere prorogato, tanto più che, con l'aria che

tira, molti inquilini hanno preteso contratti pluriennali. Ora, però, dopo che una persona ha liberamente pattuito per contratto un certo tipo di conduzione, si trova nelle condizioni, per *rescriptum principis*, per atto di imperio, di dover rinunciare ad un diritto che lo Stato gli aveva fino ad oggi garantito.

Sono colpi di mano ben difficilmente accettabili. Posso capire che i comunisti non si meravigliano, visto che sostengono che la proprietà è un furto, soprattutto quando si tratta della proprietà degli altri (perché, se è la loro, allora il furto ha delle attenuanti). Però noi non possiamo fare a meno di essere estremamente critici nei confronti di questa norma.

Avrei potuto giustificare il blocco del contratto (cosa possibilissima) ma previo un aumento, sia pure simbolico, del 5 o 10 per cento. Un aumento, cioè, che non avrebbe sicuramente portato benefici al proprietario, ma che avrebbe salvato il principio. Così invece, un appartamento che era stato condotto in locazione in regime libero viene bloccato con un doppio lucchetto, quello del canone e quello del tempo.

Noi siamo quindi decisamente contrari sia alla stesura originaria di questo articolo 1-bis e sia a quella successivamente elaborata dalla Commissione. Chiederemo pertanto innanzi tutto di sopprimere questa norma e cercheremo poi — in via subordinata — di far apporre modifiche che possano quanto meno introdurre qualche miglioramento.

Avviandomi alla conclusione, passo ad esaminare quello che — a seguito dello sdoppiamento del primo comma — è ora il terzo comma, facendo subito rilevare che, da un punto di vista puramente lessicale, sarà necessario fare riferimento non più al comma precedente ma ai commi precedenti. E veniamo all'ultimo emendamento 1-bis. 11, emendamento aggiuntivo che non era previsto nel testo della Commissione. Esso dice: « Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai commi precedenti, il conduttore di immobile adibito ad uso di abitazione ha diritto di richiedere al locatore l'importo del canone percepito dal precedente conduttore dello stesso immobile alla data del 1° gennaio 1974 o del canone iniziale, nel caso di immobile locato per la prima volta successivamente a tale data, nonché le generalità di tale conduttore. Il locatore deve comunicare le notizie di cui sopra entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ». E veramente un altro comma infelice. Intanto non è che la specificazione del concetto già enunciato prima, in base al quale il nuovo conduttore deve avere lo stesso trattamento

del precedente. Quindi valgono per questo comma tutte le critiche già avanzate in precedenza. Ma si dice « ha diritto », non « ha facoltà »: si impone per legge di richiedere al proprietario l'importo del canone precedentemente percepito. Cioè si mette al proprietario il fisco in casa. Non basta che il fisco sia annidato un po' dovunque; dobbiamo avere anche un inquilino fiscale il quale obbliga il proprietario ad esibirgli la prova del canone effettivo pagato dal precedente inquilino. Mi sembra una norma veramente pesante che oltretutto riduce moltissimo la circolazione dei beni, che — valgono le stesse considerazioni — scoraggia la gente dal comprare case, che oltretutto favorisce la litigiosità tra il padrone di casa e l'inquilino perché l'inquilino finisce con l'essere la spia fiscale del padrone di casa e il padrone di casa a sua volta cercherà la rappresaglia nei confronti dell'inquilino. Se questo è un metodo per sostituire l'anagrafe tributaria che, dopo i miliardi spesi, non funziona per mancanza di personale efficiente, questo può essere un mezzo per cominciare a reperire qualche evasore. Ora, se vogliamo fare così la riforma tributaria, saremmo caduti veramente troppo in basso.

Ho concluso il mio *excursus*. Questo articolo 1-bis, come è stato già evidenziato nel corso della discussione sulle linee generali, rappresenta una norma arbitraria, insopportabile, ingiusta, assolutamente inopportuna, che non ha niente a che vedere con il provvedimento in esame, come credo di aver dimostrato con ampiezza di argomenti. Ritengo pertanto che l'Assemblea, e soprattutto la maggioranza che sostiene questo Governo, farebbe molto meglio a respingere questo articolo 1-bis; altrimenti, a parte tutte le ingiustizie che ho evidenziato, si viene a stabilire il principio che la maggioranza non può fare niente che dispiaccia all'opposizione comunista e che — e questo è un principio ancora più grave che si evince dall'esperienza che ha portato alla formulazione di questo articolo 1-bis — mentre nella dialettica parlamentare è consentito sempre avere dei ripensamenti, qui i ripensamenti sono a senso unico, non potendo condurre al ripristino del vecchio testo. Ma non è possibile arrivare a questo, perché si alzerebbe subito la pesante mano comunista a dare l'ultimo colpo di grazia a questo Governo. Se invece la vostra logica viene capovolta, i vostri impegni vengono disattesi, gli stessi testi governativi vengono completamente trasformati, e tutto questo avviene con l'imprimatur del partito comunista, voi potete dormire sonni tranquilli. Ma

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

io credo che questi sonni tranquilli non dureranno molto, perché il popolo italiano vi darà un brutto risveglio il giorno in cui si accorgerà che ha perso tanti anni per seguire questi partiti della maggioranza governativa, e in modo particolare la democrazia cristiana e il partito socialista; e il vostro brutto risveglio sarà forse il presupposto dell'altro — vero — di tutto il popolo italiano. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Quillieri.

QUILLIERI. Cercherò di essere breve, anche perché gli argomenti sono ormai sufficientemente noti, e del resto ritengo che molte considerazioni si possono fare in maniera succinta.

Direi che la semplice cronistoria del tormentato iter di questo articolo 1-bis o dell'intero decreto-legge è sufficiente a dimostrare lo stato di profondo disagio in cui si trova la maggioranza, e a dimostrare la sua incapacità di resistere alla pressione comunista.

Vediamo schematicamente che cosa è accaduto. Il Governo aveva presentato un suo decreto-legge di proroga pura e semplice dei fitti al 31 dicembre 1974; ma nel « Comitato dei nove » e in Commissione speciale maggioranza e comunisti si sono trovati d'accordo nell'emendare radicalmente il testo, introducendo norme che avrebbero certamente meritato maggiore attenzione e che comunque non andavano inserite in un decreto-legge, sia per i dubbi di natura costituzionale che esse stesse suggeriscono, sia perché la volontà del Governo ne è uscita snaturata, con il risultato che oggi siamo di fronte a un vero e proprio testo articolato — come ieri la Presidenza ha dovuto riconoscere — e con la conseguenza che, anziché un articolo unico, siamo sostanzialmente chiamati a votare articolo per articolo.

Ciò significa che si è fatto esattamente quello che per altro verso si rimprovera al Governo, cioè di avere approfittato dei decreti-legge per inserire argomenti che andavano trattati in disegni di legge e per prefigurare anticipi di riforme. Ma, mentre al Governo si è imposto, con un certo successo, di eliminare quanto non è strettamente legato all'urgenza e alla materia fiscale, nel caso che stiamo esaminando si è invece insistito proprio nel porre in maniera confusa e caotica le premesse per una riforma, cioè per l'equo canone. È però un canone equo visto da sinistra, perché non tiene conto delle legittime

esigenze di chi ha investito denaro nel bene-casa, e che offre la certezza che nessuno ricorrerà più a questo tipo di investimento.

Il settore del risparmio nella casa versa già in grave crisi, con il risultato della progressiva paralisi nelle costruzioni e con pesanti effetti negativi sulla congiuntura economica e sull'occupazione, come lo stesso ministro Bertoldi ha riconosciuto giorni addietro.

Tornando alla cronaca dell'iter di questo provvedimento, è avvenuto che l'emendamento, che chiamerei, per brevità, « maggioranza più comunisti », non è piaciuto alla maggioranza quando esso è uscito dalla Commissione fitti. Quindi questa maggioranza, che aveva commesso l'errore fondamentale di abbandonare il testo del Governo, di uscire allo scoperto e di cadere quindi nella trappola tesa dai comunisti, ha avuto un ripensamento; si è riunita, ha convinto anche l'onorevole Achilli (il quale non so con quanto entusiasmo si sia lasciato convincere) a non insistere e ha redatto un suo emendamento all'articolo 1-bis, nel quale le precedenti disposizioni venivano notevolmente attenuate sul piano quantitativo, pur restando gravissime sul piano dei principi. Ne sono derivate le ire dei comunisti, le accuse rivolte ieri in aula dall'onorevole Spagnoli alla maggioranza di non aver mantenuto i patti (quindi il titolo de *l'Unità* « Voltafaccia della maggioranza » e quindi interventi dei comunisti, tendenti a rimettere tutto in discussione). Poi, onorevoli colleghi, si ha la comica finale: quel testo della maggioranza, che l'altra sera il presidente della Commissione in uno scatto, in un sussulto di energia, aveva presentato come ultima spiaggia della maggioranza, come testo intangibile, questa mattina è stato ulteriormente emendato, così proprio come i comunisti volevano.

Qui non ha importanza il fatto tecnico, cioè la diminuzione di una certa percentuale, lo spostamento di un termine, perché i comunisti avevano già vinto prima ed è perciò inutile cercare il vincitore di oggi. Qui importa il fatto politico, cioè che di fronte all'atteggiamento comunista non esiste una maggioranza capace di affermare autonomamente la sua volontà. Con il nuovo testo dell'articolo 1-bis si viene ad incidere sul principio della certezza del diritto e ci si inserisce pesantemente nella sfera dell'autonomia privata. Vi è anche da aggiungere che si provoca un ulteriore aumento dei canoni che saranno stipulati quest'anno, essendo logico supporre che il proprietario di un alloggio nuovo vorrà premunirsi contro la diminuzione del canone che

il Parlamento andrà certamente a votare l'anno prossimo.

È una specie di gara ad inseguimento, per cui ogni anno si raggiungono i canoni dello anno precedente, ma ogni anno diminuisce anche — questo è il fattore più preoccupante — il numero dei canoni da bloccare. Lo scorso anno i nuovi contratti sono stati, *grosso modo*, 90 mila; e dalle stime parziali, che già possediamo quest'anno, è facile prevedere che saranno molti di meno, fino a che non arriveremo alla stasi dell'edilizia, al « commissariato alloggi » e alla coabitazione. Noi ci rendiamo conto di tutto, onorevoli colleghi: delle periferie alienanti, della mancata programmazione, del disagio delle famiglie. Ma sono disagi provocati non da malefici influssi astrali, ma da errori compiuti qui dentro, errori di conduzione politica; e non ci renderemo mai conto di come si possa rimediare alla crisi degli alloggi scoraggiando i privati a costruire case.

L'articolo 1-*bis* cammina proprio in questa direzione; provocherà un contenzioso enorme tra proprietari e inquilini e in definitiva introdurrà nuovi motivi di malessere nella già tormentata società italiana. A noi riesce sempre più incomprensibile capire perché la democrazia cristiana si sia piegata a questa soluzione, che a nostro giudizio ha uno scopo politico chiarissimo: umiliare politicamente i ceti medi. Ritengo, con ciò, di aver dato ragione anche del mio emendamento 1-*bis*. 3, soppressivo dell'articolo 1-*bis*, e che intendo mantenere per le ragioni sopra esposte. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla VI Commissione (Finanze e tesoro):*

POLI ed altri: « Modifica delle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per il ripristino dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Cecina (Livorno) e Pietrasanta (Lucca) » (3072) (*con parere della I Commissione*);

*alla XII Commissione (Industria):*

GIRARDIN ed altri: « Modifica dell'articolo 4 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, concer-

nente norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti (3110) (*con parere della II e della XI Commissione*);

*alla XIV Commissione (Sanità):*

MARTINI MARIA ELETTA ed altri: « Istituzione dei consultori familiari » (3070) (*con parere della I, della IV e della V Commissione*).

#### **Trasferimento di una proposta di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo l'assegnazione in sede legislativa della seguente proposta di legge, per la quale la X Commissione permanente (Trasporti), che già l'aveva assegnata in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

SPITELLA ed altri: « Modifiche ed integrazioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente norme sulla navigazione da diporto » (3151).

Data la particolare urgenza del provvedimento, propongo altresì di derogare al termine di cui al predetto articolo 92.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

#### **Proposte di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, per i quali le sottoindicate Commissioni permanenti, cui erano già stati assegnati in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

*VII Commissione (Difesa):*

DI GIESI: « Modifica dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1940, n. 371, recante norme per la concessione di un assegno speciale agli ufficiali dell'esercito che lasciano il servizio permanente » (1204);

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

**X Commissione (Trasporti):**

« Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione dell'Italia all'esposizione internazionale di oceanografia " Okinawa '75 " » (*urgenza*) (*approvato dalla III Commissione del Senato*) (3034).

Le suddette proposte di trasferimento saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

**Autorizzazione di relazione orale.**

PRESIDENTE. Comunico che la XII Commissione permanente (Industria) nella sua seduta odierna, in sede referente, ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, recante norme per l'applicazione dei regolamenti comunitari n. 834/74 e n. 1495/74 concernenti zuccheri destinati all'alimentazione umana » (*approvato dal Senato*) (3137).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani.

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bollati. Ne ha facoltà.

BOLLATI. Questo articolo 1-bis costituisce l'aspetto più rilevante del provvedimento, direi l'aspetto più qualificante, secondo noi, in senso negativo.

Dovremmo qui aprire il discorso relativo all'abuso della decretazione d'urgenza, perpetrato sempre più spesso dal Governo. È un abuso che abbiamo già denunciato in occasione della discussione degli articoli relativi alla ristrutturazione dell'INPS, al quale proposito ci venivano sottoposti appunto provvedimenti che avrebbero dovuto trovare i loro strumenti nei decreti-legge. Denunciavamo questo abuso in quanto gli oggetti di questi decreti-legge erano vaghi e non rispondevano ai requisiti richiesti dal dettato costituzionale; denunciavamo questo abuso anche come lo strumento cui il Governo ricorre quando la maggioranza

non perviene ad una convergenza sugli specifici problemi e sulle relative soluzioni. Ritengo che anche nel caso di specie si sia fatto ricorso a questo strumento proprio perché la maggioranza non aveva idee chiare ed ha ritenuto di rimettere alle successive fasi dell'iter di questo provvedimento la valutazione del volto definitivo che esso doveva assumere. Tanto è vero che il Governo presenta un decreto-legge di pura e semplice proroga delle locazioni e poi, come abbiamo ascoltato in quest'aula, attraverso un accordo con i comunisti, si perviene alla formulazione dell'articolo 1-bis che viene successivamente superato dall'emendamento De Leonardis 1-bis. 5, al quale si è riferito esaurientemente l'onorevole Santagati. Ripeto che si tratta di un provvedimento discusso ma qualificante, pur se in senso negativo. Ciò è stato magistralmente messo in rilievo in quest'aula dall'onorevole Roberti, in sede d'illustrazione della pregiudiziale di costituzionalità, allorché ricordava che il Governo può ricorrere all'uso del decreto-legge solo quando esistano i tre presupposti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza.

Orbene, il presupposto della straordinarietà, se può riscontrarsi nella proroga pura e semplice delle locazioni (ma, come è stato messo in evidenza, tale straordinarietà è di peso esclusivamente dall'alteggiamiento del Governo, che ha aspettato fino all'ultimo momento per presentare questo provvedimento), non può essere certamente riferito all'articolo 1-bis introdotto dalla Commissione, che non ha proprio nulla di straordinario, essendo ormai diventato ordinario e normale il regime di blocco: se mai, un elemento di straordinarietà oggi potrebbe essere costituito da un provvedimento che ponesse termine al regime di blocco.

Non possiamo nemmeno dire che sia riscontrabile nel caso in esame l'elemento dell'urgenza, perché il problema in questione avrebbe ben potuto essere considerato con una maggiore riflessione, in modo da predisporre soluzioni che rispondessero effettivamente alle esigenze del settore.

Per quel che riguarda poi il presupposto della necessità, ne parleremo allorché entreremo nel merito dell'articolo 1-bis, dal cui esame è esclusa in modo assoluto, a nostro avviso, l'esistenza di questo elemento.

L'onorevole Roberti (mi preme in particolare ricordare il suo intervento) ha colpito con l'eccezione di costituzionalità gli articoli 1-bis, 2-ter e 2-quinquies; ma soprattutto il primo, perché esso introduce nel nostro

sistema di diritto privato delle locazioni un principio diverso da quello vigente, cioè introduce il principio del prezzo politico dell'alloggio. Si può essere d'accordo o meno su questa impostazione, ma credo che tutti dobbiamo convenire — se vogliamo riferirci ai principi del diritto e a quelli di carattere economico e politico — che le conseguenze economiche negative del prezzo politico debbono essere sopportate da tutta la collettività. Quando parliamo, infatti, di prezzo politico dei trasporti pubblici, vogliamo indicare un prezzo che non copre i costi, un prezzo con il quale si va incontro, invece, alle esigenze di coloro che usano il mezzo pubblico.

Ora, evidentemente l'applicazione di questo prezzo politico non elimina il maggior gravame di carattere economico, ma lo sposta nel senso di farlo sopportare da tutta la collettività. Così, ad esempio, quando parliamo di prezzo politico del pane, evidentemente noi indichiamo un prezzo attraverso il quale coloro che consumano pane o che consumano più pane vengono a pagare un prezzo che è inferiore al costo. Per coprire questa differenza tra il prezzo ed il costo si fa appello al sacrificio di tutta la collettività e non certo al solo sacrificio dei produttori di pane. Nel caso di specie, invece, si viene ad applicare un vero e proprio prezzo politico il cui onere verrebbe sopportato esclusivamente da coloro che forniscono il servizio — cioè dai proprietari degli immobili — e non da tutta la collettività.

Già da questa impostazione generale noi possiamo rilevare le storture di questo provvedimento, che abbiamo cercato di correggere con la presentazione di un emendamento che prevedeva il sussidio-casa, in modo che il principio del prezzo politico fosse ricondotto alla sua normale impostazione; in modo, cioè, che tutta la collettività sopportasse appunto questo onere che andava incontro alle necessità e alle esigenze degli inquilini.

Ora, da un punto di vista politico può essere sostenuto il prezzo politico e l'opportunità di introdurlo anche in questo caso. L'onorevole Roberti ha già detto che da parte nostra in linea di principio non vi sarebbero delle preclusioni; ma una simile decisione postula una riforma globale del sistema delle locazioni, una riforma che non può e non deve assolutamente trovare spazio in un decreto-legge, perché evidentemente coinvolge dei principi e delle soluzioni disparate che debbono essere prese in considerazione con tutta calma e tranquillità. Mi riferisco, ad esempio, alla possibilità o alle varie possibi-

lità di soluzione quali, ad esempio, il principio dell'equo canone, che può essere o meno condiviso, al principio del sussidio-casa, di cui ho parlato in precedenza, oppure al principio del riscatto — che noi abbiamo sempre sostenuto e sosteniamo — che permetta all'inquilino di diventare proprietario della casa allorquando attraverso il pagamento del canone avrà coperto il capitale e il reddito normale che l'immobile dovrebbe dare.

Da tutto questo poi deriva anche quella disparità di carattere giuridico, direi anche di equità nei confronti dei proprietari di immobili, che ha formato oggetto di un'altra pregiudiziale di incostituzionalità. Non voglio qui ripetere argomenti che sono stati già spiegati con chiarezza a questa Assemblea: siccome ormai stiamo parlando del merito di questi provvedimenti, dobbiamo mettere in evidenza che il sistema di dividere il trattamento per anni successivi non risponde e non può rispondere ad un criterio di giustizia e di equità, perché evidentemente non abbiamo il metro sicuro ed oggettivo per stabilire, ad esempio, se coloro che hanno locato un appartamento nel 1971 abbiano applicato canoni più esosi o meno esosi di coloro che hanno locato l'appartamento a partire dal 1973, e quindi abbiano lucrato un reddito maggiore o minore. Inoltre, l'aumento dei costi di produzione in campo edilizio si è verificato in modo massiccio nel 1967, ed ha investito il valore degli immobili costruiti da quella data in poi — perciò anche nel 1971 e nel 1973 — in misura quasi pari, a prescindere dalla svalutazione che ha continuato a galoppare. Se è vero che, attraverso questo provvedimento, si vogliono tutelare degli interessi sociali, dobbiamo prima identificare quali siano gli interessi sociali da tutelare. Questa identificazione non si è avuta per i motivi che, sia pure sinteticamente, ho esposto; pertanto siamo di fronte ad una norma che, a prescindere dalla sua legittimità costituzionale, è sicuramente iniqua, in quanto può colpire determinati soggetti in modo più pesante rispetto ad altri che si trovino in analoga posizione.

È stato giustamente affermato, e questo è stato il portato di tutta la legislazione vincolistica che si è succeduta in modo caotico in questi anni senza trovare mai una sistematica, che, per questa o per altre ragioni, alcuni inquilini sono effettivamente più ricchi dei proprietari della casa, e che attraverso questo provvedimento non agevoleremmo le persone che maggiormente hanno bisogno di un intervento sociale, ma le danneggerem-

mo. Direi quindi che non solamente su un piano giuridico, ma anche se un piano economico e sociale, siamo di fronte ad un provvedimento che non può raggiungere gli scopi ai quali è ispirato.

Perché siamo arrivati a questo provvedimento? Il relatore ci ha detto che oggi l'offerta sul mercato è caratterizzata da costruzioni costose, e che ciò giustificerebbe un intervento come l'attuale, che poi vedremo essere un intervento che lede l'autonomia contrattuale di coloro che hanno stipulato contratti di locazione. Ma dobbiamo anche chiederci: perché questa offerta è tipizzata da costruzioni costose? Evidentemente (e qui dovrebbe aprirsi il discorso della responsabilità politica del Governo e della maggioranza di centro-sinistra), perché è stata condotta avanti una politica urbanistica ed edilizia non preveggenze, una politica, cioè, che non ha eliminato le disfunzioni esistenti, andando incontro alla domanda e alla necessità di case che vi era sul mercato italiano.

Quando il relatore aggiunge che non intende entrare nel merito di questa politica di carattere urbanistico ed edilizio, evidentemente lo fa *pro domo sua*; ma noi dell'opposizione non possiamo non sottolineare che la situazione odierna è un portato del fallimento della politica urbanistica e della politica edilizia del Governo e della maggioranza, il che significa in modo più specifico il fallimento della GESCAL, il fallimento degli istituti per le case popolari, il fallimento persino di quella politica di edilizia convenzionata che poteva costituire uno strumento assai valido per la soluzione del problema della casa in Italia.

Si è così arrivati alla formulazione del nuovo testo dell'articolo 1-bis, il quale tuttavia non ne muta il principio ispiratore, il principio (non so se voluto, ma che riterrei tale, dal momento che il primo testo fu concordato con il partito comunista) il principio — dicevo — della violazione dell'autonomia, della violazione della libertà contrattuale, che non è solamente un principio del nostro codice civile, ma è un principio generale del nostro diritto.

Più volte in questa sede abbiamo affermato la nostra propensione a convertire in legge il decreto-legge, quando era stato presentato come articolo unico, cioè per la proroga pura e semplice dei canoni delle locazioni, operando anche una forzatura su noi stessi, perché già la proroga del termine di durata del contratto viola indubbiamente,

sia pure solo parzialmente, l'autonomia contrattuale. Dico che la viola solo parzialmente perché nel nostro codice civile sono contemplati casi in cui un contratto, arrivato a determinate scadenze, si considera prorogato ad un'altra scadenza allorché non vi siano determinate manifestazioni di volontà delle parti, poiché la mancata manifestazione di volontà delle parti viene assunta dal nostro codice come un consenso alla proroga: quindi, non verrebbero violate né la libertà né l'autonomia contrattuale. Ma quando si arriva ad imporre una diminuzione dei canoni di locazione, liberamente contrattati tra le parti (canoni di locazione che si sono ormai consolidati nel tempo), ai quali si aggiunge pertanto, oltre alla contrattazione, al negozio giuridico, il tempo trascorso e l'adempimento delle clausole contrattuali; quando cioè si va ad incidere su questo tipo di contrattazione privata, allora veramente si violano, attraverso una norma di sfondamento, i principi generali del nostro codice. Si tratta, evidentemente, di un cedimento nei confronti delle sinistre e non tanto perché, attraverso questo provvedimento, si viola il diritto di proprietà, che dev'essere difeso, quanto perché si viola anche il principio di libertà contrattuale che, indirettamente, attraverso l'erosione, lo smantellamento degli strumenti attraverso i quali esso si esplica, comporta nuovamente la violazione del principio di proprietà. La stessa cosa avviene quando si cerca di espropriare il bene immobiliare del cittadino attraverso l'esproprio del reddito: evidentemente quando il capitale non ha reddito, esso non ha più significato, non ha più alcuna ragione d'essere.

Ecco allora che il sacrificio viene imposto solo ai piccoli proprietari dal momento che, come ognuno di noi sa perfettamente — in special modo chi esercita l'avvocatura — le grosse società immobiliari, nella prassi quotidiana, riescono sempre, attraverso espedienti più o meno leciti, a salvarsi da queste imposizioni e da queste restrizioni. Il proprietario di un unico appartamento, invece, non riesce purtroppo a trovare, anche a causa delle disfunzioni dell'amministrazione della giustizia nel nostro paese, gli strumenti per tutelare i suoi diritti. Da ciò il sacrificio, di cui parlavo poc'anzi, derivante sia dallo stesso provvedimento in esame, sia dalla mancanza di strumenti idonei a tutelare il piccolo proprietario che spesso ha un reddito inferiore a quello dell'inquilino che abita la sua casa.

Si colpisce inoltre con il decreto-legge in esame un settore fondamentale dell'economia nazionale, oggi in gravissima crisi, e cioè il settore edilizio. Data l'esperienza ultradecennale che abbiamo in materia di fitti, di proroghe e di blocchi di canoni di locazione, ci sembra che queste norme presuppongano delle estensioni anche al di là delle date in esse contenute e pongano già per il futuro un presupposto per la loro estensione anche alle case di nuova costruzione. Evidentemente tutto questo non può costituire che un disincentivo per l'edilizia privata, per l'impresa privata nel settore edilizio, con le conseguenze di carattere restrittivo nelle disponibilità di case che tutti possono benissimo valutare.

Tutto questo si inserisce, signor Presidente, onorevoli colleghi, in una situazione economica che non può recepire provvedimenti di questo genere. Siamo giunti, cioè, alla punizione del risparmio; punizione del risparmio che purtroppo è diventata — e lo constatiamo ogni giorno — un indirizzo generale dell'attuale maggioranza. Pochi giorni fa, in sede di Comitato ristretto delle Commissioni riunite giustizia e lavoro, discutendosi della pensione di invalidità degli avvocati, si è giunti a delineare il principio in base al quale verrebbe negata la pensione di invalidità agli avvocati i quali, nel momento in cui vengono accertati invalidi, abbiano un reddito, naturalmente non di lavoro, superiore a 4 milioni. Il che significa — ed è un esempio eclatante e significativo in ordine all'indirizzo generale della politica di punizione del risparmio che viene perseguita — che l'avvocato che per venti anni ha lavorato e risparmiato, ed ha investito in un appartamento di 30 milioni dal quale percepisce un reddito di 4 milioni, non ha diritto alla pensione di invalidità. Però quell'avvocato che ha lavorato anch'egli per venti anni e che ha dilapidato i 30 milioni che ha guadagnato, ha diritto alla pensione di invalidità. Sono delle cose veramente assurde e abnormi che ci rifiutiamo di prendere in considerazione.

E tutto questo — dicevo — inserito in una situazione generale di carattere politico, economico e sociale che non può recepire provvedimenti di questo genere. Siamo di fronte ad una crisi del mondo economico e del mondo del lavoro che viene denunciata dagli stessi ministri allorché ci dicono che probabilmente in autunno avremo qualche milione di disoccupati. Evidentemente questo grosso pericolo, questa massiccia disoccupazione che si profila davanti a noi non potrà non incidere sulla media e piccola industria, determinando

una crisi conseguente, aggravata dalla restrizione del credito e dalla torchiatura fiscale. Ci troviamo già di fronte, per i motivi che ho detto, al malessere delle categorie professionali e artigianali le quali dovranno subire altrettante e più pesanti torchiature di carattere fiscale.

I componenti di tali categorie sono in generale — e non soltanto questi — i risparmiatori, coloro che hanno investito i loro risparmi di anni e anni di lavoro in un piccolo immobile ed ora saranno maggiormente colpiti da questo provvedimento assurdo che assolutamente non possiamo condividere. Ci troviamo di fronte al tentativo della massificazione proprio delle categorie autonome, delle categorie professionali, sul solco di un indirizzo che è stato segnato dal partito comunista e che purtroppo viene recepito da questa maggioranza cieca, che di fronte a provvedimenti di questo genere, che vengono a dissolvere i principi di carattere giuridico, di carattere economico-sociale della nostra società, non vedono o forse vedono ed aderiscono a questo processo di disgregazione del nostro paese. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Petronio. Ne ha facoltà.

PETRONIO. È a causa di questo articolo 1-bis che noi siamo subissati di discorsi e di manovre politiche le quali si svolgono all'ombra dei discorsi. Questo articolo 1-bis indubbiamente meritava e merita di essere abbondantemente discusso, e abbondantemente vivificato nel suo senso politico, reale. Ci troviamo di fronte ad un articolo che trasforma questo modesto provvedimento di proroga in una lesione alle fondamenta della cosiddetta certezza del diritto. Dico ciò perché ormai così può essere definita la certezza del diritto da ora in poi anche forse dai giuristi, dal momento che in sede legislativa questa certezza del diritto, alla quale tengono molto giuristi e avvocati, comincia ad essere notevolmente appannata dopo che con legge si va ad incidere sulla libera volontà privata delle parti in un contratto.

Avevamo cominciato con l'idea di prorogare il blocco dei fitti. Successivamente, in seguito ad un accordo con le sinistre, il Governo aveva presentato un emendamento; a questo punto alte grida si sono levate da vasti settori piuttosto importanti, anche dal punto di vista elettorale, del nostro paese e pertanto si è tornati sull'argomento e si sono ridotte certe percentuali. Infatti, l'onorevole Erminero

ha difeso l'articolo 1-*bis* dicendo che in fondo in certi casi vi è una notevole, evidente rendita parassitaria del nostro paese, cercando di portare il discorso sul problema della diminuzione dei canoni di locazione. Per noi invece il problema va spostato, come avrete ben capito da tutti gli interventi svolti fino ad ora. Vi è un problema di incostituzionalità, che abbiamo sollevato; vi è un problema di merito che stiamo illustrando e vi sono problemi giuridici illustrati abbondantemente. Rimangono le questioni politiche.

Ora una legge non vale certamente per le percentuali che reca in sé, ma viceversa vale per il senso politico che sottende, per le dichiarazioni che sono scritte nei giornali ufficiali di partito, per le dichiarazioni che si rilasciano alla stampa, per il trionfalismo che i socialisti portano a cagione di tutto questo, per il trionfalismo che, con delegazioni e cartelli, il partito comunista muove persino all'angolo del nostro palazzo, o con manifesti affissi sui muri di tutta Roma; vale, quindi, non tanto come miniriforma, come riforma concessiva che si vuole fare, quanto per quella breccia che le forze di sinistra sono convinte di aver cominciato ad aprire attraverso un modesto provvedimento di proroga.

Tale è il senso politico di tutta questa discussione, questo è il senso politico, oltre che giuridico, dell'opposizione della Destra nazionale all'articolo 1-*bis* che viene a distorcere completamente il provvedimento al nostro esame.

Da una parte, quindi, una miniriforma, l'esultanza delle masse popolari e delle delegazioni: dall'altra, l'affermazione che si è affrontato un problema e lo si è risolto, mentre noi sappiamo benissimo che i problemi vengono affrontati molto raramente e forse mai vengono risolti, come invece pretende di fare la logica marxista, che crede di poter risolvere tutti i problemi e di portare la pace e la quiete negli animi e, in generale, in tutte le classi sociali.

Questo articolo è un alibi sostanziale, una copertura della carenza, dell'ignoranza, dell'incapacità, dell'impossibilità di agire dello Stato nel settore dell'edilizia.

Questa è la realtà: lo Stato non riesce a finanziare nemmeno il 5 per cento dell'edilizia pubblica; con una legge « sulla casa » non si sono costruite le case; in Italia si parla di case da venti anni a questa parte ma le case non sorgono (le case per i poveri, naturalmente, per i meno abbienti); nelle casse dell'edilizia pubblica non vi sono soldi per costruire case perché con i 3.300 miliardi di

Lauricella non si è costruito neppure un decimo del fabbisogno in tre anni, a meno che non si intendano fare i calcoli sulla base dei 9 metri quadrati per persona ritenuti sufficienti in Russia dove si vive in quattro persone in due stanzette. Ma certo non si può fare questo discorso ad un proletariato come il nostro, che ha ben altre esigenze.

E allora, di fronte a questa impossibilità, a questa incapacità, a che cosa si ricorre? Alla tassa sul macinato! Si ricorre alla diminuzione dei canoni di locazione, prendendo cioè l'altro corno del problema: è il classico modo per non fare politica, per non affrontare e per non tentare nemmeno di risolvere i problemi, per eluderli.

Si abbassano gli affitti visto che non si possono costruire case, ma noi ci chiediamo: non si possono o non si vogliono? E poi: si devono costruire o forse non è necessario farlo nella maniera in cui si vorrebbero costruire?

Noi viviamo in un momento di particolare crisi e diciamo al Governo: attenzione! L'onorevole Barca scrive su *l'Unità*: abbiamo strappato questo, abbiamo strappato quest'altro al Governo (ecco il motivo demagogico), ma non dobbiamo dimenticare che il ministro del lavoro Bertoldi ci ha preannunciato per l'autunno un milione di disoccupati. Noi non sappiamo se saranno un milione o mezzo milione. Forse arriveranno anche quelli della *Volkswagen* ma, in ogni caso, un dato certo — portato anche dalla stampa di sinistra — è che per l'autunno avremo centomila disoccupati nel settore dell'edilizia.

Un settore, questo, che è in crisi, sia che si tratti di edilizia privata sia che si tratti di edilizia pubblica. I costi sono in aumento e gli scioperi hanno contribuito notevolmente a creare questa situazione: ogni agitazione sindacale comporta, più o meno, un aumento del 50 per cento del costo della mano d'opera. Una mano d'opera che non è qualificata: chi non sa fare nulla va a finire nel settore dell'edilizia, che è un po' il *refugium peccatorum*, e alla fine il suo lavoro finisce per non rendere bene, il prodotto costa di più, viene venduto ad un prezzo maggiore e si alimenta, anche sotto questo profilo, l'inflazione. Inoltre, quando la mano d'opera non è buona, i tempi di costruzione diventano più lunghi: una volta per costruire una casa ci volevano otto mesi, oggi ne servono sedici e, se continua questo stato di dequalificazione della mano d'opera, in futuro ce ne vorranno forse anche ventiquattro.

A tutto questo si aggiunga che nel settore pubblico manca, oltre ad un adeguato finan-

ziamento, anche un piano, una legge urbanistica. Questa è la realtà: manca una programmazione, manca un qualsiasi concetto base, manca un'idea fondamentale.

Noi, parallelamente ad altre mancate scelte, non abbiamo fatto neppure la famosa scelta sul modello di sviluppo. È curioso rilevare che di certi problemi si parla quando fa comodo, magari quando fa comodo varare il nuovo Governo Rumor, come scriveva il *Corriere della sera*: Rumor prepara e presenta il nuovo modello di sviluppo. Dopo di che, non abbiamo visto alcun modello e alcuno sviluppo.

Non avendo fatto questa scelta, noi non sappiamo come comportarci nei confronti dei problemi dell'avvenire, e non dei problemi dell'anno tremila, ma dei problemi che dovranno essere affrontati nel giro di un decennio o di un ventennio. Sappiamo che tra 26 anni l'Italia avrà più di 100 milioni di abitanti; che secondo certe stime il 65 per cento abiterà in otto grandi centri; che Milano avrà 10 milioni di abitanti e Roma 8 milioni.

E allora un Governo che ha la pretesa di essere il Governo delle riforme, che vuole addirittura l'appoggio del partito delle riforme per potere operare ed incidere nella società, che vuole uscire dalla tematica di un giorno o di un mese o del modesto provvedimento di proroga, ha anche il dovere di dirci che cosa ha intenzione di fare in ordine a questi grandi problemi della civiltà urbana del ventesimo secolo; come vuole risolvere il problema dei 10 milioni di persone che vivranno a Milano o degli 8 milioni che vivranno a Roma; come vuole affrontare i problemi dell'ecologia; i problemi dei trasporti in queste megalopoli. Vuole che la città sia a misura d'uomo o, come scrive uno scrittore inglese, che si facciano addirittura gli uomini a misura e a dimensione delle città del duemila? Intende che questi mostri urbani crescano davvero, o vuole operare un'opera di drenaggio? Vuole cancellare il dettato fondamentale della legge urbanistica del 1942, che si proponeva di impedire un eccessivo inurbamento, di mantenere un equilibrio tra città e campagna, di mantenere un equilibrio tra industria e agricoltura? Non ci ha dato una risposta, non ci ha detto assolutamente niente attorno a questi problemi. Il principio del grado zero di sviluppo è accettato dal Governo, oppure il Governo è per un aumento del prodotto nazionale lordo o per una sua diminuzione, come invece avverrà? Quale tipo di scelta di civiltà, di scelta politica, di scelta

sociale, porta avanti il Governo? Nulla, assolutamente nulla. Della legge urbanistica, che dovrebbe essere il fondamento nel mondo dell'urbanistica di queste grandi ideologie del centro-sinistra, non sentiamo più parlare. Abbiamo prorogato la legge n. 1167; manca ancora un anno dei due anni di proroga previsti: sei o sette mesi se ne sono andati per attuare la nuova legge urbanistica ed è assurdo pensare che si possa fare una legge urbanistica in così poco tempo; faremo un'altra legge di proroga per la legge n. 1167 che prorogava a sua volta altri termini; andremo così avanti senza praticamente affrontare i problemi.

Ci siamo così trovati in una situazione che è veramente drammatica da ogni punto di vista. Tentiamo di procedere per ritocchi, aumentando o diminuendo percentuali, eludendo i problemi, non costruendo case, ma diminuendo forzatamente i canoni di affitto e non tenendo conto di certi principi fondamentali del diritto. Si procede in questo modo.

Concludendo, noi ribadiamo la nostra opposizione al provvedimento in esame. Tutti i motivi di tale nostra opposizione sono stati ampiamente enunciati e documentati. Ma, nonostante tutto, resta la volontà della maggioranza di approvare questo articolo 1-bis, sia pure in una diversa formulazione per quanto riguarda le percentuali. Noi pensiamo che si possa adattare a questa volontà della maggioranza, alla volontà di questa classe politica, per definire bene il valore « alibistico » del disegno di legge, e per definire bene il suo valore morale e politico, una frase di Vilfredo Pareto, il celebre sociologo (anche se non celebre oggi come Franco Ferrarotti, ma ai suoi tempi studiato nelle università) che, nei *Sistemi socialisti*, scriveva: « Gli uomini sono purtroppo spesso alla ricerca di qualcuno da spogliare. A volte si spogliano gli ebrei; nei paesi cattolici si spogliano i protestanti, in quelli protestanti i cattolici. A volte si prendono di mira gli stranieri: una regione può concepire l'idea di spogliarne un'altra. Preoccupati di trovare chi spogliare, gli uomini trascurano le conseguenze negative che si determinano qualora si consumi il capitale e non si proceda ad un diverso e migliore investimento del risparmio. Talché lo Stato, d'altra parte, alla fine, non può più chiedere nulla alla privata iniziativa, perché questa, attraverso la continua e progressiva spoliatura, non ha più i mezzi economici necessari per una qualsiasi intrapresa ».

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

Mi pare che in fine, citando questo maestro, si possa concludere che questa non è una politica di riforme: è una pura e semplice politica di spoliazione. (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli emendamenti all'articolo 1-bis del decreto-legge, introdotto dalla Commissione.

Avverto che la Commissione ha presentato i seguenti emendamenti riferiti a tale articolo:

*Sostituire il primo comma con i seguenti:*

Nei contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, stipulati successivamente al 1° dicembre 1969, fatta eccezione per quelli di cui al comma successivo, l'ammontare del canone, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge di conversione, è quello corrispondente al canone dovuto, anche da altro conduttore, alla data del 1° gennaio 1971. Qualora su tale canone siano stati comunque praticati aumenti, questi ultimi sono ridotti, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge di conversione, in misura tale che gli aumenti stessi non risultino superiori al 10 per cento del canone dovuto, anche se da altro conduttore, alla data del 1° gennaio 1971.

Nel caso di immobili urbani, adibiti ad uso di abitazione, locati per la prima volta successivamente al 1° gennaio 1971, l'ammontare del canone, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge di conversione, non può superare quello corrispondente al canone iniziale della locazione, anche se stipulata con altro conduttore.

1-bis. 9.

**Commissione.**

*Al secondo comma, sostituire le parole: a norma del comma precedente, in quanto applicabile, con le parole: a norma dei commi precedenti, in quanto applicabili.*

1-bis. 10.

**Commissione.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Ai fini della applicazione delle norme di cui ai commi precedenti, il conduttore di immobile adibito ad uso di abitazione, ha diritto di richiedere al locatore l'importo del canone percepito dal precedente conduttore

dello stesso immobile alla data del 1° gennaio 1971, o del canone iniziale nel caso di immobile locato per la prima volta successivamente a tale data, nonché le generalità di tale conduttore. Il locatore deve comunicare le notizie di cui sopra entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

1-bis. 11.

**Commissione.**

È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 1-bis.*

1-bis. 3.

**Quillieri, Giomo, Serrentino.**

L'onorevole Quillieri ha facoltà di illustrarlo.

**QUILLERI.** Lo considero svolto nel mio precedente intervento, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 1-bis col seguente:*

I canoni di affitto degli immobili di civile abitazione, stabiliti per accordo tra le parti, per le decorrenze dal 1° gennaio 1972 al 30 giugno 1975, locati per la prima volta perché relativi a nuove costruzioni o a fabbricati ricostruiti o modificati, o per i quali non sia comunque possibile fare riferimento a canoni precedentemente applicati, possono essere revisionati, per la loro congruità, a richiesta dei locatari, da apposite commissioni comunali di verifica fitti, da costituire entro 60 giorni dalla data di presentazione della prima domanda di revisione, fatta al sindaco del comune.

Le suddette commissioni verranno nominate con decreto del presidente della giunta regionale e saranno composte da:

1) un esperto in materie giuridico-economiche designato dal presidente del tribunale nel cui circondario è compreso il comune, che la presiede;

2) da un delegato dal sindaco del comune;

3) da un rappresentante degli inquilini, residente nel comune, sorteggiato da terne proposte dalle rispettive associazioni;

4) da un rappresentante di proprietari, residente nel comune, sorteggiato da terne proposte dalle rispettive associazioni;

5) da un esperto in materia edilizia estratto a sorte da terne proposte dalle associazioni degli ingegneri e architetti e dei geometri.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

Le commissioni nominano nel loro seno un vice-presidente.

I comuni con popolazione superiore ai 200 mila abitanti, qualora se ne presenti la necessità, possono nominare più di una commissione, ma mai in numero superiore ad una ogni 200 mila abitanti.

Le commissioni, ricevute dal sindaco le istanze di revisione presentate dagli interessati, debitamente documentate, procedono con parere insindacabile, alla valutazione del fitto, da valere con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Il canone di affitto verrà determinato tenendo conto dei seguenti elementi:

a) quota corrispondente alla remunerazione del capitale investito determinata sulla base del costo convenzionale dell'appartamento (da stabilire in relazione a dati oggettivi e nei limiti dei massimi e minimi risultanti da apposite tabelle determinate annualmente con decreto del ministro dei lavori pubblici d'intesa con le regioni interessate) riferito alla data del contratto e tenendo conto del tasso di interesse del 4,50 per cento in ragione di anno;

b) quota per servizio di custodia e portierato, di pulizia, di riscaldamento, di ascensori, e di altri eventuali servizi derivanti da usi e consuetudini locali (sulla base della spesa effettiva), nonché per consumi di acqua ed energia elettrica relativi alle parti comuni, per contributo fognatura, e per l'asporto dei rifiuti solidi.

1-bis. 1.

**Ascari Raccagni.**

L'onorevole Ascari Raccagni ha facoltà di svolgerlo.

ASCARI RACCAGNI. Signor Presidente, lo considero assorbito dall'emendamento della Commissione, e pertanto lo ritiro.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma con i seguenti:*

Nei contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati successivamente al 1° dicembre 1969 ed entro e non oltre il 1° gennaio 1971, gli eventuali aumenti del canone pattuiti, anche con altro conduttore, posteriormente al 1° gennaio 1971, sono diminuiti a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della pre-

sente legge, in misura tale che gli aumenti stessi non risultino comunque superiori al 15 per cento del canone dovuto alla data del 1° gennaio 1971.

Nel caso di immobili urbani, destinati ad uso di abitazione, locati per la prima volta posteriormente alla data del 1° gennaio 1971, il canone attualmente dovuto dal conduttore è diminuito, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nella misura del 10 per cento qualora il contratto sia stato stipulato entro e non oltre il 1° gennaio 1973 e del 15 per cento qualora il contratto sia stato stipulato successivamente al 1° gennaio 1973. Tali diminuzioni non si applicano nel caso in cui il canone iniziale della locazione, anche se pattuito con altro conduttore, non sia stato aumentato. Nel caso in cui, invece, l'eventuale aumento del canone iniziale, anche se pattuito con altro conduttore, risulti di importo inferiore alle suddette misure percentuali di diminuzione, il canone attualmente dovuto dal conduttore è diminuito, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, in misura percentuale pari a quella dell'aumento effettivamente praticato.

1-bis. 5. **De Leonardis, Achilli, Radi, Di Giesi, Spittella, Schiavon, Truzzi, Merli.**

L'onorevole De Leonardis ha facoltà di svolgerlo.

DE LEONARDIS. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. All'emendamento 1-bis 9 della Commissione è stato presentato il seguente subemendamento:

*« Aggiungere all'emendamento 1-bis 9 della Commissione il seguente comma:*

Nel caso di immobili urbani, destinati ad uso abitazione, locati per la prima volta posteriormente alla data del 1° gennaio 1973, il canone dovuto è quello iniziale diminuito del 10 per cento a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ».

0. 1-bis. 9. 1.

**Todros, Busetto, Spagnoli.**

Sono stati presentati altresì i seguenti subemendamenti all'emendamento 1-bis 5:

*Sostituire il primo comma con i seguenti:*

Nei contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, in corso

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati successivamente al 1° dicembre 1969 gli eventuali aumenti dei canoni pattuiti, anche con altro conduttore, posteriormente al 1° gennaio 1971, sono diminuiti a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, in misura tale che gli aumenti stessi non risultino comunque superiori al 10 per cento del canone dovuto alla data del 1° gennaio 1971.

Nel caso di immobili urbani, destinati ad uso abitazione, locati per la prima volta posteriormente alla data del 1° gennaio 1971, il canone dovuto è quello corrispondente al canone iniziale della locazione.

Nel caso di immobili urbani, destinati ad uso abitazione, locati per la prima volta posteriormente alla data del 1° gennaio 1973 il canone dovuto è quello attuale diminuito del 10 per cento a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

0. 1-bis. 5. **6. Busetto, Spagnoli, Ciai Trivelli Anna Maria, Todros, Carrà, Baldassi, Ciuffini, Sbriziolo De Felice Eirene, Ferretti, Perantuono.**

*Al primo comma sopprimere le parole: e non oltre il 1° gennaio 1971.*

0. 1-bis. 5. **7. Todros, Spagnoli, Busetto, Ciai Trivelli Anna Maria, Carrà, Baldassi, Ciuffini, Sbriziolo De Felice Eirene, Ferretti, Perantuono.**

*Al primo comma sostituire le parole: superiori al 15 per cento del canone, con le parole: superiori al 5 per cento.*

0. 1-bis. 5. **9. Busetto, Spagnoli, Todros, Ciai Trivelli Anna Maria, Carrà, Baldassi, Ciuffini, Sbriziolo De Felice Eirene, Ferretti, Perantuono.**

*Al primo comma sostituire le parole: superiori al 15 per cento del canone, con le parole: superiori al 10 per cento del canone.*

0. 1-bis. 5. **8. Todros, Spagnoli, Busetto, Ciai Trivelli Anna Maria, Carrà, Baldassi, Ciuffini, Sbriziolo De Felice Eirene, Ferretti, Perantuono.**

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Per i contratti di locazione di immobili urbani destinati ad uso di abitazione, in

corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e locati per la prima volta posteriormente alla data del 1° gennaio 1971, il canone dovuto a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge è ridotto alla misura del canone iniziale anche se stipulato con altro conduttore.

0. 1-bis. 5. **10. Todros, Spagnoli, Busetto, Ciai Trivelli Anna Maria, Carrà, Baldassi, Ciuffini, Sbriziolo De Felice Eirene, Ferretti, Perantuono.**

*Al secondo comma sostituire le parole: nella misura del 10 per cento, con le parole: nella misura del 15 per cento.*

0. 1-bis. 5. **11. Busetto, Todros, Spagnoli, Ciai Trivelli Anna Maria, Carrà, Baldassi, Ciuffini, Sbriziolo De Felice Eirene, Ferretti, Perantuono.**

*Al secondo comma sostituire le parole: e del 15 per cento, con le parole: e del 20 per cento.*

0. 1-bis. 5. **12. Todros, Spagnoli, Busetto, Ciai Trivelli Anna Maria, Carrà, Baldassi, Ciuffini, Sbriziolo De Felice Eirene, Ferretti, Perantuono.**

*Al secondo comma sopprimere il secondo paragrafo dalle parole: Tali diminuzioni, sino a: effettivamente praticato.*

0. 1-bis. 5. **13. Todros, Spagnoli, Busetto, Ciai Trivelli Anna Maria, Carrà, Baldassi, Ciuffini, Sbriziolo De Felice Eirene, Ferretti, Perantuono.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Ogni patto contrario alla presente legge è nullo. Il conduttore ha diritto di ripetere le somme corrisposte oltre i limiti stabiliti nelle norme che precedono anche trattenendone l'importo sui fitti da corrispondere.

0. 1-bis. 5. **14. Spagnoli, Todros, Busetto, Ciai Trivelli Anna Maria, Carrà, Baldassi, Ciuffini, Sbriziolo De Felice Eirene, Ferretti, Perantuono.**

Vorrei chiederle, onorevole Todros, se la presentazione del suo primo subemendamento implica il ritiro degli altri subemendamenti. Ha comunque facoltà di svolgerli.

TODROS. Signor Presidente, ritiro il subemendamento Busetto 0. 1-bis. 5. 6 e il mio subemendamento 0. 1-bis. 5. 7 in quanto as-

sorbiti dal testo della Commissione; ritiro anche, per lo stesso motivo, i subemendamenti Busetto 0. 1-bis. 5. 9 e 0. 1-bis. 5. 11, nonché i miei subemendamenti 0. 1-bis. 5. 8, 0. 1-bis. 5. 10, 0. 1-bis. 5. 12 e 0. 1-bis. 5.13. Ritiro altresì il subemendamento Spagnoli 0. 1-bis. 5. 14 in quanto assorbito dal subemendamento della Commissione.

Per quanto riguarda il nostro subemendamento 0. 1-bis. 9. 1, lo do per svolto, riservandomi di prendere la parola in sede di dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

*Al primo comma sopprimere le parole: anche con altro conduttore.*

0. 1-bis. 5. 1. **De Marzio, Pazzaglia, Tassi, Tremaglia, de Vidovich, Borromeo D'Adda, Cassano, Guarra, Bollati, Galasso, Dal Sasso.**

*Al secondo comma sopprimere le parole: iniziale, anche se pattuito con altro conduttore.*

0. 1-bis. 5. 5. **De Marzio, Pazzaglia, Tassi, de Vidovich, Cassano, Trantino, Borromeo D'Adda, Galasso, Bollati, Tremaglia, Dal Sasso.**

L'onorevole De Marzio ha facoltà di svolgerli.

**PAZZAGLIA.** Li ritiriamo, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti subemendamenti all'emendamento De Leonardis 1-bis. 5:

*Al primo comma sostituire le parole: comunque superiori al 15 per cento, con le parole: comunque superiori al 20 per cento.*

0. 1-bis. 5. 2. **De Marzio, Pazzaglia, Roberti, Tassi, Bollati, Petronio, Guarra, Tremaglia, Baghino, Valensise, Tripodi Antonino, Sponziello.**

*Al secondo comma sostituire le parole: nella misura del 10 per cento, con le parole: nella misura del 5 per cento.*

0. 1-bis. 5. 3. **De Marzio, Pazzaglia, Tremaglia, Roberti, Guarra, Bollati, Petronio, Valensise, Sponziello, Baghino, Tassi, Galasso.**

*Al secondo comma sostituire le parole: e del 15 per cento, con le parole: e del 10 per cento.*

0. 1-bis. 5. 4. **De Marzio, Pazzaglia Roberti, Guarra, Tassi, Tripodi Antonino, Petronio, Delfino, Valensise, Bollati, Baghino, Tremaglia, Galasso, Sponziello.**

Poiché tale emendamento è stato ritirato, i subemendamenti testé letti ed originariamente ad esso relativi valgono come riferiti, in quanto compatibili e salvo coordinamento, al complesso degli emendamenti presentati dalla Commissione all'articolo 1-bis.

**VALENSISE.** Chiedo di svolgerli io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VALENSISE.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, l'emendamento della maggioranza 1-bis 5 è stato ritirato e sostituito, nel primo comma, da un emendamento, che ha apparentemente trasformato l'articolo 1-bis. Sostanzialmente tuttavia non si è potuto, per le ragioni politiche che sono state illustrate poco fa dai colleghi che mi hanno preceduto, rinunciare al principio della riduzione del canone, nella lotta contro il quale noi siamo isolati. Noi non riteniamo accettabile tale principio e, attraverso il nostro emendamento, cerchiamo di migliorarlo. La prima parte dell'emendamento della Commissione 1-bis. 3 così recita: « Nei contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, stipulati successivamente al 1° dicembre 1969, fatta eccezione per quelli di cui al comma successivo, l'ammontare del canone... è quello corrispondente al canone dovuto, anche se da altro conduttore, alla data del 1° gennaio 1971 ». Si crea quindi una situazione di blocco per i canoni disciplinati da tale norma e la Commissione, per ragioni politiche, per la particolare maggioranza che si è formata, anche con l'accordo intervenuto con l'estrema sinistra, ha cercato di colpire gli aumenti praticati. Prosegue l'emendamento della Commissione: « Qualora su tale canone siano stati comunque praticati aumenti, questi ultimi sono ridotti, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge di conversione, in misura tale che gli aumenti stessi non risultino superiori al 10 per cento del canone do-

vuto, anche se da altro conduttore, alla data del 1° gennaio 1971 ».

In tale situazione si è creato un peggioramento per i risparmiatori e per i proprietari di casa, che hanno avuto la ventura di stipulare contratti nel periodo compreso tra il 1° dicembre 1969 e il 1° gennaio 1971. Si prevedeva che gli aumenti potessero raggiungere il 15 per cento, ma la Commissione ha dovuto subire un compromesso per mitigare le proteste dell'estrema sinistra e l'aumento è stato ridotto al 10 per cento.

Per le ragioni esposte, noi insistiamo sul subemendamento De Marzio O. 1-bis. 5. 2, ritenendo che gli aumenti debbano essere portati almeno al 20 per cento. La misura del 20 per cento ha una logica, in quanto è un aumento presso a poco pari al coefficiente di svalutazione intervenuto tra il 1969 ed oggi. Non si vede dunque per quale motivo non si debbano adeguare i canoni all'aumento del costo della vita. Stabilire la percentuale del 20 per cento costituirebbe un atto di giustizia, dovuto ai risparmiatori che hanno investito i loro capitali in appartamenti e che non possono essere frustrati da una diminuzione, quale quella prevista dall'emendamento della Commissione.

Nella stessa logica sono gli altri subemendamenti De Marzio O. 1-bis. 5. 3 e O. 1-bis. 5. 4, il primo dei quali si riferisce...

**PENNACCHINI**, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. ...si riferisce ad un comma ritirato.

**VALENSISE**. Se è ritirato, non parlo più, ma tale non sembrerebbe, perché l'emendamento della Commissione 1-bis. 3, almeno nel testo di cui dispongo, recita: « Sostituire il primo comma con i seguenti ». Devo quindi arguire che gli altri commi dell'articolo 1-bis vivono. Su questo punto gradirei un chiarimento da parte della Commissione, perché altrimenti finiamo con il non renderci conto di che cosa discutiamo. Io sto discutendo su un testo della Commissione che recita: « Sostituire il primo comma con i seguenti... »: ne deduco quindi che il secondo comma dell'articolo cui l'emendamento si riferisce, non dovrebbe essere ritirato. Mi farebbe piacere che fosse ritirato, perché il secondo comma si riferisce ai canoni delle locazioni in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, relativi agli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione. non

soggetti alla proroga. Se il secondo comma dell'articolo 1-bis fosse ritirato, ne sarei lieto perché significherebbe che la Commissione e la maggioranza si sono resi conto dell'errore compiuto.

Il secondo recita: « I canoni delle locazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi ad immobili urbani adibiti ad uso di abitazione non soggetti alla proroga di cui al precedente articolo 1, » — sono immobili che esistono questi, cui il legislatore fa riferimento — « possono essere aumentati, alla scadenza del contratto, anche quando quest'ultimo venga rinnovato con altro conduttore, in misura non superiore al 5 per cento ». Questa percentuale del 5 per cento, secondo la nostra proposta, deve essere modificata e portata al 10 per cento: ecco la *ratio* del nostro subemendamento. Anzi, per precisione proponiamo che il 5 per cento sia elevato al 15 per cento, perché non riteniamo che il tetto della prima percentuale sia adeguato per contratti che il legislatore ha ritenuto addirittura di non sottoporre a proroga legale. Deve pure esservi una logica nell'atteggiamento del legislatore: se i contratti non sono stati sottoposti a proroga legale, non si vede perché questi contratti debbono essere puniti per altro verso, con un tetto relativo alla percentuale di aumento possibile.

Ritengo che gli aumenti proposti si raccomandino di per sé, rientrando nella logica generale che ha ispirato tutti i nostri interventi, logica cui per altro non ha potuto sfuggire la Commissione con gli emendamenti che ha predisposto. Tale logica si estrinseca nel rendere meno punitivo il sia pur inaccettabile principio della riduzione dei canoni delle locazioni che, da ultimo, sono state stipulate relativamente agli immobili costruiti, per altro, in regime di inflazione.

**PRESIDENTE**. È stato presentato il seguente subemendamento all'emendamento 1-bis. 9 della Commissione:

« Al primo comma dell'emendamento 1-bis. 9 della Commissione, sopprimere le parole: anche se da altro conduttore; e, al secondo comma, sopprimere le parole: anche se stipulata con altro conduttore ».

O. 1-bis. 9. 2.

**De Marzio, Pazzaglia, Bollati.**

**PAZZAGLIA**. Chiedo di svolgerlo io.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Poco fa abbiamo ritenuto che i nostri subemendamenti 0. 1-bis. 5. 1 e 0. 1-bis 5. 5, recanti come primo firmatario l'onorevole De Marzio, fossero decaduti col ritiro dell'emendamento De Leonardis 1-bis. 5. Ma poiché il nuovo emendamento presentato dalla Commissione, che reca il n. 1-bis. 9, contiene la stessa dizione riscontrabile nell'emendamento De Leonardis ritirato, noi abbiamo riproposto, sotto forma di emendamenti all'emendamento 1-bis. 9, quanto avevamo già sostenuto con i due precedenti subemendamenti.

Con questi subemendamenti, in sostanza, qualora non fosse accolta la richiesta di soppressione del testo della Commissione, noi sosteniamo che quanto meno, nell'operazione di riduzione dei canoni, si debba fare riferimento al canone effettivamente pagato dal conduttore che detiene l'immobile al momento in cui si opera la riduzione, e non invece ai canoni pagati da precedenti conduttori. Infatti, noi chiediamo che nel primo comma vengano soppresse le parole: « anche se di altro conduttore », e che, nel secondo comma, vengano soppresse le parole: « anche se stipulato con altro conduttore ».

Ci auguriamo che la Camera voglia prendere in considerazione le nostre proposte, avallandole con il suo assenso.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma sostituire la prima parte con la seguente:*

Per i contratti di locazione degli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e stipulati dopo il 1° gennaio 1972 il canone dovuto, a decorrere dal primo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è quello corrispondente al canone della locazione anche se stipulata con altro conduttore corrisposto di fatto alla data del 1° gennaio 1971.

1-bis. 4. **De Marzio, Pazzaglia, Roberti, Guarra, Tassi, Borromeo D'Adda, Palumbo, Petronio.**

L'onorevole Pazzaglia ha facoltà di illustrarlo.

PAZZAGLIA. Considerati i subemendamenti da noi presentati al nuovo subemendamento della Commissione, dei quali ho po-

c'anzi dato ragione, ed altri emendamenti che recano la nostra firma, sui quali tutti insistiamo, ritiriamo l'emendamento De Marzio 1-bis. 4.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma sopprimere la prima parte.*

1-bis. 2. **Guarra, Palumbo, Petronio, Pazzaglia, Roberti.**

L'onorevole Guarra ha facoltà di svolgerlo.

GUARRA. Rinunzio allo svolgimento, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì ai contratti di locazione e di sublocazione relativi ad immobili nei quali si eserciti dal conduttore o subconduttore un'attività commerciale organizzata con lavoro proprio, dei componenti della famiglia e di non più di 5 dipendenti — oltre un pari numero per il caso che un secondo turno di lavoro sia imposto dalla struttura dell'azienda — esclusi gli apprendisti, alla fine del 1° gennaio 1974, ovvero un'attività artigiana con le caratteristiche previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

1-bis. 6. **Busetto, Spagnoli, Todros, Conte, Damico, Korach, Milani, Tani, Piccone.**

TODROS. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODROS. L'emendamento tende ad introdurre la normativa del blocco anche per i contratti di locazione per attività diverse dall'uso residenziale, cioè per le attività commerciali, artigianali, turistiche. Pertanto manteniamo l'emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai commi precedenti, il conduttore, che sia subentrato nel contratto di locazione, ha diritto di chiedere al locatore di conoscere l'entità del canone percepito alla data del

1° gennaio 1971 o del canone iniziale, nel caso di immobile locato per la prima volta posteriormente a tale data, nonché le generalità del precedente conduttore. Il locatore che non comunichi i predetti dati entro un mese dalla richiesta, o li comunichi in termini difformi dal vero, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con un'ammenda da lire 100.000 a lire 300.000.

1-bis. 7. **Spagnoli, Busetto, Todros, Conte, Damico, Korach, Milani, Tani, Piccone.**

TODROS. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento ritenendo che la prima parte di esso sia assorbita dal nuovo testo risultante dagli emendamenti della Commissione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui i conduttori o subconduttori siano iscritti a ruolo ai fini della imposta complementare per un reddito complessivo netto non superiore a 3.600.000 lire o che comunque abbiano percepito nel 1972 un reddito complessivo di pari misura determinabile ai sensi degli articoli 133, 135, 136 e 138 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Le disposizioni stesse non si applicano nel caso in cui i locatari siano iscritti a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1972 per un reddito complessivo netto non superiore a lire 3.600.000 o che comunque abbiano percepito nel 1972 un reddito complessivo di pari misura determinabile ai sensi degli articoli 133, 135, 136 e 138 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

1-bis. 8. **De Marzio, Pazzaglia, Delfino, Abelli, Alfano, Almirante, Aloï, Bollati, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Messeni Nemma, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Valensise, Turchi, Marino, Menicacci, Milia, Lo Porto, Borromeo D'Adda, de Vidovich, Santagati.**

L'onorevole De Marzio ha facoltà di illustrarlo.

DE MARZIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento che noi abbiamo presentato tende a sanare, se non la maggiore, una delle più gravi ingiustizie introdotte in questo decreto-legge dagli emendamenti approvati dalla Commissione; e le ingiustizie che sono state introdotte attraverso questi emendamenti sono tanto più gravi in quanto si tende a far ricadere su una sola categoria di cittadini le conseguenze di situazioni derivanti da una politica edilizia sbagliata e contraddittoria, che ha scoraggiato l'iniziativa privata e non ha incoraggiato l'iniziativa pubblica; e sono tanto più gravi in quanto sono state proposte proprio dalle parti politiche che di quella politica sono responsabili.

L'onorevole Guarra, nell'illustrare la sua pregiudiziale di incostituzionalità, ha dimostrato come questo emendamento approvato dalla Commissione sia in contrasto con gli articoli 41 e 42 della Costituzione che prescrivono che l'intervento dello Stato nell'attività economica privata sia subordinato alla necessità di soddisfare esigenze di carattere sociale. Ora si può dire che è un'esigenza di carattere sociale quella di tutelare l'inquilino il quale si è trovato in una posizione contrattualmente più debole rispetto al proprietario a causa appunto della penuria degli alloggi? A parte il fatto che, come ho detto, non è giusto che gravi soltanto su una categoria di cittadini il sacrificio inteso a soddisfare queste esigenze di carattere sociale, non è affatto dimostrato che tutti i proprietari, in un determinato periodo, si siano serviti o abbiano approfittato di questa situazione per imporre dei contratti onerosi agli inquilini. Se si stabilisse un principio del genere verrebbe a stravolgersi l'ordinamento giuridico italiano nel quale, mi pare, non si accenna assolutamente alla presunzione della prova.

Ora si tende a nobilitare l'emendamento apportato dalla Commissione e a renderlo anche popolare attraverso la facile demagogia della polemica contro le grandi società immobiliari. Ma, parliamoci chiaro: le società immobiliari sono proprietarie soltanto del 4 per cento del patrimonio edilizio. Il resto delle abitazioni appartiene ad una miriade di piccoli proprietari. Qualche anno fa diventò terreno di incontro tra il partito comunista e grossi personaggi dell'industria italiana la polemica contro la «rendita parassitaria»: si tratta di grossi personaggi dell'industria italiana che non fabbricano solo automobili, ma che hanno anche finanziarie largamente interessate in società immobiliari. Da quei pulpiti viene la polemica contro la rendita pa-

rassitaria! Sono qualificati redditi parassitari i pensionati dello Stato o la vedova del maresciallo dei carabinieri che posseggono un appartamento frutto di risparmi che sono costati sacrifici.

Raccomandiamo all'attenzione della Camera questo nostro emendamento il quale, come dicevo, tende a sanare una delle più gravi ingiustizie del provvedimento. Esso mira a far sì che le riduzioni stabilite nel testo approvato dalla Commissione non si applichino a favore degli inquilini che fruiscono di un reddito annuo superiore a 3.600.000 lire o ai proprietari che fruiscono di un reddito annuo inferiore a 3.600.000 lire. Riteniamo che l'approvazione di questo emendamento attenuerebbe il carattere punitivo del provvedimento nei confronti della proprietà privata.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:*

**ART. 1-ter.**

Presso i provveditori alle opere pubbliche è istituito il fondo sussidio casa gestito da una commissione così composta:

provveditore alle opere pubbliche che la presiede;

quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

due rappresentanti della proprietà edilizia;

due rappresentanti delle camere di commercio, industria ed agricoltura.

Il fondo è costituito:

da un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato;

da un contributo a carico della proprietà edilizia mediante un'addizionale sull'INVIM;

da un contributo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dei lavori pubblici, di concerto con i ministri del tesoro, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emanerà il regolamento di esecuzione per la istituzione e la gestione del fondo sussidio casa.

All'onere di lire 10 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 1 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo sul fondo globale del Ministero del tesoro per l'anno 1974.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1-bis. 01. Guarra, Palumbo, Petronio, Pazzaglia, Roberti.**

L'onorevole Guarra ha facoltà di svolgerlo.

**GUARRA.** L'articolo aggiuntivo 1-bis 01 si ricollega al mio emendamento 1. 2, introduttivo del principio del sussidio-casa, e si propone l'introduzione del principio del sussidio-casa attraverso l'istituzione di un fondo speciale. Come ebbi ad affermare ieri nel corso dello svolgimento dell'emendamento 1. 2, il sussidio-casa è ormai consolidato negli ordinamenti giuridici di nazioni europee come la Francia e la Germania, ma è collegato alla Cassa assegni familiari. Riteniamo che in Italia, data anche la situazione particolare di questo istituto, sia troppo oneroso far gravare sul medesimo il fondo in questione; a nostro avviso, pertanto, esso può essere istituito soprattutto con una contribuzione a carico del bilancio dello Stato, in parte limitata, e a carico della proprietà edilizia mediante un'addizionale sull'INVIM: e questo perché la proprietà edilizia, attraverso la Confedilizia, si è dichiarata disponibile ad una contribuzione del genere, ritenendo meno gravoso un contributo diretto per coloro che versano in condizioni di disagio economico, per concorrere a pagare il canone di locazione della casa, che non la riduzione indiscriminata dei canoni o l'introduzione dell'equo canone, di difficile applicazione. Infine, un contributo verrebbe posto a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sul tipo del contributo che oggi si paga per la GESCAL e che precedentemente si è pagato per l'INA casa.

Riteniamo che questo fondo debba essere gestito da coloro che ne dovranno beneficiare, che debba essere istituito presso il provveditorato alle opere pubbliche, e che la commissione che lo gestisce debba essere presieduta dal provveditore e composta da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, due rappresentanti della proprietà edilizia e due rappresentanti delle camere di commercio, industria ed agricoltura.

Riteniamo che il sussidio-casa possa veramente rappresentare l'attuazione di un principio sociale nella gestione edilizia. Infatti, attraverso il sussidio casa diamo la possibilità, a coloro che oggi non riescono a trovare un alloggio per l'onere che esso com-

porta (sul salario, per chi ha la fortuna nel nostro paese di avere un lavoro fisso, soprattutto per quella fascia di sottoproletariato così diffuso soprattutto nel mezzogiorno d'Italia) di vedere realizzato il diritto alla casa, previsto nell'articolo 47 della Costituzione repubblicana. (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

**ERMINERO, Relatore.** Esprimo parere contrario all'emendamento Quilleri 1-bis. 3; esprimo inoltre parere contrario all'emendamento ai subemendamenti De Marzio 0. 1-bis. 5. 2, 0. 1-bis. 5. 3 e 0. 1-bis. 5. 4.

Esprimo parere contrario all'emendamento Guarra 1-bis. 2. Invito i presentatori dell'emendamento Busetto 1-bis. 6 a ritirarlo, anche se ritengo che la materia potrà essere oggetto in altra sede di valutazione in termini positivi in quanto può rifarsi al discorso dell'avviamento commerciale. Esprimo parere contrario sugli emendamenti De Marzio 1-bis. 8 all'articolo aggiuntivo Guarra 1-bis. 0. 1.

Raccomando alla Camera gli emendamenti della Commissione 1-bis. 9, 1-bis. 10 e 1-bis. 11: sono infine contrario ai subemendamenti (ad essi riferiti) Todros 0. 1-bis. 9. 1 e De Marzio 0. 1-bis. 9. 2.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Il Governo ritiene che i subemendamenti De Marzio 0. 1-bis. 5. 2, 0. 1-bis. 5. 3 e 0. 1-bis. 5. 4 debbano intendersi decaduti in quanto riferiti all'emendamento De Leonardis 1-bis. 5 ritirato dal presentatore. Accetta gli emendamenti della Commissione 1-bis. 9, il quale recepisce un accordo di maggioranza, 1-bis. 10 (che contiene una correzione di carattere puramente tecnico) e 1-bis. 11, che può portare un contributo di chiarezza nell'applicazione della legge. Concorda, per il resto, con il relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Onorevole Quilleri, mantiene il suo emendamento 1-bis 3 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**QUILLERI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dall'onorevole Giomo, a nome del gruppo liberale.

### Votazione segreta mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Quilleri 1-bis. 3.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . .	504
Maggioranza . . . . .	253
Voti favorevoli . . . . .	102
Voti contrari . . . . .	402

(*La Camera respinge*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati Dolores	Balzamo
Accreman	Bandiera
Achilli	Barba
Aiardi	Barbi
Aldrovandi	Barca
Alesi	Bardelli
Alessandrini	Bardotti
Alfano	Bartolini
Aliverti	Baslini
Allocca	Bassi
Almirante	Bastianelli
Aloi	Battaglia
Alpino	Battino-Vittorelli
Altissimo	Beccaria
Amadeo	Becciu
Amodio	Belci
Andreoni	Bellisario
Andreotti	Bellotti
Angelini	Belluscio
Antoniozzi	Benedetti Gianfilippo
Armani	Benedetti Tullio
Armato	Benedikter
Arnaud	Berlinguer Enrico
Ascari Raccagni	Berlinguer Giovanni
Assante	Berloffa
Astolfi Maruzza	Bernardi
Azzaro	Bernini
Baccalini	Bersani
Badini Confalonieri	Bertè
Baghino	Biamonte
Balasso	Bianchi Alfredo
Baldassari	Bianchi Fortunato
Baldassi	Bianco
Baldi	Biasini
Ballarin	Bignardi

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

Bisignani	Cattaneo Petrini	Di Giesi	Giglia
Bodrato	Giannina	Di Gioia	Giomo
Bodrito	Cavaliere	Di Giulio	Giordano
Boffardi Ines	Ceravolo	Di Leo	Giovanardi
Bogi	Cerra	Di Marino	Giovannini
Boldrin	Cerri	di Nardo	Girardin
Boldrini	Cerullo	Di Puccio	Giudiceandrea
Bollati	Cervone	Di Vagno	Gramegna
Bonalumi	Cesaroni	Donelli	Granelli
Bonifazi	Chanoux	Drago	Grassi Bertazzi
Borghi	Chiarante	Dulbecco	Grilli
Borromeo D'Adda	Chiovini Cecilia	Elkan	Guadalupi
Bortolani	Ciacci	Erminero	Guarra
Bortot	Ciaffi	Esposito	Guerrini
Bosco	Ciai Trivelli Anna	Fabbri	Guglielmino
Botta	Maria	Fabbri Seroni	Ianniello
Bottarelli	Ciampaglia	Adriana	Ingrao
Bottari	Ciccardini	Faenzi	Innocenti
Bova	Cirillo	Fagone	Iotti Leonilde
Bozzi	Cittadini	Federici	Iozzelli
Brandi	Ciuffini	Felici	Iperico
Bressani	Coccia	Feroli	Isgro
Brini	Cocco Maria	Ferrari	Jacazzi
Bubbico	Codacci-Pisanelli	Ferrari-Aggradi	Korach
Bucciarelli Ducci	Colucci	Ferretti	La Bella
Buffone	Concas	Ferri Mario	Laforgia
Busetto	Conte	Ferri Mauro	La Malfa Giorgio
Buttafuoco	Corà	Fibbi Giulietta	Lamanna
Buzzi	Corti	Finelli	La Marca
Buzzoni	Costamagna	Fioret	Lapenta
Cabras	Cotecchia	Fioriello	La Torre
Caiati	Cottone	Flamigni	Lattanzio
Caiazza	Covelli	Fontana	Lavagnoli
Calabrò	Craxi	Forlani	Lenoci
Caldoro	Cristofori	Fortuna	Leonardi
Canestrari	Cuminetti	Foscarini	Lettieri
Capponi Bentivegna	Cusumano	Foschi	Lezzi
Carla	D'Alema	Fracanzani	Ligori
Capra	D'Alessio	Fracchia	Lima
Caradonna	Dall'Armellina	Franchi	Lindner
Carenini	Dal Maso	Frasca	Lizzero
Cárolì	Damico	Froio	Lodi Adriana
Carrà	D'Angelo	Furia	Lombardi Giovanni
Carri	D'Arezzo	Fusaro	Enrico
Carta	D'Auria	Galloni	Longo
Caruso	de Carneri	Galluzzi	Lospinoso Severini
Casapieri Quagliotti	de' Cocci	Gambolato	Lucchesi
Carmen	Degan	Garbi	Luraschi
Cassanmagnago	Delfino	Gargani	Macaluso Antonino
Cerretti Maria Luisa	Della Briotta	Gargano	Macaluso Emanuele
Cassano	De Maria	Gasco	Maggioni
Castelli	De Martino	Gaspari	Magliano
Castellucci	De Marzio	Gastone	Magnani Noya Maria
Castiglione	de Meo	Gava	Magri
Cataldo	de Michieli Vitturi	Gerolimetto	Malagodi
Catanzariti	De Sabbata	Giadresco	Malagugini
Catella	de Vidovich	Giannantoni	Mammi
Cattanei	Di Giannantonio	Giannini	Manca



**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Onorevole De Marzio, mantiene i suoi subemendamenti 0. 1-bis. 5. 2, 0. 1-bis. 5. 3, 0. 1-bis. 5. 4 e 0. 1-bis. 9. 2, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

**DE MARZIO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione il subemendamento De Marzio 0. 1-bis. 5. 2.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il subemendamento De Marzio 0. 1-bis. 5. 3.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il subemendamento De Marzio 0. 1-bis. 5. 4.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il subemendamento De Marzio 0. 1-bis. 9. 2.

*(È respinto).*

Onorevole Todros, mantiene il suo subemendamento 0. 1-bis. 9. 1 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**TODROS.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 1-bis. 9, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Onorevole Guarra, mantiene il suo emendamento 1-bis. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**GUARRA.** Sì, signor Presidente.

**DE MARZIO.** A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

**Votazione segreta  
mediante procedimento elettronico.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Guarra 1-bis. 2.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . .	523
Maggioranza . . . . .	262
Voti favorevoli . . . .	106
Voti contrari . . . . .	417

*(La Camera respinge).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati Dolores	Bartolini
Accreman	Baslini
Achilli	Bassi
Aiardi	Bastianelli
Aldrovandi	Battaglia
Alesi	Battino-Vittorelli
Alessandrini	Beccaria
Alfano	Becciu
Aliverti	Belci
Allocca	Bellisario
Almirante	Bellotti
Aloi	Belluscio
Alpino	Benedetti Gianfilippo
Altissimo	Benedetti Tullio
Amadeo	Benedikter
Amodio	Berlinguer Enrico
Andreoni	Berlinguer Giovanni
Andreotti	Berloffa
Angelini	Bernardi
Armani	Bernini
Armato	Bersani
Arnaud	Bertè
Ascari Raccagni	Biamonte
Assante	Bianchi Alfredo
Astolfi Maruzza	Bianchi Fortunato
Azzaro	Bianco
Baccalini	Biasini
Badini Confalonieri	Bignardi
Baghino	Bisignani
Balasso	Bodrato
Baldassari	Bodrito
Baldassi	Boffardi Ines
Baldi	Bogi
Ballarin	Boldrin
Balzamo	Boldrini
Bandiera	Bollati
Barba	Bonalumi
Barbi	Bonifazi
Barca	Borghi
Bardelli	Borromeo D'Adda
Bardotti	Bortolani

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

Bortot	Ciacci	Di Puccio	Giovannini
Bosco	Ciaffi	Di Vagno	Girardin
Botta	Ciai Trivelli Anna	Donelli	Giudiceandrea
Bottarelli	Maria	Drago	Gramegna
Bottari	Ciampaglia	Dulbecco	Granelli
Bova	Ciccardini	Elkan	Grassi Bertazzi
Bozzi	Cirillo	Erminero	Grilli
Brandi	Cittadini	Esposito	Guadalupi
Bressani	Ciuffini	Fabbri	Guarra
Brini	Coccia	Fabbri Seroni	Guerrini
Bubbico	Cocco Maria	Adriana	Guglielmino
Bucciarelli Ducci	Codacci-Pisanelli	Faenzi	Ianniello
Buffone	Colucci	Fagone	Ingrao
Busetto	Columbu	Federici	Innocenti
Buttafuoco	Compagna	Felici	Iotti Leonilde
Buzzi	Concas	Feroli	Iozzelli
Buzzoni	Conte	Ferrari	Iperico
Cabras	Corà	Ferrari-Aggradi	Ippolito
Caiazza	Cortese	Ferretti	Isgrò
Calabrò	Corti	Ferri Mario	Jacazzi
Caldoro	Costamagna	Ferri Mauro	Korach
Canestrari	Cotecchia	Fibbi Giulietta	La Bella
Capponi Bentivegna	Cottone	Finelli	Laforgia
Carla	Covelli	Fioret	La Malfa Giorgio
Capra	Craxi	Fioriello	Lamanna
Caradonna	Cristofori	Flamigni	La Marca
Carenini	Cuminetti	Fontana	Lapenta
Cariglia	Cusumano	Forlani	La Torre
Cárolì	D'Alema	Fortuna	Lattanzio
Carrà	D'Alessio	Foscarini	Lavagnoli
Carri	Dall'Armellina	Foschi	Lenoci
Carta	Dal Maso	Fracanzani	Leonardi
Caruso	Damico	Fracchia	Lettieri
Casapieri Quagliotti	D'Angelo	Franchi	Lezzi
Carmen	D'Aniello	Frasca	Ligori
Cassanmagnago	D'Arezzo	Froio	Lima
Cerretti Maria Luisa	D'Auria	Furia	Lindner
Cassano	de Carneri	Fusaro	Lizzero
Castelli	de' Cocci	Galasso	Lodi Adriana
Castellucci	Degan	Galloni	Lombardi Giovanni
Castiglione	Delfino	Galluzzi	Enrico
Cataldo	Della Briotta	Gambolato	Longo
Catanzariti	De Lorenzo	Garbi	Lospinoso Severini
Catella	De Maria	Gargani	Lucchesi
Cattanei	De Martino	Gargano	Luraschi
Cattaneo Petrini	De Marzio	Gasco	Macaluso Antonino
Giannina	de Meo	Gaspari	Macaluso Emanuele
Cavaliere	de Michieli Vitturi	Gastone	Maggioni
Ceravolo	De Sabbata	Gava	Magliano
Cerra	de Vidovich	Gerolimetto	Magnani Noya Maria
Cerri	Di Giannantonio	Giadresco	Magri
Cerullo	Di Giesi	Giannantoni	Malagodi
Cervone	Di Gioia	Giannini	Malagugini
Cesaroni	Di Giulio	Giglia	Mammì
Chanoux	Di Leo	Giomo	Manca
Chiarante	Di Marino	Giordano	Mancinelli
Chiovini Cecilia	di Nardo	Giovanardi	Mancini Antonio
			Mancini Vincenzo



VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1-bis; 10 della Commissione, accettato dal Governo.

(E approvato).

Onorevole Todros, mantiene l'emendamento Busetto 1-bis; 6, di cui ella è cofirmatario e che la Commissione ed il Governo l'hanno invitata a ritirare?

TODROS. Ritiriamo questo emendamento dopo l'impegno che è stato preso di convocare la Commissione per esaminare il progetto più generale di avviamento per le attività commerciali, alberghiere e turistiche.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento 1-bis; 8, a firma dell'onorevole De Marzio ed altri, in merito al quale devo comunicare alla Camera che c'è un errore materiale nel testo; infatti nella terza riga di pagina 13 si dice: « reddito complessivo netto non superiore a 3 milioni e 600 mila lire ». Evidentemente si intende: « superiore a 3.600.000 ». Anche su questo emendamento c'è il parere contrario della Commissione e del Governo.

DE MARZIO. Insisto sull'emendamento ed a nome del gruppo del MSI-destra nazionale ne chiedo la votazione a scrutinio segreto.

**Votazione segreta  
mediante procedimento elettronico.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento De Marzio 1-bis; 8.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	523
Votanti . . . . .	522
Astenuto . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	262
Voti favorevoli . . . . .	105
Voti contrari . . . . .	417

(La Camera respinge).

**Hanno preso parte alla votazione:**

Abbiati Dolores	Berloffa
Accreman	Bernardi
Achilli	Bernini
Aiardi	Bersani
Aldrovandi	Bertè
Alesi	Biamonte
Alessandrini	Bianchi Alfredo
Alfano	Bianchi Fortunato
Aliverti	Bianco
Allocca	Biasini
Almirante	Bignardi
Alpino	Bisignani
Altissimo	Bodrato
Amadeo	Bodrito
Andreoni	Boffardi Ines
Andreotti	Bogi
Angelini	Boldrin
Armani	Boldrini
Armato	Bollati
Arnaud	Bonalumi
Ascari Raccagni	Bonifazi
Assante	Borghì
Astolfi Maruzza	Borromeo D'Adda
Azzaro	Bortolani
Baccalini	Bortot
Badini Confalonieri	Bosco
Baghino	Botta
Balasso	Bottarelli
Baldassari	Bottari
Baldassi	Bozzi
Baldi	Brandi
Ballarin	Bressani
Balzamo	Brini
Bandiera	Bubbico
Barba	Bucciarelli Ducci
Barbi	Buffone
Barca	Busetto
Bardelli	Buttafuoco
Bardotti	Buzzi
Bartolini	Buzzoni
Baslini	Cabras
Bassi	Caiazza
Bastianelli	Calabrò
Battaglia	Canestrari
Battino-Vittorelli	Capponi Bentivegna
Beccaria	Carla
Becciu	Capra
Belci	Caradonna
Bellisario	Carenini
Bellotti	Cariglia
Belluscio	Cárolì
Benedetti Gianfilippo	Carrà
Benedetti Tullio	Carri
Benedikter	Carta
Berlinguer Enrico	Caruso
Berlinguer Giovanni	

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

Casapieri Quagliotti	de' Cocci	Galloni	Lombardi Giovanni
Carmen	Degan	Galluzzi	Enrico
Cassanmagnago	Delfino	Gambolato	Longo
Cerretti Maria Luisa	Della Briotta	Garbi	Lospinoso Severini
Cassano	De Lorenzo	Gargani	Lucchesi
Castelli	De Maria	Gargano	Luraschi
Castiglione	De Martino	Gasco	Macaluso Antonino
Cataldo	De Marzio	Gaspari	Macaluso Emanuele
Catanzariti	de Meo	Gastone	Maggioni
Cattaneo Petrini	de Michieli Vitturi	Gava	Magliano
Giannina	De Sabbata	Gerolimetto	Magnani Noya Maria
Cavaliere	de Vidovich	Giadresco	Magri
Ceravolo	Di Giannantonio	Giannantoni	Malagodi
Cerra	Di Giesi	Giannini	Malagugini
Cerri	Di Gioia	Giglia	Mammi
Cerullo	Di Giulio	Giomo	Manca
Cervone	Di Leo	Giordano	Mancinelli
Cesaroni	Di Marino	Giovanardi	Mancini Antonio
Chanoux	di Nardo	Giovannini	Mancini Vincenzo
Chiarante	Di Puccio	Girardin	Mancuso
Chiovini Cecilia	Di Vagno	Giudiceandrea	Mantella
Ciacci	Donelli	Gramegna	Marchetti
Ciaffi	Drago	Granelli	Mariani
Ciai Trivelli Anna	Dulbecco	Grassi Bertazzi	Marino
Maria	Elkan	Grilli	Marocco
Ciampaglia	Erminero	Guadalupi	Marras
Ciccardini	Esposito	Guarra	Martelli
Cirillo	Fabbri	Guerrini	Marzotto Caotorta
Cittadini	Fabbri Seroni	Guglielmino	Maschiella
Ciuffini	Adriana	Ianniello	Masciadri
Coccia	Faenzi	Ingrao	Masullo
Cocco Maria	Fagone	Innocenti	Matta
Codacci-Pisanelli	Federici	Iotti Leonilde	Mattarelli
Colucci	Felici	Iozzelli	Matteini
Compagna	Ferioli	Iperico	Matteotti
Concas	Ferrari	Ippolito	Mazzarino
Conte	Ferrari-Aggradi	Isgrò	Mazzarrino
Corà	Ferretti	Jacazzi	Mazzola
Cortese	Ferri Mario	Korach	Mazzotta
Corti	Ferri Mauro	La Bella	Mendola Giuseppa
Costamagna	Fibbi Giulietta	Laforgia	Menicacci
Cotecchia	Finelli	La Malfa Giorgio	Menichino
Cottone	Fioret	Lamanna	Messeni Nemagna
Covelli	Fioriello	La Marca	Meucci
Craxi	Flamigni	Lapenta	Miceli
Cristofori	Fontana	La Torre	Micheli Filippo
Cuminetti	Forlani	Lattanzio	Micheli Pietro
Cusumano	Fortuna	Lavagnoli	Mignani
D'Alema	Foscarini	Lenoci	Milani
D'Alessio	Foschi	Leonardi	Milia
Dall'Armellina	Fracanzani	Lettieri	Miotti Carli Amalia
Dal Maso	Fracchia	Lezzi	Mirate
Damico	Franchi	Ligori	Misasi
D'Angelo	Frasca	Lima	Monti Maurizio
D'Aniello	Froio	Lindner	Monti Renato
D'Arezzo	Furia	Lizzero	Morini
D'Auria	Fusaro	Lodi Adriana	Moro Aldo
de Carneri	Galasso		Moro Dino

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

Mosca	Restivo
Musotto	Revelli
Nahoum	Riccio Pietro
Napolitano	Riccio Stefano
Natali	Riela
Natta	Riga Grazia
Niccolai Cesarino	Righetti
Niccolai Giuseppe	Roberti
Niccoli	Rognoni
Nicosia	Romita
Olivi	Rosati
Orlandi	Ruffini
Orsini	Russo Carlo
Padula	Russo Ferdinando
Pajetta	Russo Vincenzo
Palumbo	Sabbatini
Pandolfi	Saccucci
Pandolfo	Salizzoni
Pani	Salvatore
Pascariello	Salvatori
Patriarca	Salvi
Pavone	Sandomenico
Pazzaglia	Sangalli
Peggio	Santagati
Pegoraro	Santuz
Pellegatta Maria	Sanza
Pellicani Giovanni	Sartor
Pellicani Michele	Sboarina
Pellizzari	Sbriziolo De Felice
Pennacchini	Eirene
Perrone	Scalfaro
Petronio	Scarlato
Petrucci	Schiavon
Pezzati	Scipioni
Picchioni	Scutari
Piccinelli	Sedati
Picciotto	Segre
Piccoli	Servadei
Piccone	Sgarbi Bompani
Pirolò	Luciana
Pisanu	Sgarlata
Pisicchio	Signorile
Pistillo	Simonacci
Pochetti	Sinesio
Postal	Sisto
Prandini	Skerk
Prearo	Sobrero
Principe	Spadola
Pumilia	Spagnoli
Quaranta	Speranza
Querci	Spinelli
Quilleri	Spitella
Radi	Sponziello
Raicich	Stefanelli
Rauci	Stella
Rausa	Storchi
Rauti	Talassi Giorgi Renata
Rende	Tamini

Tani	Vaghi
Tantalo	Vagli Rosalia
Tarabini	Valensise
Tassi	Valiante
Taviani	Valori
Tedeschi	Vania
Terranova	Vecchiarelli
Terraroli	Venegoni
Tesi	Venturini
Tesini	Venturoli
Tessari	Vespignani
Tocco	Vetrano
Todros	Vetrone
Tortorella Giuseppe	Villa
Tozzi Condivi	Vincelli
Traina	Vincenzi
Trantino	Vineis
Traversa	Vitale
Tremaglia	Vitali
Tripodi Antonino	Volpe
Tripodi Girolamo	Zaccagnini
Triva	Zamberletti
Trombadori	Zanibelli
Truzzi	Zanini
Turchi	Zolla
Turnaturi	Zoppetti
Urso Giacinto	Zurlo
Urso Salvatore	

*Si è astenuto:*

Caldoro

*Sono in missione:*

Bemporad

Preti

Pedini

Reale Giuseppe

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1-bis. 11 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Guarra 1-bis. 0. 1 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione della seconda parte dell'articolo unico del disegno di legge.

GIOMO. A nome del gruppo liberale chiedo la votazione a scrutinio segreto su questa parte dell'articolo unico.

DE MARZIO. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale chiedo anch'io la votazione a scrutinio segreto.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

**Votazione segreta  
mediante procedimento elettronico.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla seconda parte dell'articolo unico del disegno di legge, relativa all'introduzione dell'articolo 1-bis nel testo della Commissione modificato con gli emendamenti testé approvati.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . .	516
Maggioranza . . . . .	259
Voti favorevoli . . . .	402
Voti contrari . . . . .	114

*(La Camera approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati Dolores	Baldassi
Accreman	Baldi
Achilli	Ballarin
Aiardi	Balzamo
Aldrovandi	Bandiera
Alesi	Barba
Alessandrini	Barbi
Alfano	Barca
Aliverti	Bardelli
Allocca	Bardotti
Almirante	Bartolini
Aloi	Bassi
Alpino	Bastianelli
Altissimo	Battaglia
Amadeo	Battino-Vittorelli
Amodio	Beccaria
Andreoni	Becciu
Andreotti	Belci
Angelini	Bellisario
Armani	Bellotti
Armato	Belluscio
Arnaud	Benedetti Gianfilippo
Ascari Raccagni	Benedetti Tullio
Assante	Benedikter
Astolfi Maruzza	Berlinguer Enrico
Azzaro	Berlinguer Giovanni
Baccalini	Berloffa
Badini Confalonieri	Bernardi
Baghino	Bernini
Balasso	Bersani
Baldassari	Bertè

Biamonte	Castelli
Bianchi Alfredo	Castellucci
Bianchi Fortunato	Castiglione
Bianco	Cataldo
Biasini	Catanzariti
Bignardi	Catella
Bisignani	Cattanei
Bodrato	Cattaneo Petrinì
Bodrìto	Giannina
Boffardi Ines	Cavaliere
Bogi	Ceravolo
Boldrin	Cerra
Boldrini	Cerri
Bollati	Cerullo
Bonalumi	Cervone
Bonifazi	Cesaroni
Borghì	Chanoux
Borromeo D'Adda	Chiarante
Bortolani	Chiovini Cecilia
Bortot	Ciacchi
Bosco	Ciaffi
Botta	Ciai Tivelli Anna
Bottarelli	Maria
Bottari	Ciampaglia
Bova	Ciccardini
Bozzi	Cirillo
Brandi	Cittadini
Bressani	Ciuffini
Brini	Coccia
Bubbico	Cocco Maria
Bucciarelli Ducci	Codacci-Pisanelli
Buffone	Colucci
Busetto	Columbu
Buttafuoco	Compagna
Buzzi	Concas
Buzzoni	Conte
Cabras	Corà
Caiaati	Cortese
Caiazza	Corti
Calabrò	Costamagna
Caldoro	Cotecchia
Canestrari	Cottone
Capponi Bentivegna	Covelli
Carla	Craxi
Capra	Cristofori
Caradonna	Cuminetti
Carenini	Cusumano
Cariglia	D'Alema
Cárolì	D'Alessio
Carrà	Dall'Armellina
Carri	Dal Maso
Carta	Damico
Caruso	D'Angelo
Casapieri Quagliotti	D'Aniello
Carmen	D'Arezzo
Cassanmagnago	D'Auria
Cerretti Maria Luisa	de Carneri
Cassano	de' Cocci

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

Degan	Galluzzi	Longo	Monti Renato
Delfino	Gambolato	Lospinoso Severini	Morini
Della Briotta	Garbi	Lucchesi	Moro Aldo
De Lorenzo	Garbi	Lupis	Moro Dino
De Maria	Gargani	Luraschi	Mosca
De Martino	Gargano	Macaluso Antonino	Musotto
De Marzio	Gasco	Macaluso Emanuele	Nahoum
de Meo	Gaspari	Maggioni	Napolitano
de Michieli Vitturi	Gastone	Magliano	Natali
De Sabbata	Gava	Magliano	Natta
de Vidovich	Gerolimetto	Magnani Noya Maria	Niccolai Cesarino
Di Giannantonio	Giadresco	Magri	Niccolai Giuseppe
Di Giesi	Giannantoni	Malagodi	Niccoli
Di Gioia	Giannini	Malagugini	Nicosia
Di Giulio	Giglia	Mammi	Olivi
Di Leo	Giomo	Manca	Orlandi
Di Marino	Giordano	Mancinelli	Orlando
di Nardo	Giovanardi	Mancini Antonio	Orsini
Di Puccio	Giovannini	Mancini Vincenzo	Padula
Di Vagno	Girardin	Manco	Pajetta
Donelli	Giudiceandrea	Mancuso	Palumbo
Drago	Gramegna	Mantella	Pandolfi
Dulbecco	Granelli	Marchetti	Pandolfo
Elkan	Grassi Bertazzi	Mariani	Pani
Erminero	Grilli	Marino	Pascariello
Esposito	Guadalupi	Mariotti	Patriarca
Fabbri	Guarra	Marocco	Pavone
Fabbri Sèroni	Guerrini	Marras	Pazzaglia
Adriana	Guglielmino	Martelli	Peggio
Faenzi	Ianniello	Marzotto Caotorta	Pegoraro
Fagone	Ingrao	Maschiella	Pellegatta Maria
Federici	Innocenti	Masciadri	Pellicani Giovanni
Felici	Iotti Leonilde	Masullo	Pellicani Michele
Ferioli	Iozzelli	Matta	Pellizzari
Ferrari	Iperico	Mattarelli	Pennacchini
Ferrari-Aggradi	Ippolito	Matteini	Perrone
Ferretti	Isgrò	Matteotti	Petronio
Ferri Mario	Jacazzi	Mazzarino	Petrucci
Ferri Mauro	Korach	Mazzarrino	Pezzati
Fibbi Giulietta	La Bella	Mazzola	Picchioni
Finelli	Laforgia	Mazzotta	Piccinelli
Fioret	La Malfa Giorgio	Mendola Giuseppa	Picciotto
Fioriello	Lamanna	Menicacci	Piccoli
Flamigni	La Marca	Menichino	Piccone
Fontana	Lapenta	Merli	Pirola
Forlani	La Torre	Messeni Nemegna	Pisanu
Fortuna	Lattanzio	Meucci	Pisicchio
Foscarini	Lavagnoli	Miceli	Pisoni
Foschi	Lenoci	Micheli Filippo	Pistillo
Fracanzani	Leonardi	Micheli Pietro	Pochetti
Fracchia	Lettieri	Mignani	Postal
Franchi	Lezzi	Milani	Prandini
Frasca	Ligori	Milia	Prearo
Froio	Lima	Miotti Carli Amalia	Principe
Furia	Lindner	Mirate	Pumilia
Fusaro	Lizzero	Misasi	Quaranta
Galasso	Lodi Adriana	Mitterdorfer	Querci
Galloni	Lombardi Giovanni	Molè	Quilleri
	Enrico	Monti Maurizio	

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

Radi	Speranza
Raffaelli	Spinelli
Raicich	Spitella
Rauci	Sponziello
Rausa	Stefanelli
Rauti	Stella
Reale Giuseppe	Storchi
Reale Oronzo	Strazzi
Rende	Talassi Giorgi Renata
Restivo	Tamini
Revelli	Tani
Riccio Pietro	Tantalo
Riccio Stefano	Tarabini
Riela	Tassi
Riga Grazia	Taviani
Righetti	Tedeschi
Rizzi	Terranova
Roberti	Terraroli
Rognoni	Tesi
Romita	Tesini
Rosati	Tessari
Ruffini	Tocco
Russo Carlo	Todros
Russo Ferdinando	Tortorella Giuseppe
Russo Vincenzo	Tozzi Condivi
Sabbatini	Traina
Saccucci	Trantino
Salizzoni	Traversa
Salvatore	Tremaglia
Salvatori	Tripodi Antonino
Salvi	Tripodi Girolamo
Sandomenico	Triva
Sangalli	Trombadori
Santagati	Truzzi
Santuz	Turchi
Sanza	Turnaturi
Sartor	Urso Giacinto
Sboarina	Urso Salvatore
Sbriziolo De Felice	Vaghi
Eirene	Vagli Rosalia
Scalfaro	Valensise
Scarlato	Valiante
Schiavon	Valori
Scipioni	Vania
Scutari	Vecchiarelli
Sedati	Venegoni
Segre	Venturoli
Servadei	Vespignani
Sgarbi Bompani	Vetrano
Luciana	Vetrone
Sgarlata	Villa
Signorile	Vincelli
Simonacci	Vincenzi
Sinesio	Vineis
Sisto	Vitale
Skerk	Vitali
Spadola	Volpe
Spagnoli	Zaccagnini

Zamberletti	Zolla
Zanibelli	Zoppetti
Zanini	Zurlo

*Sono in missione:*

Bemporad	Preti
Pedini	

### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla terza parte dell'articolo unico del disegno di legge, che si riferisce alle modifiche all'articolo 2 del decreto-legge, che è del seguente tenore:

« La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera e le locazioni di immobili adibiti ad albergo, pensione o locanda, già prorogate a norma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, sono ulteriormente prorogate fino alla data del 31 dicembre 1974 ».

È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 2 del decreto-legge con il seguente:*

La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera e le locazioni di immobili adibiti ad albergo, pensione o locanda, già prorogate a norma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, sono ulteriormente prorogate fino alla data del 31 dicembre 1974.

**2. 1. Quilleri, Giomo, Serrentino.**

L'onorevole Quilleri ha facoltà di svolgerlo.

**QUILLERI.** Lo considero già svolto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 2 del decreto-legge con il seguente:*

La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, è prorogata al 31 dicembre 1975.

**2. 3. De Leonardis, Achilli, de Meo, Di Giesi, Rausa, Lucchesi, Armani, Stella, Radi, Castellucci, Costamagna, Ascari Raccagni.**

L'onorevole De Leonardis ha facoltà di svolgerlo.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

DE LEONARDIS. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 2 del decreto-legge, sostituire le parole: già prorogate a norma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, con le seguenti: in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.*

2. 2. **Busetto, Spagnoli, Todros, Milani.**

TODROS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODROS. Questo emendamento è stato assorbito dall'emendamento della Commissione che ha inserito all'articolo 1 la proroga del blocco delle locazioni alberghiere fino al 31 dicembre e pertanto lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

ERMINERO, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario all'emendamento Quilleri 2. 1 e parere favorevole all'emendamento De Leonardis 2. 3.

PRESIDENTE. Il Governo?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Quilleri, mantiene il suo emendamento 2. 1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

QUILLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Leonardis 2. 3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione la terza parte dell'articolo unico del disegno di legge, riferentesi alle modifiche all'articolo 2 del decreto-legge, nel testo della Commissione modificato con l'emendamento testé approvato.

(È approvata).

Passiamo all'esame della quarta parte dell'articolo unico del disegno di legge, relativa all'introduzione dell'articolo 2-bis.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 2-bis.*

2-bis. 1.

**Quilleri, Giomo, Serrentino.**

L'onorevole Quilleri ha facoltà di svolgerlo.

QUILLERI. Lo considero già svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

ERMINERO, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la quarta parte dell'articolo unico del disegno di legge, relativa all'introduzione dell'articolo 2-bis.

(È approvata).

Resta così precluso l'emendamento soppressivo Quilleri 2-bis. 1.

Passiamo alla quinta parte dell'articolo unico del disegno di legge, relativa all'introduzione dell'articolo 2-ter.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 2-ter.*

2-ter. 1.

**Quilleri, Giomo, Serrentino.**

L'onorevole Quilleri ha facoltà di svolgerlo.

QUILLERI. Lo consideriamo svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 2-ter.*

2-ter. 2.

**Pazzaglia, Guarra, Roberti, Petronio, Borromeo D'Adda.**

*All'articolo 2-ter, aggiungere, in fine, le parole: è valido il patto di pagamento anti-*

cipato delle prime rate di canone per un periodo non superiore a sei mesi.

**2-ter. 3. De Marzio, Pazzaglia, Guarra, Roberti, Tassi, Bollati, Baghino, Tremaglia, Valensise, Tripodi Antonino.**

L'onorevole Pazzaglia ha facoltà di svolgerli.

**PAZZAGLIA.** Con l'articolo *2-ter*, che è stato introdotto nel disegno di legge di conversione per iniziativa della Commissione, si intende stabilire la nullità delle clausole contrattuali (sia di nuova stipulazione sia già stipulate in passato) che prevedono l'obbligo di corresponsione anticipata del canone di locazione per periodi superiori a 3 mesi, anche se il modo di estinzione di tale obbligazione dovesse consistere nel rilascio di titoli di credito.

Tale innovazione (che fra l'altro non ha precedenti in altri provvedimenti di proroga dei contratti di locazione degli immobili urbani) è senza dubbio una delle disposizioni che incontrano la nostra ferma opposizione e che dovrebbero incontrare anche l'opposizione di tutta la Camera.

Si tratta di una norma che non solo ha carattere innovativo, ma che crea situazioni inaccettabili, anche perché — come dicevo — non si riferisce soltanto ai contratti futuri, ma anche a quelli già stipulati.

Ne deriva che questa norma è in sostanza molto simile a quella che è stata testé approvata, contenuta nell'articolo *1-bis*. Non è infatti sfuggito ad alcuno che con quell'articolo è stata in sostanza stabilita la nullità delle convenzioni che riguardino l'ammontare del canone, così come con l'articolo *2-ter* si vuole stabilire la nullità delle convenzioni relative al modo di estinzione dell'obbligazione di pagamento del canone.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
LEONILDE IOTTI

**PAZZAGLIA.** Con il nostro emendamento *2-ter. 2*, noi chiediamo che questa disposizione sia soppressa, sia per ragioni di carattere economico sia anche perché esiste, come è noto, un gran numero di convenzioni (che non riguardano tanto gli immobili adibiti ad uso di abitazione ma soprattutto quelli adibiti ad altro uso) in base alle quali la corresponsione del canone avviene non con scadenze mensili, bimestrali o trimestrali, ma con scadenze semestrali o annuali.

Si tratta, anche in questo caso, di sconvolgere gli accordi delle parti e di porre nel nulla la validità dei contratti. Ma questa disposizione non influisce solo sulla regolamentazione del rapporto in corso, perché con essa si stabilisce anche l'impossibilità di effettuare una anticipazione del canone che è ormai di uso abbastanza comune, soprattutto quando si tratti di locazioni di immobili vecchi che hanno necessità di riattamento, di ammodernamento, di sistemazione per essere ricondotti in buone condizioni locative. Soprattutto coloro che ricavano da questi immobili redditi estremamente modesti, chiedono abbastanza frequentemente al conduttore, a titolo di acconto sulle locazioni, una semestralità o anche una annualità del canone pattuito, per poi passare ad un sistema di erogazione con scadenze mensili, bimestrali o trimestrali. Attraverso il divieto che si intende istituire con l'articolo *2-ter* non solo si mettono nel nulla numerose pattuizioni contrattuali, ma si arriva persino a precludere la possibilità di realizzare, attraverso una modesta anticipazione del canone, quelle opere che servono per sistemare, riattare, ammodernare degli immobili che debbono essere trasferiti dalla detenzione di un conduttore a quella di un altro. Voi praticamente paralizzate in questo modo la libera contrattazione tra proprietario ed inquilino. Non può essere certamente utilizzata a questo fine la cauzione che per legge deve essere ormai depositata su un libretto intestato al conduttore, con un deposito bancario che produca interessi a favore del conduttore stesso. Con tale norma togliete la possibilità di assicurare una elasticità di rapporti tra conduttore e locatore che consenta al locatore stesso di risolvere quelli che possono essere i problemi economici relativi alla gestione dell'immobile.

Ho detto poc'anzi che si tratta di una norma dello stesso tipo di quella contenuta nell'articolo *1-bis*, che avete approvato. Insisto pertanto per l'accoglimento dell'emendamento principale *2-ter. 2*, o per lo meno dell'emendamento subordinato *2-ter. 3*, perché non si crei uno stato di cose ancora più pesante a danno dell'investimento nella proprietà edilizia, creando situazioni che non possono essere approvate da una larga parte di proprietari di immobili e soprattutto da coloro che hanno minori disponibilità per la locazione stessa. Mi pare quindi che quella contenuta nell'articolo *2-ter* sia una norma vessatoria e che come tale debba essere soppressa attraverso l'accoglimento del nostro

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

emendamento principale, o per lo meno debba essere contenuta nelle sue conseguenze negative attraverso l'accoglimento di una disposizione che consenta, almeno per i primi sei mesi di locazione, un'anticipazione da parte del conduttore stesso. Non si tratta in questo caso — prevengo l'obiezione che mi può essere fatta dal relatore — di impedire che vi sia, da parte del proprietario economicamente più forte, la richiesta di un'erogazione di molte rate di canone, bensì di trovare un equilibrio tra le esigenze del proprietario che non ha la possibilità di far fronte agli impegni di sistemazione dell'immobile e quelle dell'inquilino.

Per lo meno rispetto all'emendamento subordinato 2-ter. 3, credo che non possano essere svolte le obiezioni che ho sentito fare in sede di Comitato dei nove: esse possono semmai valere — forzando il ragionamento in modo che io non ritengo accettabile — per l'emendamento principale, ma non sono assolutamente valide per l'emendamento subordinato, che rappresenta un mezzo per contenere i danni che sono già stati recati alla piccola e media proprietà privata attraverso le norme approvate. Le comunico, signor Presidente, che sull'emendamento 2-ter. 3 il gruppo del MSI-destra nazionale chiede la votazione a scrutinio segreto. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

ERMINERO, *Relatore*. L'articolo 2-ter, che è stato oggetto di ampia discussione in sede sia di Commissione sia di Comitato dei nove, deriva sostanzialmente da alcune preoccupazioni insorte e che anche l'onorevole Pazzaglia ha fatto presenti. Mi riferisco ad alcuni timori che possono scaturire, innanzitutto, da una utilizzazione eccessiva del sistema dell'anticipazione del canone, come pure alla preoccupazione, anch'essa da più parti espressa, che possano essere utilizzati a questo scopo dei titoli di credito (in modo particolare cambiari) con i quali si potrebbe effettivamente arrivare a una formula di prefinanziamento surrettizio, mascherato da questa richiesta di cauzione.

Quindi, sugli emendamenti Quilleri 2-ter. 1 e Pazzaglia 2-ter. 2, soppressivi dell'articolo 2-ter, la Commissione esprime parere contrario. Sull'emendamento 2-ter. 3 il parere è ugualmente negativo, pur considerando che forse sarà possibile trovare, in un successivo esame e dopo un approfondimento su questo

aspetto del problema, una soluzione che valga a dissipare le preoccupazioni espresse dall'onorevole Pazzaglia a proposito della utilizzazione dell'anticipazione, che non è detto debba essere fatta solo e semplicemente per aiutare il proprietario a risistemare l'immobile, intendendola come sostitutiva della manutenzione ordinaria o straordinaria. È possibile che si realizzi, invece, una forma di prefinanziamento. E poiché il termine nel quale gli immobili possono essere rilasciati, con i tempi e le difficoltà che conosciamo, rischia di essere molto lungo, è evidente che il periodo di sei mesi previsto dall'emendamento 2-ter. 3 potrebbe essere utilizzato in modo molto ampio e in termini molto diffusi, allontanando nel tempo l'utilizzazione dell'immobile. Inoltre i tempi tecnici di costruzione e le formalità amministrative — normalmente si dice: pago l'appartamento a chiavi in mano — potrebbero diventare molto lunghi.

Quindi, sono contrario all'emendamento De Marzio 2-ter. 3 che prevede il pagamento anticipato delle prime rate di canone per un periodo non superiore a sei mesi.

PRESIDENTE. Il Governo?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'introduzione dell'articolo 2-ter e quindi è contrario agli emendamenti Quilleri 2-ter. 1 e Pazzaglia 2-ter. 2, soppressivi di tale articolo.

Per quanto riguarda l'emendamento De Marzio 2-ter. 3, il Governo concorda con il relatore, nel senso che ritiene il termine di sei mesi troppo ampio e quindi più adeguato il termine di tre mesi proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Quilleri, mantiene il suo emendamento 2-ter. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

QUILLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, mantiene il suo emendamento 2-ter. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Quilleri 2-ter. 1 e Pazzaglia 2-ter. 2.

(*Sono respinti*).

Onorevole Pazzaglia, mantiene l'emendamento De Marzio 2-ter. 3 di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PAZZAGLIA. Lo manteniamo, signor Presidente, e ritiriamo la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 2-ter. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione la quinta parte dell'articolo unico del disegno di legge, relativa all'introduzione dell'articolo 2-ter, nel testo della Commissione.

(È approvata).

Passiamo alla sesta parte dell'articolo unico del disegno di legge, relativa all'introduzione dell'articolo 2-quater.

È iscritto a parlare l'onorevole Palumbo. Ne ha facoltà.

PALUMBO. Il testo originario del decreto-legge emanato dal Governo non conteneva molte norme che la Commissione vi ha introdotto. Tra queste vi è l'articolo 2-quater. Gli onorevoli colleghi sanno che dal 1945 al 1950 si sono succedute cinque leggi di proroga dei contratti di locazione, senza alcuna norma che potesse, in qualsiasi modo, influire sulla liberazione degli alloggi occupati dai regolari conduttori. Fu soltanto la legge del 23 maggio 1950 che, prorogando ulteriormente all'articolo 1 fino al 31 dicembre 1951 i contratti già prorogati dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1948, introduceva una norma del tutto sconosciuta alle altre leggi precedenti: questa norma prevedeva la possibilità per il locatore di ottenere la disponibilità dell'alloggio ove potesse dimostrare che il medesimo occorreva per sé, per i suoi figli o per i suoi genitori, con il requisito particolarmente restrittivo secondo il quale il locatore poteva far cessare la proroga di legge soltanto nel caso in cui riuscisse a dimostrare l'urgente ed improrogabile necessità di disporre dell'immobile. L'articolo 4 della legge 23 maggio 1950 prevedeva che il locatore potesse far cessare la proroga dandone avviso al conduttore almeno 4 mesi prima della data in cui intendeva conseguire la disponibilità dell'immobile, nel caso di assoluta ed improrogabile necessità. Con questa disposizione si cominciava ovviamente a liberare il mercato edilizio

da quelle pastoie che le precedenti leggi vi avevano introdotto. La norma di cui all'articolo 4 trovava però una ulteriore limitazione nell'articolo 7 della stessa legge del 1950. Tale articolo recitava infatti: « la facoltà prevista dal n. 1 dell'articolo 4 non può essere esercitata da chi ha acquistato l'immobile per atto tra vivi, finché non siano decorsi almeno tre anni dall'acquisto, salvo che si tratti di sfrattati, sinistrati, profughi di guerra e pensionati, nel quale caso il termine è ridotto a 18 mesi ».

La Commissione, nel modificare il decreto-legge al nostro esame, che ci riporta alle precedenti norme per quanto riguarda la proroga dei contratti, ha introdotto questo articolo 2-quater che sembra, a prima vista, per chi superficialmente lo esamina, non aver innovato quasi nulla rispetto all'articolo 7 della citata legge del 1950. L'innovazione è invece di particolare gravità. Infatti, mentre l'articolo 4 della succitata legge disponeva che il locatore potesse conseguire la disponibilità dell'immobile, dandone avviso al conduttore almeno quattro mesi prima; e mentre l'articolo 7 disponeva che il locatore potesse conseguire la disponibilità dell'immobile, se acquistato per atto tra vivi, quando fossero decorsi almeno tre anni dall'acquisto salvo che i contratti riguardassero le categorie sopraindicate, la nuova norma introdotta dalla Commissione, l'articolo 2-quater, non prevede più la possibilità di conseguire la disponibilità dell'immobile, ma introduce una norma contraria, molto restrittiva del diritto di proprietà e delle libertà e necessità del locatore, perché parla di proposizione della domanda giudiziale. Secondo la norma introdotta dalla Commissione all'articolo 2-quater, infatti, il locatore non può proporre la domanda giudiziale per far cessare la proroga se non siano decorsi almeno tre anni dall'acquisto. La differenza fra l'articolo 2-quater di questo provvedimento e l'articolo 7 della legge 23 maggio 1950, n. 253, sta nel fatto che, mentre con la vecchia legge il locatore poteva conseguire la disponibilità dell'immobile dopo tre anni, con la legge che sta per essere varata egli non può nemmeno domandare la disponibilità dell'immobile, se non sono trascorsi prima i tre anni previsti dalla legge.

È facile, allora, onorevoli colleghi, comprendere le conseguenze di questa innovazione. Non è un'innovazione di poco conto, ma è, invece, un'innovazione di grandissima importanza, perché quando daremo applicazione a questa norma ci troveremo di fronte a con-

sequenze molto gravi. Infatti, il locatore deve innanzi tutto aspettare che decorrano tre anni dalla data dell'acquisto e non può fare una citazione davanti al pretore per divieto di proroga e per ultimata locazione. Solo dopo che siano decorsi i tre anni stabiliti può proporre la domanda, cioè può dare inizio al giudizio relativo, nel quale deve dimostrare che ha necessità urgente ed improrogabile di avere la disponibilità dell'alloggio per abitarlo personalmente o per farlo abitare ai suoi figli o ai suoi genitori.

Il giudizio di primo grado davanti al pretore per ottenere la disponibilità dell'alloggio a seguito della cessazione della proroga è lungo e laborioso, ed in esso il locatore deve fornire la prova piuttosto onerosa di questo stato di necessità, che deve essere urgente ed improrogabile.

Quando finalmente, dopo il giudizio di primo grado, che non durerà certamente meno di due anni, data la velocità con la quale cammina la giustizia in Italia (e il locatore dovrà ringraziare Dio se riuscirà ad avere la sentenza del pretore dopo due anni), il locatore riuscirà ad ottenere la sentenza, è soggetto naturalmente all'impugnazione che il locatario ha il diritto di proporre. Poiché il locatario ha interesse a non lasciare l'immobile o a lasciarlo il più tardi possibile, è ovvio che proporrà appello al tribunale avverso la sentenza del pretore. Quanto tempo occorrerà perché il giudizio di appello dinanzi al tribunale si esaurisca? A nostro modo di vedere, considerata sempre la velocità con la quale la giustizia cammina in Italia, il giudizio di secondo grado durerà almeno altri due anni. Saranno, quindi, quattro gli anni necessari per ottenere una sentenza che finalmente sia esecutiva.

A questo punto, sembrerebbe che le pene del proprietario siano finite, perché la sentenza è esecutiva ed il ricorso eventuale in Cassazione non sospende l'esecutorietà della sentenza medesima. Potrebbe, è vero, verificarsi una sospensione attraverso un provvedimento particolare del giudice *a quo*, del giudice di appello, in forza di quella tale inibitoria che è prevista dal codice di procedura civile. Ma supponiamo che invece non si arrivi a questo e che il giudice di appello non sospenda l'esecuzione della sentenza stessa. Il locatore, felice e contento di aver ottenuto questa sentenza esecutiva, intima il precetto al locatario per avere la disponibilità dell'alloggio. Che cosa fa il locatario? È ovvio che il locatario userà tutti i mezzi che la legge gli consente per non liberare l'ap-

partamento o per liberarlo il più tardi possibile, e questo per parecchie ragioni, anche di carattere economico. Esperirà tutte le azioni possibili a questo fine. Che cosa esperirà innanzitutto? Il giudizio di graduazione dello sfratto. In altri termini, il pretore, questa volta giudice dell'esecuzione, deve fissare la data dello sfratto. Il pretore fisserà una certa data compatibilmente con le esigenze e le disponibilità dell'ufficiale giudiziario; anche con l'ufficiale giudiziario bisognerà infatti fare i conti presso la pretura, perché molte volte egli può dire al pretore di non essere libero in quel determinato giorno e sarà quindi necessario fissare la data di sfratto quando farà comodo all'ufficiale giudiziario.

Finalmente sta per arrivare il giorno dello sfratto. Il locatore, anche questa volta, è felice e contento perché è vicino il giorno che aspettava da tanto tempo. Sennonché, il giorno precedente a quello in cui deve avvenire lo sfratto si vede arrivare un avviso dalla cancelleria della pretura con il quale il pretore gli ordina di comparire. Perché? Che cosa è successo? Il locatario ha fatto una domanda di proroga perché non è riuscito a trovare la casa. Allora compare dinanzi al pretore. Il pretore, ovviamente, si rende conto della necessità del locatario il quale non ha un alloggio, non è riuscito a trovarlo, non sa come fare - deve trovare un alloggio che sia proporzionato alle sue condizioni economiche e sociali - e quindi gli assegna una nuova data, gli concede una prima proroga. Quando questa prima proroga sta per scadere, il locatore, al solito, rinnova gli atti, prende l'impegno con l'ufficiale giudiziario, ma il giorno prima dell'esecuzione si vede arrivare un'altra volta la stessa carta, lo stesso avviso, dalla cancelleria della pretura, con il quale il pretore gli ordina di comparire nuovamente. Che cosa è accaduto? È stata presentata un'altra domanda di proroga; il pretore concederà certamente un'altra proroga perché, onorevoli colleghi, voi sapete quello che fanno gli avvocati e come riescano ad ottenere continui rinvii.

La realtà dunque è che non si riesce mai a fare uno sfratto vero, non si riesce mai ad avere la disponibilità dell'appartamento se non siano decorsi due anni dal giorno in cui è stato notificato il titolo esecutivo, cioè la sentenza. Facciamo allora un breve calcolo: tre anni occorrono per iniziare il giudizio, due per il giudizio di primo grado, due per il giudizio di appello, due per la graduazione dello sfratto. Arriviamo a nove anni! Ep-

pure nove anni prima è stata accertata una necessità assoluta, urgente ed improrogabile.

È chiaro, onorevoli colleghi, che la norma di cui all'articolo 2-*quater* è una norma che ha aggravato ulteriormente una situazione che era già grave in virtù degli articoli 7 e 4 della legge 23 maggio 1950; è una norma che sostanzialmente distrugge il diritto di proprietà e costituisce una lotta al risparmio. Infatti, onorevoli colleghi, bisogna tener presente che queste case bloccate con le leggi del 1950, del 1948, del 1947 e del 1945 sono vecchie case, sono vecchie abitazioni che valgono poco sul mercato e che, se sono acquistate per atto tra vivi, sono acquistate, ovviamente, non da colui che vuole investire miliardi o milioni per trarre profitti, ma dal modestissimo cittadino, dal piccolo impiegato che è riuscito a racimolare un certo risparmio e a crearsi un gruzzoletto per acquistare una casa di nessun valore, perché le sue possibilità finanziarie non gli consentono certo di acquistare un appartamento lussuoso. Perciò, si limita ad acquistare questo quartieretto che gli serve per sé e per la sua famiglia, per trascorrere con tranquillità la vecchiaia, per cementare ancora di più i legami familiari, e soprattutto perché l'uomo, e l'italiano in particolare, ama la casa, e l'aspirazione di ogni cittadino, di ogni padre di famiglia, è quella di avere la casa in proprietà, a qualsiasi costo.

Quanti sacrifici costa al modesto lavoratore, al piccolo impiegato, la conquista di una casa di vecchia costruzione! Quante rinunce ha richiesto quel risparmio che è riuscito a mettere da parte per soddisfare questa sua grossa aspirazione! Quante volte avrà dovuto dire « no » ai propri figli, quante volte avrà dovuto dire « no » alla moglie che chiedeva denari per comperare un abito in più al figlio, quante volte avrà dovuto dire « no » ai componenti della famiglia che gli facevano presenti delle necessità elementari di vita! Egli si è negato tutte queste agiatezze, se tali si possono chiamare, pur di costituire un piccolo gruzzolo per investirlo nella casa. Si può dire che per il piccolo risparmiatore la casa non è fatta tanto di denaro e di risparmio, quanto di sacrifici e di ansie, di rinunzie e di lacrime versate stringendo quanto più possibile la cinghia. Egli vuole avere la casa soprattutto perché, potendo lasciarla ai suoi figli, o almeno ad uno dei suoi figli, essa costituisce quasi, come ho già avuto occasione di rilevare, la continuazione della propria personalità al di là della vita.

È contro tutto questo, contro il diritto di proprietà, contro il risparmio, contro questa

somma di sentimenti, che si dirige l'articolo 2-*quater*. Noi siamo decisamente contrari a tale articolo innanzitutto per i rilievi che abbiamo già mosso, ma anche perché riteniamo che esso, oltre ad essere illegittimo e incostituzionale, sia soprattutto immorale. Infatti non è possibile che, anche in un regime come questo, si possa così trascurare e ledere il diritto di proprietà, e soprattutto l'aspirazione del modesto cittadino. Questa è una norma diretta contro il piccolo risparmiatore, non contro i miliardari e gli speculatori. Se così fosse, non staremmo qui a fare questa discussione. Purtroppo, questa norma è diretta contro il ceto medio e costituisce la ennesima prova che questo provvedimento, come è stato modificato dalla Commissione, ha un preciso indirizzo contro il ceto medio, contro i lavoratori, contro il piccolo risparmio. Non mi si venga a dire — come alcuni dicono — che il diritto di proprietà esiste, ma ha determinate limitazioni. Quelle limitazioni, noi le conosciamo e le apprezziamo; le abbiamo volute e le vogliamo anche noi; ma sono limitazioni che non possono avere l'incidenza che ha una norma di questo genere. È così che si spiega il nostro atteggiamento, contrario a questa norma. Perché la Commissione ha voluto introdurre nel decreto, che non faceva riferimento all'articolo 4 della legge 23 maggio 1950, questa norma? Evidentemente, onorevoli colleghi, vi è una ragione di carattere politico; e noi non possiamo sottacerla. È una ragione che il Parlamento deve prendere in considerazione, per negare l'introduzione di una norma di questo genere, che verrebbe ad avere un indirizzo preciso contro il piccolo risparmio e contro il ceto medio in generale.

Ci auguriamo che la Camera tenga conto delle nostre osservazioni e decida che le disposizioni contenute negli articoli 4 e 7 della legge 23 maggio 1950 siano sufficienti a soddisfare determinate esigenze. Tra l'altro, è puramente astratto il principio secondo il quale i tre anni che debbono decorrere dall'atto di acquisto sono ridotti a 18 mesi nel caso che colui che ha acquistato l'immobile sia sfrattato o sinistrato o profugo di guerra o pensionato. Onorevoli colleghi, di queste quattro situazioni, una sola può al giorno d'oggi essere presa in considerazione; le altre, infatti, nel 1974 non esistono più. La norma fu varata il 23 maggio 1950, quando da soli cinque anni era finita la guerra; da poco erano terminate le distruzioni e si era cominciato a ricostruire il paese. A quell'epoca c'erano i sinistrati, gli sfrattati, i profughi di guerra. Ma a distanza di 30 anni

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

dalla fine della guerra, onorevoli colleghi, parliamo ancora di sfrattati, di sinistrati, di profughi di guerra? Evidentemente, queste categorie non esistono più, perché a distanza di 30 anni hanno trovato una sistemazione, o comunque non hanno interesse a far valere questa loro qualifica. A questo punto, resta una sola categoria, quella dei pensionati. Solo costoro, cioè, possono vedersi ridurre a 18 mesi i tre anni richiesti. Ma, con questo, che cosa avremmo ottenuto? Che, invece dei nove anni di cui abbiamo parlato poco fa, occorreranno sette anni e mezzo, perché questo è il termine previsto dalla legge, in quanto la procedura è la stessa, sia che si tratti di sfrattati, di sfollati, di sinistrati o di profughi di guerra.

Come dicevo, si afferma di fare una concessione a queste categorie, ma in sostanza questa concessione non la si fa. L'immoralità di questa norma è evidentissima, e balza agli occhi anche da una lettura superficiale. Questo è il motivo per cui abbiamo presentato alcuni emendamenti, il primo dei quali chiede la soppressione dell'articolo 2-*quater*. Se non si dovesse arrivare alla soppressione di questo articolo, si dovrebbe arrivare almeno a mitigare gli effetti di tale norma che, come ho già sottolineato, è di particolare gravità.

Io ritengo che le considerazioni da noi svolte siano piuttosto serie e consistenti e che la Camera possa e debba tenerle presenti allorché voterà sull'articolo del quale chiediamo la soppressione. (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Guarra. Ne ha facoltà.

**GUARRA.** L'onorevole Palumbo si è soffermato sull'iniquità della norma in esame la quale, a mio avviso, oltre ad essere iniqua, viola direttamente il dettato costituzionale. L'articolo 42 della Costituzione recita infatti:

« La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti ».

Il successivo articolo 47 recita: « La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare, alla proprietà dell'abitazione... ».

Ritengo che l'articolo 2-*quater*, allorché afferma che « chi ha acquistato l'immobile per atto tra vivi, finché non siano decorsi almeno tre anni dall'acquisto » non può chiedere di far cessare la proroga, violi direttamente il diritto di proprietà perché lo svuota del suo elemento fondamentale e cioè della disponibilità del bene. Quando, infatti, un cittadino acquista un immobile e, *ope legis*, non può disporne per tre anni, viene violato in quello che è un contenuto fondamentale del diritto di proprietà, senza il quale cioè non si può parlare di proprietà.

Qual è il motivo per il quale si vuole limitare uno dei contenuti più qualificanti e fondamentali del diritto di proprietà? Noi sappiamo che la Costituzione pone dei limiti a tale diritto, ma si tratta di limiti a carattere sociale, a carattere quantitativo. La proprietà privata, infatti, può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. La legge inoltre stabilisce le norme e i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. Ma la Costituzione afferma anche che la Repubblica deve favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione (e non parliamo qui di tutto il vasto settore dell'edilizia pubblica e popolare che dovrebbe costituire lo strumento attraverso il quale attuare l'articolo 47 della Costituzione); ora, nel momento in cui un cittadino riesce ad accedere alla proprietà dell'abitazione — e a questo accesso dovrebbe essere agevolato secondo il disposto dell'articolo 47 già citato —; nel momento in cui questo cittadino riesce, a costo di sacrifici, a divenire proprietario di un immobile, la legge gli impedisce per tre anni di disporre di quel bene.

Questo significa violare il diritto di proprietà così come è codificato nel nostro ordinamento giuridico, questo significa soprattutto violare lo spirito e la lettera della Costituzione repubblicana. (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** Passiamo ora all'esame degli emendamenti proposti alla sesta parte dell'articolo unico del disegno di legge.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 2-*quater*.*

2-*quater*. 1.

**Quilleri, Giomo, Serrentino.**

**GIOMO.** Lo diamo per svolto, signor Presidente.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
LUCIFREDI

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 2-qualer.*

2-qualer. 2. **Pazzaglia, Guarra, Roberti, Petronio, Tassi, Palumbo, Borromeo D'Adda.**

TASSI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Il nostro emendamento soppressivo vuole eliminare quel grave errore costituito dall'articolo 2-*qualer* che, secondo la proposta della Commissione, dovrebbe sostituirsi al primo comma dell'articolo 7 della legge n. 253 del 23 maggio 1950.

Dal momento che stiamo esaminando una modifica operata dalla Commissione al testo originario del decreto-legge sarebbe bene, onorevoli colleghi, che rileggesimo un po' assieme il contenuto di quell'articolo 7, poc'anzi ricordato, il cui primo comma oggi si vuole sostituire. La norma così recita: « La facoltà prevista dal n. 1 dell'articolo 4 non può essere esercitata da chi ha acquistato l'immobile per atto fra vivi finché non siano decorsi almeno tre anni dall'acquisto, salvo che si tratti di sfrattati, di sinistrati, di profughi di guerra e di pensionati, nel qual caso il termine è ridotto a 18 mesi ».

In che cosa consiste la differenza? La differenza sta soltanto all'inizio, dove è stata proposta la dizione: « La domanda giudiziale per far cessare la proroga nel caso previsto dal n. 1 del precedente articolo 4 non è proponibile... »

Quali considerazioni devono essere fatte in merito? Vi è anzitutto un rilievo di carattere costituzionale. Non si tratta infatti soltanto di un differimento della facoltà prevista dal codice civile per la proprietà; si tratta soprattutto dell'introduzione di un limite alla proponibilità dell'azione. Dal momento che la Costituzione della Repubblica non pone alcun limite alla proponibilità dell'azione e poiché i cittadini tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, già sotto questo profilo ci si può chiedere se non si vogliano introdurre delle norme che violano il diritto di proprietà non soltanto nel contenuto, ma anche e soprattutto attraverso la chiusura e la preclusione della difesa giurisdizionale del medesimo.

Perché questo? Perché — come è noto a chi è operatore del diritto — l'azione giudiziale non è soltanto azione di condanna, e il fatto che uno eserciti il diritto di azione per fare accertare e quindi dichiarare dal giudice la fondatezza di una sua pretesa nei confronti di terzi, indipendentemente da una sua esecuzione coattiva, è semplicemente una possibilità che l'ordinamento offre a una delle parti di far accertare in giudizio, e quindi di rendere definitiva, la situazione e i rapporti che la legano con un'altra.

Di conseguenza, voler differire non tanto l'esercizio della facoltà quanto la proponibilità dell'azione allo spirare del termine di tre anni allontana indefinitamente la possibilità di una effettiva reintroduzione nel possesso della cosa acquistata per atto tra vivi. Questo perché noi sappiamo — l'onorevole sottosegretario Pennacchini è senz'altro al corrente — dei gravissimi ritardi nell'amministrazione della giustizia. La mancanza di giudici, la carenza di cancellieri e di personale di altro tipo, la scarsa volontà delle parti e degli avvocati fa sì che la giustizia in Italia risulti uno dei settori meno efficienti ed è quindi sempre più difficile ottenere un risultato utile esercitando un'azione. Quindi, il fatto di non postergare l'esercizio di una facoltà, ma di postergare la stessa proponibilità dell'azione al termine del previsto triennio contraddice il buon senso e la stessa realtà giuridica e sociale del nostro paese, tanto danneggiato dalle carenze dell'amministrazione della giustizia.

Oggi abbiamo sentito diverse citazioni classiche ed è il caso di ricordare che allorché Federico di Prussia, avendo il cavallo azzoppato, si rivolse al fabbro del paese affinché provvedesse all'immediata sostituzione del ferro, si sentì rispondere che era domenica e che pertanto non avrebbe lavorato. A questa risposta il re rivelò la sua identità e pretese che il fabbro eseguisse il lavoro, ma questi, in quel lontano diciottesimo secolo, rispose che aveva fiducia nei giudici di Berlino. Il fabbro dunque, nei confronti del sovrano assoluto, aveva la possibilità di opporre l'esistenza dei giudici di Berlino.

Bene, il padrone di casa che dopo una vita di risparmi è riuscito ad acquistare l'appartamento in cui abitare — perché con la prevista improponibilità dell'azione è soprattutto colpito chi è unico proprietario dell'appartamento che ha acquistato per atto tra vivi — non ha diritto di chiedere nemmeno giudizialmente di poter entrare nel proprio appartamento se non trascorsi tre anni dalla data di

acquisto. Riteniamo che una cosa del genere sia anche contraddittoria con la logica della norma di cui al comma secondo dell'articolo 7 della legge del 1950, perché la Commissione propone l'abrogazione di una norma senza aver letto, con ogni probabilità, l'intero articolo, ma soltanto al fine di eliminare ciò che interessa.

È chiaro che in uno Stato che vuole la socialità, in uno Stato che persegue il progresso, magari visto secondo l'ottica delle sinistre, i casi più da colpire sono e sarebbero gli atti di acquisto a titolo gratuito, gli atti di donazione e comunque quelli che, non importando sacrifici, devono essere visti con uno sguardo meno benevolo da parte del legislatore che si dice socialmente aperto.

Il comma secondo del citato articolo, che è mantenuto in vigore, prevede di poter entrare in possesso dell'immobile che sia stato donato o costituito in dote. Esso quindi è molto più favorevole per il donatario o il costituito in dote dal momento che il termine decorre non dalla data in cui l'immobile viene costituito in dote o diventa utile per l'avente causa, ma dal momento in cui il dante causa ha acquistato l'immobile. Viceversa nei confronti di coloro che, con lungo sacrificio personale, attraverso quel risparmio che è tutelato dall'articolo 47 della Costituzione, acquistano la proprietà, a sua volta tutelata dall'articolo 42 della Costituzione, con il sudore ed il frutto del loro lavoro, voi non avete alcun rispetto. Con questa norma avete mantenuto gli arcaismi di una legislazione ormai superata e vecchia. Avete mantenuto la norma agevolativa a favore degli sfrattati non perché pensavate agli sfrattati di oggi, ma solo perché il termine « sfrattati » dal 1947 in poi, in tutte le norme di proroga del blocco, è stato mantenuto perché indicava l'enorme piaga sociale rappresentata dalla popolazione che aveva subito lo sfratto subito dopo la guerra.

L'unica parte che si può salvare di questa norma privilegiante una categoria (e vedremo in che modo) è proprio la parola « sfrattati », perché il significato che ad essa attribuisce l'interprete del diritto è ormai completamente diverso da quello che le attribuite voi. La categoria degli sfrattati di allora si è esaurita; oggi comincia quella dei nuovi sfrattati, di quelli che, ad esempio, hanno un reddito superiore a 4 milioni, di quelli cioè che, per il loro reddito, non possono beneficiare del blocco, di quelli che, in parte avendone diritto, in parte attraverso simulazione — come ho fatto presente nel mio

intervento di venerdì scorso, onorevole relatore Erminero — ottengono questa qualifica, e sulla base di essa riescono ad avere un vantaggio nei confronti del normale cittadino, di quello che attraversa quando il semaforo è verde, di quello che paga le tasse, di quello, insomma, che rispetta la legge, di quello che, in un memorabile articolo, Nino Nutrizio aveva indicato in un certo modo.

Ecco quindi che quella categoria è utilizzabile in maniera completamente diversa da quella con cui l'avete utilizzata voi.

E veniamo alla categoria dei sinistrati. A parte il fatto che in Italia di sinistrati ce ne sono 54 milioni, visto che c'è un Governo di centro-sinistra, veramente c'è da chiedersi, al di là della battuta, chi possano essere, se non quelli che sono stati danneggiati da terremoti e calamità pubbliche. Ebbene, onorevole Erminero, nelle leggi speciali emanate per le calamità pubbliche esistono già delle norme specifiche a favore di costoro; lo stesso dicasi per la legge sul fondo di solidarietà. Se quindi quelle categorie specifiche di sinistrati, che esistono, che sono già tutelate dalla legge, costituiscono la specie, qual è il *genus*? Ve ne siete dimenticati, vi siete dimenticati che è cambiata completamente la realtà, che le bombe — almeno quelle vere — hanno cessato trent'anni fa, per fortuna, di cadere sul nostro capo. Continuano ad esistere quelle del centro-sinistra, che sono senz'altro molto più pericolose, anche e soprattutto sotto il profilo sociale.

Quanto ai profughi di guerra, la questione è veramente grave. Ci sono in Italia dei profughi, gente che scappa dal paradiso dell'est, gente che scappa dal paradiso del proletariato. Ma costoro sono « profughi di pace », e non di guerra, o tutt'al più sono « profughi di guerra fredda », e sono quindi esclusi dalla vostra dizione restrittiva e chiaramente e storicamente riferita e riferibile alla guerra 1940-45, non hanno quindi questo diritto. L'ungherese che sceglie la libertà, che viene in occidente; lo jugoslavo che esce dal paradiso di Tito; coloro che riguadagnano la libertà in occidente, anche se per caso riescono ad acquistare un immobile, pur essendo profughi di guerra fredda, non possono assolutamente fruire del termine abbreviato di cui all'ultima parte dell'articolo che voi sottoponete al nostro esame. L'inutilità di questa norma sotto il profilo giuridico e la sua gravità da un punto di vista generale confermano l'odio che dimostrate di avere per la proprietà, da chiunque venga acquistata.

Nel momento in cui escludete la possibilità per il cittadino di avvicinarsi alla proprietà; quando non lo incentivate, impedendogli di poter entrare in possesso della casa subito dopo l'acquisto, voi evitate di attuare un preciso articolo della Costituzione e quindi tradite il compito primario di ogni legislatore.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al secondo alinea, sostituire le parole: è ridotto a diciotto mesi con le seguenti: è ridotto a quattro mesi.*

2-quater. **3. Pazzaglia, Guarra, Roberti, Petronio, Tassi, Palumbo, Borromeo D'Adda.**

*Al secondo alinea, sostituire le parole: è ridotto a diciotto mesi, con le seguenti: è ridotto a dodici mesi.*

2-quater. **5. De Marzio, Pazzaglia, Guarra, Roberti, Tassi, Bollati, Baghino, Tremaglia, Valensise, Tripodi Antonino.**

**TASSI.** Chiedo di svolgerli io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TASSI.** Posto che — dopo quanto ho detto poco fa — le categorie di privilegiati vengano autenticamente interpretate con impegnativi interventi del relatore e del rappresentante del Governo, e posto che esse costituiscano quindi un qualche cosa di esistente, di veramente valido, posto cioè che gli sfrattati siano quelli di oggi e non quelli simulatamente sfrattati, che i sinistrati siano quelli che per caso vi possiate essere dimenticati nelle leggi speciali a favore di coloro che hanno subito calamità nelle parti meno fortunate del nostro paese per i terremoti; posto che i profughi non siano soltanto la vecchia categoria, ormai estintasi, nel trentennio trascorso, dei profughi di guerra, ma siano tutti coloro che in un qualsiasi momento abbiano necessità e urgenza assoluta di entrare in Italia per sfuggire alla stretta di altri regimi meno liberi e senz'altro meno appetibili; posto che la categoria dei pensionati sia inquadrata in modo tale da escludere per lo meno coloro che percepiscono pensioni superiori ai 4 milioni l'anno; posto cioè che tutte queste categorie vengano ad essere non la sclerotizzata rappresentazione e riproposizione di quelle vecchie dizioni che ormai da trenta anni e in tutti i testi legislativi ripetete, ma siano un qualcosa di vivo e di efficiente nella

realtà sociale, noi vi proponiamo, subordinatamente, un emendamento in cui si stabilisce che a queste categorie, che sono in difficoltà e hanno fatto valere o hanno ottenuto di far valere uno stato di necessità improrogabile ed urgente, la legge dia la possibilità di entrare in possesso dell'immobile acquistato entro un tempo più breve, entro cioè quattro mesi — o magari dodici — invece dei diciotto da voi proposti.

Ma qual è la volontà politica che traspare dalla vostra proposta? Si sa che in Italia non c'è niente di così duraturo come il provvisorio, di così normale come l'eccezionale, di così ordinario come il privilegio. Tutti in Italia, attraverso leggi e leggine, possono vantare un diritto di privilegio. Chi ha avuto qualche disgrazia 20-25 anni fa, può rientrare in questa categoria. È dalla sfiducia in voi stessi che nascono progetti di legge del tipo di questo in esame. Non sapete esattamente da che parte dirigerli ed è per questo che continuate a riproporre questa demagogica indicazione. Potrete sempre dire: abbiamo compresso i diritti e le facoltà di coloro che hanno acquistato la casa, ma abbiamo migliorato i diritti per profughi, sinistrati, sfrattati e pensionati. E poiché in Italia in molti casi si va avanti per impressioni, poiché il popolo crede a quello che sente, le parole profugo, sinistrato, pensionato, accendono commozione, voi che vivete soprattutto nell'equivoco (un democristiano una volta mi ha detto: se ci togli l'equivoco, che cosa ci resta?), continuate ad andare avanti senza alcuna rispondenza alla realtà giuridica, sociale ed economica di questa nostra Italia. Ma la conseguenza indiretta del mantenimento dell'emendamento di cui ho parlato poc'anzi e della reiezione degli emendamenti subordinati che sto illustrando, sarà quella di scoraggiare coloro che ancora hanno intenzione di acquistare un immobile o una parte di immobile. L'ho già detto in sede di discussione generale e il relatore, onorevole Erminero, mio unico e attento ascoltatore, ricorderà perfettamente quanto dissi: se volete incentivare l'esportazione di capitali anche da parte delle categorie meno abbienti, ma risparmiatrici, se volete che i cittadini si mobilitino in cooperative di fatto per esportare i milioni che, aggiunti ad altri milioni, diventano via via i miliardi, non dovete fare altro che continuare a punire il risparmio immobilizzato e investito, non dovete fare altro che continuare a seguire la strada che la sinistra e il partito socialista vi indica per ordine del partito comunista,

non dovete fare altro che continuare nella strada del centro-sinistra. Vedrete che, se fino ad oggi ingenti capitali sono stati esportati, essi troveranno l'aggiunta di migliaia di miliardi di proprietà di piccoli risparmiatori, riunitisi questa volta non certo per seguire *Il Manifesto* di Carlo Marx, ma per portare i loro capitali all'estero e per vibrare così l'estremo colpo all'economia nazionale. In questo caso non ci sarà chi potrà condannarli. Questi risparmiatori — siamo tutti italiani! — sapranno trovare dei metodi sapienti per riuscire ad eludere la vigilanza anche oculata della finanza ed esporteranno i loro capitali all'estero, dove le case e i depositi bancari rendono denaro, dove le obbligazioni non subiscono le maceranti erosioni del loro valore nominale.

Vi chiediamo pertanto di limitare quel termine che è veramente ingiustificato.

Queste sono le motivazioni principali dei nostri emendamenti. Ne avrei altre da aggiungere, signor Presidente, ma non voglio far pensare che qui si voglia fare dell'ostruzionismo, e quindi limito questo mio intervento alla indicazione generale e per sommi capi del *mare magnum* di situazioni che logica e intelligenza potrebbero ricercare, per giustificare la soppressione di questo comma veramente orrendo, sostituendolo quanto meno con l'indicazione di un termine più consono alla realtà del paese.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al secondo alinea, aggiungere, in fine, le parole:* Il termine è di cinque anni nel caso di vendita frazionata di immobili costituiti da più di 10 appartamenti.

2-quater. 4. **Carrà, Spagnoli, Todros, Busetto, Ciai Trivelli Anna Maria, Milani.**

**TODROS.** L'emendamento, signor Presidente, è formulato così chiaramente che, data l'ora, riteniamo superfluo dilungarci su di esso e lo diamo quindi per svolto.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al secondo alinea, dopo le parole:* profughi di guerra, *aggiungere le seguenti:* di emigrati.

2-quater. 6. **De Marzio, Tremaglia, Trantino, Pazzaglia, Delfino, Borromeo D'Adda, de Vidovich, Franchi, de Michieli Vitturi, Cassano, Galasso, Bollati.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Le disposizioni di cui al precedente articolo non sono applicabili se trattasi di sfrattati, sinistrati, profughi di guerra, di pensionati e di emigrati.

2-quater. 7. **De Marzio, Tremaglia, Pazzaglia, Roberti, Guarra, Tassi, Petronio, Delfino, Bollati, Galasso, Baghino, Valensise, Tripodi Antonino, Sponziello.**

**TREMAGLIA.** Chiedo di svolgerli io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TREMAGLIA.** Sarò breve, perché confido nell'accoglimento dell'emendamento 2-quater. 6, che ha un carattere eminentemente sociale e che, ritengo, troverà sensibile tutto il Parlamento. Da troppo tempo, infatti, si parla, ma soltanto si parla, degli emigranti, e non si provvede nei loro confronti.

L'articolo 2-quater, dopo la prima parte, afferma che non è proponibile la domanda giudiziale per far cessare la proroga nel caso previsto dal numero 1) dell'articolo 4 della legge del 23 maggio 1950, n. 253, da chi ha acquistato l'immobile per atto tra vivi — ecco la deroga — finché non siano decorsi almeno tre anni dall'acquisto, salvo che si tratti di sfrattati, di sinistrati, di profughi di guerra e di pensionati.

Noi chiediamo che, alle categorie previste dal comma citato, sia aggiunta quella degli emigrati: questa deroga, cioè, deve valere anche per gli emigrati. E mi pare di non dire cosa fuori posto, perché ritengo che così, e soltanto così, si possa compiere un atto di giustizia e di sensibilità sociale.

Vi è un concetto che desidero sottolineare: l'emigrato che rimpatria deve avere la possibilità di disporre della casa di sua proprietà, e che gli è costata tanti sacrifici. Non mi dilungo oltre, perché il concetto è talmente evidente che farei torto all'intelligenza e alla sensibilità di tutti se cercassi di chiarirlo ancora. Non è possibile operare una discriminazione di questo genere, che costituirebbe una colpa nei confronti degli emigrati, i quali attendono che il Parlamento cominci a fare qualcosa in loro favore.

Chi sono gli emigrati? La qualifica di emigrati noi la troviamo nella partecipazione al lavoro all'estero, nel contratto di lavoro, nella attestazione di soggiorno all'estero per lavoro, convalidata dal consolato italiano. Mi pare quindi che si possa fugare ogni preoccupazione e ogni perplessità, stabilendo che,

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

per avvalersi della deroga prevista dall'articolo 2-*quater*, occorre produrre una attestazione di soggiorno all'estero per lavoro, convalidata dal consolato italiano. L'emigrato infatti è colui che abita in un paese straniero e non può essere confuso con chi varca giornalmente la frontiera per lavorare all'estero, anche se in possesso di un permesso di lavoro. Da cinque anni esiste una organizzazione, l'AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero), che segue i lavoratori che vivono all'estero per necessità di lavoro.

Mi pare che la Camera possa senz'altro approvare una deroga che sia un primo atto riparatore e che costituisca un atto di giustizia nei confronti di italiani che, con il sacrificio del loro lavoro all'estero, sono riusciti a costruirsi una casa e che, al momento del rientro, devono averne la disponibilità per sé e per i propri figli. Credo che in questi termini, chiarita la qualifica di emigrato, la Camera possa dare voto favorevole al nostro emendamento. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

ERMINERO, *Relatore*. Esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti presentati. Per quanto riguarda l'emendamento De Marzio 2-*quater*. 6, vorrei osservare che, pur tenendo conto delle motivazioni di carattere generale che andrebbero approfondite per definire il fenomeno in termini giuridici ed equitativi, il problema degli emigrati potrà essere esaminato in una legge organica.

PRESIDENTE. Il Governo?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con il relatore per quanto riguarda il parere espresso sugli emendamenti presentati, condividendone le considerazioni in ordine al problema degli emigrati.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Quilleri, mantiene il suo emendamento 2-*quater*. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

QUILLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, mantiene il suo emendamento 2-*quater*. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Quilleri 2-*quater*. 1 e Pazzaglia 2-*quater*. 2.

(*Sono respinti*).

Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 2-*quater*. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Pazzaglia, mantiene il suo emendamento 2-*quater*. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 2-*quater*. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Carrà, mantiene il suo emendamento 2-*quater*. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CARRÀ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 2-*quater*. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione la sesta parte dell'articolo unico del disegno di legge, relativa all'introduzione dell'articolo 2-*quater*.

(*È approvata*).

Passiamo ora alla settima parte dell'articolo unico del disegno di legge, nel testo del-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

la Commissione, relativa all'introduzione dell'articolo 2-*quinquies*.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 2-quinquies.*

2-*quinquies*. 1. **Quillieri, Giomo, Serrentino.**

**GIOMO.** Rinunciamo allo svolgimento, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 2-quinquies aggiungere il seguente:*

**ART. 2-sexies.**

Il locatore che sia proprietario di un unico appartamento può, per necessità propria o della propria famiglia, chiedere il rilascio dell'appartamento stesso senza l'osservanza del termine di cui all'articolo 7 della legge 23 maggio 1950, n. 253.

2-*quinquies*. 01. **De Marzio, Galasso, Abelli, Tassi, Delfino, Guarra, Baghino, Sponziello, Valensise.**

*Dopo l'articolo 2-quinquies aggiungere il seguente:*

**ART. 2-sexies.**

Il locatore proprietario di un unico appartamento che abbia già ottenuto la convalida della licenza o disdetta per finita locazione potrà instare per la esecuzione a termine di legge del provvedimento stesso, ove abbia ad adibirlo per abitazione propria o della propria famiglia; in caso di diversa successiva destinazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 maggio 1950, n. 253.

2-*quinquies*. 02. **De Marzio, Galasso, Abelli, Tassi, Delfino, Guarra, Baghino, Sponziello, Valensise.**

**PAZZAGLIA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PAZZAGLIA.** Prima che si proceda allo svolgimento di questi articoli aggiuntivi chiedo che la seduta sia brevemente sospesa per consentire al Comitato dei nove di esaminare, ai sensi dell'articolo 86, quinto comma, del regolamento il subemendamento De Marzio

02-*quinquies*. 01. 1 presentato all'articolo aggiuntivo 2-*quinquies*. 01.

**PRESIDENTE.** Sospendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 22, è ripresa alle 22,10.**

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo De Marzio 2-*quinquies*. 01:

*Sostituire l'articolo 2-sexies previsto dall'articolo aggiuntivo De Marzio 2-quinquies. 01 con il seguente:*

Il locatore che sia proprietario di un unico appartamento o che abbia un reddito netto complessivo, calcolato come al terzo comma, inferiore a 2 milioni di lire può chiedere per necessità propria o della propria famiglia il rilascio dell'appartamento stesso senza l'osservanza del termine di cui all'articolo 7 della legge 23 maggio 1950, n. 253.

Nel caso in cui il locatore sia proprietario di non più di tre appartamenti e abbia altresì un reddito netto complessivo inferiore a 2 milioni di lire, e nel contempo il conduttore abbia un reddito superiore a 4 milioni di lire, non si applicano per il rapporto di locazione le norme di cui all'articolo 1-*bis*.

A tal fine la determinazione del reddito va effettuata con riferimento al reddito netto iscritto a ruolo ai fini della imposta complementare per il 1972 ovvero al reddito complessivo netto percepito nello stesso anno determinabile ai sensi degli articoli 133, 135, 136, 138 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

0. 2-*quinquies*. 01. 1. **De Marzio.**

L'onorevole Pazzaglia ha facoltà di svolgerlo.

**PAZZAGLIA.** Questo nostro subemendamento — come ormai è noto ai nostri colleghi attraverso l'esame del testo — propone due temi che, a nostro avviso, sono di particolare interesse. Il primo attiene alla possibilità per coloro che siano proprietari di un solo appartamento o abbiano un reddito inferiore ai 2 milioni di ottenere la disponibilità dell'immobile per necessità proprie, senza il rispetto dei termini prescritti. Il secondo sottopone all'attenzione della Camera le conseguenze che per la piccola proprietà immobiliare derivano dall'applicazione indiscriminata dell'articolo 1-*bis*.

In sostanza, noi proponiamo che qualora il locatore sia proprietario di immobili di modesta entità (nell'emendamento abbiamo indicato in tre appartamenti l'ammontare della proprietà) ed abbia un reddito non superiore ai 2 milioni, non trovino applicazione al rapporto di locazione, intervenuto tra lui e un conduttore che abbia un reddito superiore ai 4 milioni, le disposizioni di riduzione del canone di locazione.

Si vede immediatamente dall'esame delle due cifre, quella relativa al reddito del proprietario dell'immobile e quella relativa al reddito del conduttore che dovrebbe beneficiare della riduzione del canone, che si tratta di evitare che coloro che hanno alti redditi possano ottenere riduzioni a danno di coloro che, proprietari di appartamenti, fruiscano di redditi estremamente modesti. Questo è, del resto, il tema fondamentale di questo dibattito.

Nel momento in cui veniva presentato l'articolo aggiuntivo al quale proponiamo questo nostro subemendamento non conoscevamo quale sarebbe stata la sorte dell'articolo 1-bis e degli emendamenti ad esso riferiti per cui abbiamo proposto una soluzione che intende prendere in considerazione le diverse condizioni del conduttore e del locatore proprio ai fini di un equilibrio all'interno del rapporto di locazione. Si tratta di un problema che riteniamo largamente sentito e di interesse fondamentale, in quanto coinvolge la tutela degli interessi della piccola e media proprietà, che verrebbero seriamente compromessi dalla mancata approvazione del nostro emendamento.

Noi riteniamo di poter dire fin da questo momento che ci riserviamo di chiedere la votazione per divisione di questa nostra proposta, nel caso in cui dalla Commissione provenisse un suggerimento in questo senso.

**GALASSO.** Chiedo di svolgere io gli articoli aggiuntivi De Marzio 2-*quinquies*. 01 e 2-*quinquies*. 02.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GALASSO.** La *ratio* di questi due articoli aggiuntivi è identica — anche se il secondo praticamente coglie una situazione processuale leggermente diversa — perché mira a conseguire due precisi obiettivi: primo, ad impedire la violazione del dettato costituzionale, in armonia con le considerazioni ampiamente svolte qui dall'onorevole Guarra, considerazioni alle quali integralmente mi

riporto; in secondo luogo, a non far cadere sempre più in basso la disaffezione all'acquisto della casa, specialmente in questo particolare momento nel quale si tende ad indirizzare le spese verso consumi produttivi.

Le nostre proposte, in sostanza, tendono a far cadere il termine di cui all'articolo 7 della legge 23 maggio 1950, creando quindi una affezione all'acquisto della casa, senza condizionare l'acquisto al possesso dopo tre o quattro anni o, a secondo dei casi, dopo 18 mesi. Questo indirizzo si raccomanda non solo in relazione al dettato costituzionale, ma anche alle necessità economiche, ai nuovi temi che emergono dal nuovo sviluppo di vita del quale oggi tanto si parla. Accogliendo questo emendamento si viene ad attenuare il carattere punitivo del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 2-quinquies aggiungere il seguente:*

**ART. 2-*sexies*.**

È ammessa la risoluzione dei contratti di locazione che abbiano per oggetto immobili urbani a qualsiasi uso destinati qualora il proprietario dello stesso intenda demolire l'intero edificio perché sul suolo sul quale esso insiste sia costruito un nuovo edificio.

In tale caso il proprietario, ottenuta licenza di costruzione, è tenuto a dare disdetta al locatario, mediante lettera raccomandata, almeno 6 mesi prima della data in essa indicata per il rilascio dell'immobile locato; il locatario ha diritto, a titolo di indennizzo, ad una somma pari a trenta mensilità del canone di locazione.

2-*quinquies*. 03.

**Quillieri.**

Poiché l'onorevole Quillieri non è presente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

**BAGHINO.** Chiedo di parlare sull'articolo aggiuntivo Quillieri 2-*quinquies*. 0. 3.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BAGHINO.** L'articolo aggiuntivo 2-*quinquies* 03 si fonda sulla preoccupata constatazione della totale assenza di una politica della casa. Tutti si preoccupano della casa, tutti parlano della casa, ma nessuno ancora affronta il problema della casa con coerenza e con una impostazione di carattere sociale.

Infatti, la stampa e l'opinione pubblica, attraverso articoli o « lettere al direttore », pongono sempre più frequentemente l'accento su questo tema, denunciando storture e irregolarità.

In uno dei suoi ultimi numeri il settimanale *Famiglia cristiana*, diffuso in un grandissimo numero di case italiane, ha documentato, attraverso un'ampia raccolta di lettere contenenti quesiti e notizie, l'esistenza di un rapporto basato su iniquità e soprusi tra inquilini e proprietari (parlo dei piccoli proprietari) e la constatazione che la legislazione in materia di questi anni — sulla quale si insiste colpevolmente — allontana sempre più il risparmio privato dall'investimento in case da dare in affitto. L'articolo aggiuntivo Quillieri ha quindi un duplice contenuto: in primo luogo, tende a liberare da una certa bandiera l'indisponibilità di un edificio per rinnovarlo o per aumentarne gli alloggi o per costruire una casa certamente migliore; in secondo luogo, tiene presente il danno che l'inquilino subisce per dovere lasciare l'alloggio. È vero che esistono norme che riconoscono, per i locali adibiti ad attività commerciale, un indennizzo per l'avviamento commerciale, ma è anche vero che riceve un danno chi ha in affitto locali ad uso di abitazione ed ha difficoltà a trovare un altro appartamento od altri locali. L'emendamento propone quindi di compiere un atto di giustizia: quella giustizia sociale di cui tutti a parole sono strenui paladini, ma che nei fatti viene completamente ignorata.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Dopo l'articolo 2-quinquies aggiungere il seguente articolo 2-sexies:

Ogni pattuizione contraria alle disposizioni della presente legge è nulla, qualunque ne sia il contenuto apparente. Le somme sotto qualsiasi forma corrisposte dal conduttore o subconduttore in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge di conversione, possono essere computate in conto pigione o ripetute con azioni proponibili fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato ».

2-quinquies. 04.

Commissione.

Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti ?

ERMINERO, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento Quillieri 2-quin-

quies. 1; parere contrario anche al subemendamento De Marzio 0. 2-quinquies. 0. 1: abbiamo già esaminato questa mattina i problemi in esso contemplati. Esprimo parere contrario agli articoli aggiuntivi De Marzio 2-quinquies. 0. 1 e 2-quinquies 0. 2 e Quillieri 2-quinquies 0. 3. Raccomando alla Camera l'articolo aggiuntivo della Commissione 2-quinquies. 0. 4.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accetta l'articolo aggiuntivo della Commissione 2-quinquies 0. 4. Concorda per il resto con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Giomo, mantiene l'emendamento Quillieri 2-quinquies 1, di cui è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Pazzaglia, mantiene il subemendamento De Marzio 0. 2-quinquies 01. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente. Chiediamo, però, la votazione per parti separate, nel senso di votare dapprima il primo comma del subemendamento stesso, quindi la residua parte. Per questa seconda votazione chiedo, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale, la votazione per scrutinio segreto.

ACHILLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACHILLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ritengo che il secondo e il terzo comma del subemendamento De Marzio 0. 2-quinquies 01. 1 siano improponibili, in quanto, per la materia trattata, si riferiscono non all'articolo aggiuntivo De Marzio 2-quinquies 0. 1, bensì all'articolo 1-bis, che la Camera ha già votato. Non così per il primo comma di questo subemendamento, che è accoglibile, in quanto pertinente sul contenuto all'articolo aggiuntivo De Marzio 2-quinquies 0. 1, cui intende riferirsi.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

**PRESIDENTE.** Onorevole Achilli, la Presidenza non condivide questa sua opinione. Semmai potrebbe ritenersi precluso soltanto il terzo comma del subemendamento in esame, in conseguenza della precedente reiezione dell'emendamento De Marzio 1-bis 8.

**ACHILLI.** Devo ribadire, signor Presidente, l'opinione testé espressa, riferendomi anche ai lavori di stamane del Comitato dei nove, nel corso dei quali è stata approfonditamente dibattuta la materia contenuta nei due ultimi commi del subemendamento De Marzio 0. 2-quinquies. 01. 1. Il Comitato dei nove aveva concluso per l'improponibilità di una normativa del genere.

La normativa di cui si è dichiarata la improponibilità (emendamento 0. 2-quinquies. 0. 3. 1) era così formulata: « È esclusa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-bis per i contratti di locazione stipulati tra locatori che abbiano percepito nel 1972 un reddito netto complessivo inferiore a due milioni di lire e conduttori che per lo stesso anno abbiano percepito un reddito netto complessivo superiore a quattro milioni di lire ». Il subemendamento di cui stiamo discutendo prevede che l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-bis sia esclusa nel caso in cui il locatore sia proprietario di non più di tre appartamenti e abbia un reddito netto complessivo inferiore ad un milione di lire e, nel contempo, il conduttore non abbia un reddito superiore a quattro milioni di lire. In questo caso non si applica il rapporto di locazione e non si applicano le norme di cui all'articolo 1-bis.

Mi sembra dunque che il contenuto dei due emendamenti sia il medesimo.

**PRESIDENTE.** Le faccio notare, onorevole Achilli, che compete esclusivamente alla Presidenza giudicare sulla proponibilità degli emendamenti e sulla loro eventuale preclusione a seguito di precedenti deliberazioni. Il Presidente può, se lo ritenga opportuno, consultare tuttavia l'Assemblea.

**PAZZAGLIA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PAZZAGLIA.** Signor Presidente, a termini di regolamento è la Presidenza che ha facoltà di accettare o non accettare gli emendamenti o gli altri documenti di seduta, non l'Assemblea. A me sembra che, per il solo fatto di avere ammesso allo svolgimento il

subemendamento De Marzio 02-quinquies. 01. 1 ella lo abbia implicitamente riconosciuto proponibile e che ora sia pertanto fuori luogo una deliberazione della Camera.

**PRESIDENTE.** Onorevole Pazzaglia, l'articolo 89 del regolamento recita: « Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste » — ed è questa la parte dell'articolo che ci interessa — « e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano ». Io ritengo pertanto opportuno consultare l'Assemblea.

Pongo pertanto in votazione l'eccezione d'improponibilità del secondo e terzo comma del subemendamento De Marzio 0.2-quinquies. 01. 1. sollevata dall'onorevole Achilli.

(È approvata).

Onorevole Pazzaglia insiste sulla richiesta di scrutinio segreto per la votazione del primo comma del subemendamento De Marzio 02-quinquies 01. 1. ?

**PAZZAGLIA.** Non insisto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione il primo comma del subemendamento De Marzio 02-quinquies. 01. 1.

(È respinto).

Onorevole De Marzio, mantiene i suoi articoli aggiuntivi 2-quinquies 01 e 2-quinquies. 02, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

**DE MARZIO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 2-quinquies 0. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 2-quinquies 0. 2.

(È respinto).

Onorevole Quilleri, mantiene l'articolo aggiuntivo 2-quinquies. 0. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

QUILLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2-*quinquies*. 0. 4 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione la settima ed ultima parte dell'articolo unico del disegno di legge nel testo così modificato.

(È approvata).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ascari Raccagni. Ne ha facoltà.

ASCARI RACCAGNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, ho già avuto modo di esprimere, in occasione della discussione sulle linee generali del provvedimento, l'opinione del gruppo repubblicano sulla complessa materia della regolamentazione dei fitti dei fabbricati urbani e, più particolarmente, sul problema al nostro esame.

In quella sede espressi, così come avevo fatto in Commissione, le perplessità del mio gruppo su quanto era previsto nell'articolo 1-*bis* soprattutto perché riteniamo non equo il criterio della riduzione percentualizzata e generalizzata dei canoni di affitto stipulati negli ultimi anni; criterio che finirebbe col penalizzare in modo indiscriminato proprietari onesti e proprietari esosi, senza fare considerazioni di ordine territoriale e di dimensione degli agglomerati urbani interessati, senza avere riguardo al fatto se i fitti fossero oggettivamente elevati o equi. Ci rendiamo conto, tuttavia, che la misura dei canoni di affitto dipende prevalentemente dalle condizioni del mercato che purtroppo, specie nelle grandi aree metropolitane, è caratterizzato da una domanda eccedente di gran lunga l'offerta.

A noi sembra invece che la nuova stesura dell'articolo 1-*bis* del testo ora approvato, che in fondo è la parte più controversa e più rilevante del provvedimento, sia accettabile perché tende sostanzialmente a calmierare gli aumenti applicati ai canoni di affitto derivanti dai contratti di più recente stipulazione. Tale misura trova il suo fondamento nel normale andamento del mercato dei fitti, che è una diretta conseguenza della patologica situazione che si è venuta a creare nel

mercato immobiliare, dove si sono raggiunte quotazioni abnormi nella frenetica ricerca del bene-rifugio.

A noi sembra pure che, in periodi di grave emergenza, come l'attuale, non sia neppure lontanamente pensabile una liberalizzazione dei canoni di affitto, che del resto non era stata raggiunta neppure in periodi di alta congiuntura.

Il dibattito che ha avuto luogo in questa aula dimostra quanta importanza abbia la materia dei fitti; esso è stato seguito momento per momento da tutto il paese, già tanto scosso da grandi problemi. Non so se alla scadenza del 30 giugno 1975, in materia di fitti, il Parlamento potrà ancora approvare, pena la sua credibilità, ulteriori provvedimenti interlocutori che, proprio per il loro carattere parziale ed episodico, finiscono con il rendere sempre più difficile un'organica ed armonica regolamentazione della materia.

Nell'esprimere il voto favorevole del gruppo repubblicano mi corre l'obbligo di sottolineare le condizioni di estrema difficoltà in cui ha dovuto operare la Commissione speciale fitti, che non era in possesso di sufficienti elementi di giudizio statistici capaci di meglio orientare il suo lavoro. Secondo noi è necessario che tutti, a partire dal Governo, trovino un più produttivo e sistematico metodo di lavoro per evitare dispersioni, frammentazioni e contrapposizioni.

Sembra che sul problema dei fitti siano all'opera due distinte *équipes*, una presso il Ministero di grazia e giustizia e l'altra presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; sarebbe forse opportuno che le loro idee cominciasse a circolare perché i 10 mesi che ci separano dalla scadenza fissata passano alla svelta e non possiamo più trovarci con l'acqua alla gola come in questa occasione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giomo. Ne ha facoltà.

GIOMO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo liberale voterà contro la conversione in legge del decreto-legge n. 236. Le vicende dell'*iter* del provvedimento legislativo, al di là del fatto tecnico e di merito, hanno documentato in maniera inconfutabile che in questo Parlamento non esiste più una maggioranza autonoma e capace di imporre la sua volontà politica. Questa legge passa sotto la protezione e secondo la volontà decisiva del partito comunista. Mai come in questa vicenda si è dimostrata l'incapacità di un Go-

verno insidiato nella sua maggioranza, condizionato dalla volontà dell'estrema sinistra. La maggioranza, pur di sopravvivere qualche mese, data la precaria situazione nella quale si dibatte, fra le sue incongruenze e contraddizioni, si è arresa ad un sostanziale compromesso con i comunisti, vulnerando i principi della certezza del diritto e inserendosi pesantemente nella sfera dell'autonomia privata.

Noi abbiamo il dovere di denunciare questa grave rinuncia della maggioranza alla difesa dei principi che sono anche sanciti solennemente dalla Costituzione e che sono il supporto di una corretta democrazia, le cui conseguenze saranno pagate dal paese in termini economici, in termini di occupazione, in termini di carenza di alloggi, ma — quello che è più grave — saranno pagate sul piano morale e politico con le umiliazioni dei ceti medi. Se la legge n. 865 del 1971 è stata la legge della non-casa, questa sarà la legge che costituirà la tomba dell'edilizia italiana.

Ma ancora una volta la maggioranza sarà beffata dai comunisti, i quali, dopo aver imposto le loro posizioni, dopo aver costretto la maggioranza ad accedere alle loro tesi, scinderanno le loro responsabilità, astenendosi dalla votazione su questa legge e riprendendo nel paese la lotta da loro chiamata « per gli equilibri più avanzati ».

Il gruppo liberale, denunciando questa mesta vicenda politica, la cui portata va ben oltre quella del provvedimento in esame, prende atto con preoccupazione del sempre più grave deterioramento della situazione politica. Davanti ad una maggioranza alla mercé dell'opposizione più forte, il gruppo liberale ribadisce il suo voto negativo sul provvedimento in esame, la sua profonda sfiducia di fronte ad una situazione di fatto che preoccupa gli uomini liberi per i cedimenti, le furbizie, gli ammiccamenti, gli assemblearismi che hanno sostituito nella nostra democrazia il coraggio e l'autonomia della maggioranza.

Noi sentiamo il dovere di denunciare questo grave stato di fatto, e il nostro voto di questa sera va al di là di un « no » ad un provvedimento illiberale: vuol essere una condanna ai cedimenti, all'inefficienza, alla resa di un Governo incapace di avere il coraggio di essere se stesso, di un Governo che sostanzialmente è condizionato dai comunisti.

Non si tratta solo, per noi, di respingere un provvedimento legislativo, ma di condannare il metodo di un Governo che, incapace di esprimere una volontà autonoma, un voto chiaro ed un indirizzo sicuro, si arrampica

alle situazioni dei sottobanchi, aiutandosi con la minoranza più forte.

Con rammarico, ma con la coscienza di denunciare uno stato di fatto grave, il nostro voto vuol essere un monito: le democrazie che non hanno il coraggio di esprimere maggioranze chiare e incondizionate sono necessariamente condannate alla resa. Dio non voglia che ciò avvenga! Per quanto ci riguarda, noi liberali continueremo la nostra battaglia democratica. Ed il nostro voto di questa sera è espresso in coerenza con questa ferma e decisa battaglia. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Colucci. Ne ha facoltà.

**COLUCCI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo ancora una volta a dover approvare una legge di blocco dei fitti — anche se di notevole significato politico, come diremo più avanti — mentre è da tempo maturata nel paese l'esigenza e la coscienza della necessità di una disciplina organica delle locazioni che sia basata sull'equo canone e sulla giusta causa.

Il Governo aveva decretato la pura e semplice proroga, mentre il faticoso lavoro della Commissione speciale prima e del Comitato dei nove poi propone all'Assemblea un testo che tiene conto della situazione reale, che talvolta è prevalsa sulle stesse norme vincolistiche. Infatti il testo non altera i principi fondamentali delle leggi di blocco, ma li precisa, li rende più solidi e inaccessibili ai tentativi di snaturamento.

Ricordiamo ancora una volta, però, che al termine del 30 giugno 1975 non si potranno concedere ulteriori proroghe, ma si imporrà una soluzione definitiva del problema. Il provvedimento, in sostanza, servirà a limitare gli incontrastati poteri delle grandi immobiliari, che hanno creato notevoli disagi alle classi lavoratrici con una politica di lievitazione degli affitti che taglieggia gli stipendi ed i salari in una percentuale che a volte non permette nemmeno, per quel che di essi resta, il minimo occorrente per le spese di sostentamento.

Sulla pelle e sul sacrificio dei lavoratori il grande capitale edile e la grossa imprenditoria immobiliare non soltanto si costituivano un ingente patrimonio, soggetto a continue rivalutazioni, ma si assicuravano una rendita elevata, grazie all'assenza quasi completa dell'intervento dei pubblici poteri.

Ora, con il provvedimento che ci accingiamo a votare, opportunamente modificato dalla Commissione speciale per i fitti, si interviene ad equilibrare — ancorché provvisoriamente — un settore importante della vita economica nazionale, che da anni presenta anomalie e squilibri.

Si è avuto modo di venire incontro ai piccoli proprietari che, avendo da anni dato in affitto un proprio appartamento, ne vedevano continuamente compressa la redditività, in regime vincolistico. Nello stesso tempo, si sono voluti comprimere gli affitti stabiliti a partire dal 1969 che, non certo in dipendenza dell'aumento dei costi della casa, sono saliti a cifre a dir poco esagerate, remunerando eccessivamente la proprietà ed influenzando negativamente sul costo della vita.

Onorevoli colleghi, il problema che in questi giorni abbiamo dibattuto si è rivelato complesso e difficile, soprattutto a causa del fatto che esso rappresenta, secondo l'ottica da cui lo si osserva, il punto di incontro o di rottura di vari interessi.

Da anni si invoca da più parti una iniziativa moralizzatrice del settore. La invocano quegli umili operai del sud emigrati a Milano, a Torino ed in altre località del nord che, con bassi salari, si trovano impossibilitati a stipulare un affitto che a volte porterebbe via l'intera retribuzione mensile. Essi si accontentavano — e in molti casi si accontentano ancora — di vivere una vita triste ed angusta in una vecchia auto sgangherata, in qualche capanno o in qualche baracca. Questa, onorevoli colleghi, non è soltanto storia di ieri. È storia di oggi, sono verità che riflettono situazioni attuali e stagnanti, in difetto di una politica di intervento razionale e risolutiva nel settore dell'edilizia popolare.

Lo si può tranquillamente constatare non appena si mette piede nell'*Hinterland* delle grandi città del nord e nel suburbio di questa stessa Roma in cui, a trenta anni dalla fine dell'ultimo conflitto, le baracche rappresentano ancora un penoso biglietto da visita della povera gente ed un pessimo termine di paragone con i lussuosi quartieri della classe abbiente, spuntati come funghi nelle zone più belle delle città e nelle località turistiche.

Anche se queste situazioni non possono essere generalizzate per tutto il paese, esse tuttavia rappresentano punte che hanno un significato estremamente preoccupante: pur senza arrivare ai drammatici squilibri delle aree metropolitane, infatti, non c'è alcuna città, grande o piccola che sia, che non abbia

subito aumenti speculativi del costo della casa. Ed i grandi scioperi che hanno visto la mobilitazione generale dei lavoratori in tutte le zone del paese hanno ampiamente dimostrato che il « caro-casa » è fenomeno ormai generalizzato.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo attuale della Commissione, pur essendo stato modificato rispetto a quello originariamente accolto da quella stessa Commissione, mantiene un valore politico ed economico di grande rilevanza. Quanto, infatti, possa incidere la riduzione apportata attraverso la cancellazione di tutti gli aumenti intervenuti negli ultimi anni, lo si può desumere dalla recente indagine del CRESME, svolta nelle maggiori città italiane. Da essa risulta che nel 1973 i prezzi delle abitazioni sono aumentati di circa il 40 per cento, mentre nettamente più elevati sono stati gli aumenti dei canoni di affitto, sia sul mercato libero e sia, in molti casi, per gli affitti solo teoricamente soggetti al blocco.

Data la fonte certamente non sospetta, è facile comprendere quale sia la portata dell'eliminazione di tutti gli aumenti intervenuti negli ultimi tre anni. I socialisti si sono particolarmente impegnati in questa direzione e vogliono sottolineare l'importanza di questa norma, anche per gli sviluppi che la legislazione del settore avrà nei prossimi mesi.

Le riduzioni apportate con il provvedimento che ci accingiamo a votare saranno di indubbio sollievo per milioni di famiglie. Né, d'altra parte, si potrà dire che siano i proprietari degli immobili a sopportare il costo di questa operazione perequativa.

Non dimentichiamo infatti che essi, a differenza di quanto è successo per tutti gli altri risparmi, obbligazionari o azionari, hanno visto abbondanti rivalutazioni del capitale inizialmente investito, che li ripagano cospicuamente del minor reddito imposto dalle riduzioni.

Se il provvedimento in esame è di grande utilità perché concorre a contenere e frenare la spirale inflazionistica, esso rimarrà tuttavia soltanto un provvisorio rimedio terapeutico, se non si affronta subito ed efficacemente il male alla radice: la sanatoria del mercato. Infatti, la si otterrà soltanto con la rapida esecuzione di un piano di edilizia popolare.

In proposito, si impone la necessità di dare esecuzione alla legge n. 865 del 1971. Le situazioni di disagio che investono molti settori della vita nazionale diverranno sempre più critiche se, affrontate e varate le leggi per

risolverle, queste rimarranno lettera morta perché ad esse non si darà esecuzione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, i socialisti esprimono il proprio voto favorevole a questo provvedimento, sicuri interpreti di una volontà che non si limita unicamente a questo intervento di sanatoria, ma che vuol provvedere concretamente a quella grande opera di giustizia sociale che si identifica nell'attuazione piena e integrale dei programmi di edilizia popolare. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Malagugini. Ne ha facoltà.

MALAGUGINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci stiamo avviando al voto finale su un disegno di legge che soltanto mobilitando la più accesa delle fantasie potremmo qualificare — e comunque ritenere sostanzialmente — di conversione del decreto-legge originariamente presentato dal Governo. Questo mi pare il primo dato sul quale soffermare l'attenzione: sul fatto, cioè, che la normativa sulla quale la Camera verrà chiamata a pronunciarsi tra poco con il voto finale non ha niente a che vedere con la normativa predisposta dal Governo con il decreto-legge n. 236.

Che significato ha questo atteggiamento della Camera? A me pare che esso sia un dato qualificante di tutta la nostra discussione, e ritengo gli si possa dare un duplice ordine di risposte: da un lato mi sembra di scorgere nell'atteggiamento della Camera — della Commissione prima e dell'Assemblea dopo — il rifiuto abbastanza esplicito, di un sistema di governare e di legiferare attraverso il ricorso abusivo alla decretazione d'urgenza. Ricorso abusivo, perché evidentemente nessuno di noi — oggi — nega l'urgenza di prorogare la legge del dicembre 1973 che poneva un determinato termine per la proroga di alcune locazioni; ma è altrettanto chiaro che questa urgenza è frutto di un'attività o dolosa o colposa del Governo e della maggioranza che si è rifiutata o è stata incapace di provvedere entro il termine fissato da quella stessa legge.

Verrebbe facile, a questo proposito, richiamare il concetto penalistico dello stato di necessità, che non è invocabile quando è volontariamente procurato. Ma ritengo che ci potremo rifare più efficacemente ad un'altra immagine: quella del debitore cronico il quale, all'avvicinarsi della scadenza del proprio debito, sollecita l'accettazione di una nuova

cambiale. In questo caso, il debitore Governo, la debitrice maggioranza, offrono sempre nuove cambiali, come chi pensasse al sopravvivere di non si sa quali eredità, o al verificarsi di non si sa quali eventi che permettessero d'improvviso di far fronte ad un debito che invece Governo e maggioranza non possono assolvere per le contraddizioni che stanno al proprio interno, per la mancanza al proprio interno di una adeguata volontà politica.

Vi è dunque, nell'atteggiamento del Parlamento, questo primo punto: rifiuto di accettare la decretazione d'urgenza come capace, di per sé, di delimitare l'oggetto e addirittura i termini della discussione, come pure da qualche esponente di un partito di maggioranza è stato affermato a proposito del pacchetto dei decreti di carattere fiscale, per cui si è sostenuta l'intangibilità dell'iniziativa legislativa del Governo. Questa tesi è stata travolta dalla attività del Parlamento, il quale però nello stesso tempo, di fronte al tema specifico, ha espresso anche un altro orientamento che mi sembra di notevole rilievo politico: quello per cui non si può accettare la politica dei rinvii di fronte a problemi che sono venuti a maturazione nella società nazionale, quando le soluzioni da proporre per questi problemi sono consapevolmente attese nella coscienza generale del paese. Ecco allora che il Parlamento non si accontenta più di una semplice proroga della proroga a termine più o meno ridotto, ma si sforza di entrare nel merito della questione, di tener presenti le implicazioni e le connessioni che essa comporta, operando in modo tale che il provvedimento che ci accingiamo a votare non sia una pura e semplice misura di rinvio, ma ponga in qualche modo le premesse politiche per una giusta soluzione del problema.

Certo, oggi come sempre, quando si tratta, per esempio, del problema degli affitti, vengono a galla anche i perfezionismi. E non è senza stupefatta ilarità che possiamo leggere tra le altre cose, in una lettera indirizzata in data odierna dal presidente della Confederazione italiana della proprietà edilizia ai presidenti dei gruppi parlamentari della Camera, che « il provvedimento di blocco, se non contemporaneo a una precisa dichiarazione sul come si intende avviare a soluzione il problema dell'assetto del territorio... ». Con gran bontà dei cavalieri antichi, verrebbe fatto di affermare!

Improvvisamente ci troviamo di fronte a una dichiarazione di volontà rivoluzionaria, più ancora che riformatrice, da parte di quelle stesse forze che hanno ostacolato e an-

cora ostacolano ogni passo, il più limitato, verso un mutamento dell'assetto territoriale, e che poi, di fronte a un provvedimento come quello che stiamo oggi per votare, ne denunciano lo scarso contenuto economico, ma dicono contraddittoriamente che avrà degli effetti disastrosi sull'afflusso del risparmio nel settore dell'edilizia.

Certo, lo sappiamo, ci sono queste connessioni: c'è il problema dell'assetto del territorio, ma c'è anche il problema del credito, c'è il problema dell'edilizia economica e popolare, della funzione calmieratrice che soltanto un adeguato impulso politico può attribuire a questo settore di attività.

Ma tutto questo non può portarci a una posizione di passività e impedirci, invece, di compiere quei passi in avanti — pur limitati che essi possano apparire — tendenti ad introdurre, in un sistema quale quello del blocco degli affitti (fonte di per sé di oggettive contraddizioni e di oggettive isole di ingiustizia, lo sappiamo tutti) elementi di correzione diretti a perseguire una maggiore equità ed una funzione calmieratrice di questo settore del mercato.

Questo è quanto ha fatto il Parlamento attraverso l'opera della Commissione speciale, attraverso il dibattito che si è svolto in aula, raggiungendo risultati che noi riteniamo senz'altro apprezzabili e per il cui raggiungimento rivendichiamo una parte non piccola, che credo nessuno possa disconoscerci.

Detto questo, però, nel momento in cui questo disegno di legge, attraverso il lavoro della Commissione, aveva ottenuto un certo assetto — e in questo assetto ci si era sforzati di collocare un segno di volontà politica che fosse un segno di mutamento di indirizzo verso quella soluzione che unanimemente ormai tutti ritengono opportuna, necessaria e anche matura nella coscienza generale del paese (cioè le proposte di riduzione delle punte più alte dei canoni di affitto, come misura preparatoria, anche dal punto di vista dell'opinione pubblica in generale, di un assetto qual è quello dell'equo canone) — nel momento in cui noi abbiamo raggiunto questo punto in Commissione, con la presenza del rappresentante del Governo, successivamente esso è stato cancellato attraverso interventi, pressioni e manovre politiche estranee a questa Assemblea.

E badate bene, onorevoli colleghi: noi non siamo tanto preoccupati od offesi da un inopinato mutamento di indirizzo da parte della maggioranza. Quello che ci preoccupa è il venir meno di questo segno di volontà poli-

tica, di una nuova politica nel settore della casa; è un cedimento che noi consideriamo tanto più grave e censurabile in quanto l'episodio si è collocato nell'imminenza della discussione del « pacchetto » dei decreti fiscali, dell'aumento delle tariffe di taluni servizi essenziali.

Questo sta ad indicare che le contraddizioni, i contrasti, le debolezze interne alla maggioranza la rendono ancora indisponibile a un nuovo corso politico del nostro paese. E questo giudizio non può da noi che essere sottolineato attraverso il voto odierno nel momento in cui, esaltando i risultati positivi raggiunti, anche e soprattutto con il nostro concorso, noi non intendiamo offrirvi, colleghi della maggioranza, coperture e alibi per le vostre contraddizioni, per le vostre debolezze.

Per questo, onorevoli colleghi, noi esprimeremo un voto di astensione di fronte a questo provvedimento. (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole De Leonardis. Ne ha facoltà.

**DE LEONARDIS.** Desidero fare una brevissima dichiarazione per annunciare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana. Per esprimere un giudizio sereno e responsabile, sarà bene considerare le circostanze particolari in cui viene approvato questo provvedimento. Vi è una situazione di crisi economica abbastanza grave e vi è la necessità di cogliere ogni occasione per concorrere a risanarla. Invero, è stato giustamente affermato che aumenti esasperati dei canoni di affitto portano alla lievitazione dei salari e quindi dei prezzi, con l'aggravamento dell'inflazione.

Pertanto, anche nel discutere questo provvedimento, tale considerazione è stata tenuta presente, e il ridimensionamento delle punte più alte dei canoni di affitto obbedisce a queste preoccupazioni. Intendiamo ribadire che, nell'approvare questo disegno di legge, abbiamo seguito anche un criterio equilibratore, tenendo conto delle esigenze e degli interessi contrastanti delle categorie interessate. Difatti, da un lato si sono elevati i livelli dei canoni più bassi, si è negato il vincolo della proroga agli inquilini che occupano una seconda casa e si sono ripristinate le condizioni per la disponibilità della casa locata anche a favore dei figli e dei genitori del proprietario. Dall'altro lato si sono abbassate le punte più alte dei canoni, maggiorati in questi ultimi anni, ri-

spettando però — è opportuno sottolinearlo — l'originaria pattuizione e salvaguardando la libera determinazione dei canoni di affitto, allorché le posizioni delle parti contraenti erano in una situazione di parità. Sono state giustamente considerate le condizioni di casi particolari, meritevoli di solidarietà e di comprensione. Possiamo quindi affermare che ci accingiamo a votare una legge equilibrata, che vuole, per quanto è umanamente possibile, conciliare interessi contrastanti, sia pure non facilmente riconducibili ad una armonia assoluta.

Per raggiungere tale scopo è stata sollecitata la collaborazione di tutte le parti politiche e parlamentari. Dal risultato è opportuno riconoscere che non vi è stata la prevalenza di alcuna parte, bensì il sofferto approdo ad una soluzione equilibrata. Certo, resta l'impegno di riesaminare tutta la materia con la preparazione di una legge organica, che riassume, aggiorni e amplifichi le norme precedenti, al fine di fornire una disciplina chiara, moderna e sociale. È un impegno che è stato già assunto, e solo per la complessità della materia non è stato portato ancora a compimento.

In una atmosfera più distesa, non condizionata da scadenze straordinarie ed eccezionali, sarà affrontata tale problematica, che certamente troverà in questa Camera la volontà politica per la sua definitiva soluzione. Per queste sintetiche considerazioni, il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del presente disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 236. (*Applausi al centro*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Giesi. Ne ha facoltà.

**DI GIESI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo ancora una volta a votare una proroga del blocco dei fitti. Questo non può soddisfarci, perché siamo convinti che il regime di blocco non serva né a dare la casa ai cittadini né a incoraggiare gli investimenti.

Certo, anche noi abbiamo ritenuto necessario prorogare il blocco; ma evidentemente si tratta di una cura d'urto e le cure d'urto, anche se necessarie, è pericoloso protrarle nel tempo, perché possono provocare all'organismo danni molto rilevanti. Cosa bisogna fare, a nostro avviso? Bisogna che l'investimento pubblico assuma nel nostro paese livelli europei, considerato appunto che l'investimento pubblico è caduto a livelli assurdi, al 3 per

cento dell'investimento globale. Nello stesso tempo bisogna incoraggiare l'investimento privato, non tanto quello delle grandi società immobiliari, delle banche o delle grandi società di assicurazione, quanto l'investimento dei risparmiatori, dei piccoli risparmiatori, nel bene-casa, che è un bene esclusivamente di carattere sociale.

Nel rapporto tra proprietario ed inquilino, riteniamo necessario introdurre il principio dell'equo canone. È questo un problema che investe tutte le forze politiche del nostro paese, oltre che il Parlamento. Auspichiamo un serio impegno a livello governativo per evitare la necessità di una ulteriore proroga del blocco nel corso del prossimo anno; riteniamo pertanto che dell'equo canone debba cominciare a parlarsi subito, ai fini dell'instaurazione di quell'equo rapporto tra inquilino e proprietario che presuppone appunto l'equità del canone nei confronti non solo dell'inquilino ma anche del proprietario, del piccolo risparmiatore che investe nella casa. È per questo, per lo sforzo di creare le premesse per l'equo canone, che ci troviamo di fronte ad un provvedimento che non è di pura e semplice approvazione di un decreto, ma è qualcosa di ben diverso.

Sono stati considerati alcuni degli elementi che bisognava porre in evidenza: quello inflazionistico, che ha ridotto il valore reale del canone, e quello rappresentato dai fenomeni speculativi operati dalle grandi società che investono nel settore edilizio. Abbiamo altresì sottolineato la necessità di non considerare come speculatori tutti coloro che investono nel settore dell'edilizia e quella di non generalizzare a tutto il complesso nazionale la gravità di situazioni che sono tipiche di grandi città italiane come Roma, Milano o Torino. Nel corso della discussione si è chiaramente delineata la difficoltà di conciliare le due esigenze fondamentali, quella cioè di adeguare il valore reale del canone, con l'altra di tagliare le unghie — diciamo così — alla speculazione. Il tentativo operato dalla Commissione — il primo, come abbiamo detto — era in un certo senso punitivo perché indiscriminatamente riduceva i fitti anche sotto il canone iniziale. L'iniziativa privata che, per le carenze dell'iniziativa pubblica, sostiene oggi da sola gli oneri dell'edilizia residenziale, è scoraggiata: con la primitiva decisione della Commissione, si sarebbe rischiato di creare una situazione psicologicamente drammatica nel paese, e di infliggere un colpo decisivo agli investimenti nel settore

abitativo. Attraverso uno sforzo (un tentativo sofferto, come ha detto l'onorevole De Leonardis), si è riusciti a pervenire ad una nuova formulazione senza dubbio migliore rispetto alla precedente, in quanto tutela il risparmiatore riconoscendo valido il lieve aumento (del 10 per cento) sui canoni dal 1969 al 1971, e riconduce al canone iniziale, penalizzando gli speculatori, i contratti stipulati successivamente al 1° gennaio 1971.

Il Parlamento non ha certo realizzato un'opera perfetta: in questo momento ed in questa sede sarebbe stato impossibile realizzare uno strumento perfetto. Ma quello cui si è pervenuti è il migliore che si potesse realizzare nell'attuale situazione.

Il gruppo socialdemocratico ritiene che si debba insistere sulla questione dell'equo canone, perché solo con la determinazione di una nuova disciplina dei rapporti tra inquilini e proprietari sarà possibile adottare interventi perequativi. Pertanto il gruppo socialdemocratico voterà a favore del provvedimento. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSDI*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

**PAZZAGLIA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il laborioso *iter* del presente provvedimento ne ha evidenziato tre aspetti: il primo è di carattere parlamentare, il secondo di rilevanza economica e sociale, il terzo è di rilievo politico.

Sul primo, quello di carattere parlamentare, credo che la seduta di oggi e quella di ieri ci abbiano dimostrato esattamente una verità che è stata confermata dalla dichiarazione di voto poc'anzi pronunciata dall'onorevole Malagugini a nome del gruppo comunista, e cioè che vi è stato un accordo fra la maggioranza, il partito comunista e il Governo in ordine alla modifica del testo originario del decreto-legge di proroga delle locazioni e all'approvazione di un testo nuovo che con quello originario non ha nulla a che vedere: giustamente l'onorevole Malagugini ha potuto dire che si tratta di un provvedimento del tutto difforme da quello proposto dal Governo.

Ma vi è di più. Questo è avvenuto con l'aggravante che la maggioranza ha fornito al gruppo comunista l'alibi per potersi astenere su un provvedimento di cui esso è l'autore materiale e che è trasfuso nel testo che la Camera si accinge a votare, con la conseguen-

za, onorevoli colleghi, che si vuol far passare per un testo che ha qualche richiamo con le iniziative della maggioranza (e cioè con la modifica dell'articolo 1-bis), un testo che invece si richiama ad un principio che è stato portato avanti dal partito comunista e dal partito socialista, quello della riduzione dei canoni e del non rispetto del diritto di proprietà.

Il provvedimento che ci accingiamo a votare evidenzia la lotta contro il risparmio investito nella proprietà immobiliare e contro i ceti medi, e rappresenta un duro colpo inferto al sistema produttivo del paese. Questa è una legge, onorevole De Leonardis, che non ha nulla di equilibrato, nulla di valido, una legge che non soddisfa certamente l'esigenza di tutela dei diversi interessi che si scontrano in materia di locazioni, e che anzi rappresenta una mina posta alla base del sistema economico e sociale italiano.

Mi permetto di domandarvi (ma credo che la risposta venga dalle stesse considerazioni che sto per svolgere) quali conseguenze potrà avere la decisione della maggioranza — sospinta a ciò, attraverso il partito socialista, dal partito comunista — di abbassare i canoni e nello stesso tempo di elevare i tributi sugli immobili, di modificare i coefficienti di rivalutazione catastale, se non quella della disincentivazione dell'investimento immobiliare, con notevoli e gravi riflessi sull'occupazione e quindi sulla possibilità di ripresa nel momento difficile che attraversiamo.

Vi è poi il fatto politico costituito da una dura realtà: la democrazia cristiana ha dimostrato di rinunciare — contro la stessa composizione del proprio elettorato — alla difesa del diritto di proprietà, accettando i principi di carattere marxista che sono stati sostenuti da coloro che si sono fatti promotori degli emendamenti più rilevanti apportati al decreto-legge proposto dal Governo. La democrazia cristiana ha fatto ciò contro la volontà del proprio elettorato e contro le stesse indicazioni che sono emerse dalle discussioni intervenute nella riunione del consiglio nazionale del partito, nel corso della quale si è voluto affermare che la democrazia cristiana è un partito composto anche da ceti medi; tuttavia si dimentica di essi nel momento in cui, per subire le pressioni comuniste, accetta una soluzione che offende e colpisce i ceti medi, costituiti da professionisti, da lavoratori di ogni categoria e da piccoli risparmiatori.

Onorevoli colleghi, abbiamo combattuto in questa Camera una battaglia che ha prolungato il dibattito, sperando fino all'ultimo mo-

mento di poter correggere le gravi storture arrecate da una maggioranza allargata, che ormai comprendeva anche i comunisti, pur se essi, con l'alibi che è stato loro offerto dalla democrazia cristiana, si astengono in questo momento dalla votazione. Abbiamo adempiuto, nel combattere questa battaglia, il nostro dovere, in difesa dei diritti dei ceti medi, in difesa del diritto alla casa e contro le gravi ingiustizie che vengono commesse proprio in danno di chi ha diritto alla casa; in difesa di queste categorie, contro il cedimento democristiano alle pressioni del partito comunista e quindi in difesa di quei valori che sono sentiti da tutto il popolo e che sono stati qui offesi da quella parte di questo Parlamento che si è dimenticata di adempiere gli impegni assunti nei confronti del proprio elettorato. *(Applausi a destra)*.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Terranova. Ne ha facoltà.

**TERRANOVA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, è indubbiamente doveroso riconoscere che il testo legislativo realizzato attraverso una lunga e complessa elaborazione e un confronto, spesso vivace, tra la maggioranza e l'opposizione di sinistra, realizza un necessario momento di transizione tra il vecchio sistema liberistico, di volta in volta sottoposto a sempre provvisori correttivi di blocco, ed il nuovo sistema, che noi auspichiamo, a regime essenzialmente pubblicistico. Però questo non rappresenta ancora una decisiva inversione di tendenza e soprattutto non avvia in modo chiaro ed efficace il desiderato processo di organico superamento delle contraddizioni che si sono sempre più venute aggravando negli ultimi tempi. Queste contraddizioni scaturiscono non da una casuale fatalità, ma da omissioni, da carenze dovute a mancanza di coraggio politico nell'affrontare nei decenni passati i grandi problemi dell'uso pubblico del territorio, della opportuna stimolazione di una organica edilizia pubblica e di una legislazione moderna in materia urbanistica, e dovute altresì alla costante resa dello Stato di fronte a certi interessi particolaristici e spesso prevaricatori di gruppi privati.

Per queste ragioni sommariamente esposte, dichiaro che gli indipendenti di sinistra, che ho l'onore di rappresentare, si asterranno dalla votazione.

**PRESIDENTE.** Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

**D'ALESSIO, Segretario, legge:**

La Camera,

in occasione della discussione sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge sulla proroga dei contratti di locazione;

ritenuto che la drammatica situazione alloggiativa in cui versano numerose categorie di cittadini e di lavoratori in particolare non può essere risolta con episodici provvedimenti di proroga, che da decenni si susseguono con riflessi negativi sugli investimenti nell'edilizia abitativa e conseguente paralisi di ogni attività ad essa connessa,

invita il Governo

a predisporre un organico piano di edilizia abitativa, economica e residenziale, che, tralasciando qualsiasi deleterio intento di carattere collettivista, in contrasto con le prescrizioni della Costituzione, la quale prevede l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, favorisca, mediante appropriate norme urbanistiche, creditizie e fiscali, l'effettivo afflusso del risparmio verso il settore abitativo, con particolare riguardo ad interventi diretti a favorire l'edilizia popolare ed economica, nonché quella edilizia convenzionata, in grado di risolvere la penuria degli alloggi per le categorie meno abbienti, con la costruzione di appartamenti il cui canone locatizio, o il cui prezzo di vendita, risulti equo in rapporto alle reali capacità economiche dei cittadini che vivono di reddito di lavoro.

9/3049/3. **Guarra, Palumbo, Petronio, Pazzaglia, Roberti.**

La Camera,

constatato come, in materia di fitti, i vari Ministeri non abbiano mai elaborato una politica che li liberi dal pagamento di ingenti somme che annualmente sono costretti a sborsare, con grave danno per l'erario, per locazioni di immobili ad uso ufficio;

constatato altresì come, spesso, dietro lo sborso di questi miliardi « per fitto locali adibiti ai servizi periferici dell'amministrazione centrale » si celino operazioni non del tutto pulite come, tanto per fare un esempio, quella che recentemente ha dovuto provvedere all'insediamento degli uffici IVA periferici, per cui il Ministero del tesoro è chiamato a pagare fitti da capogiro,

invita il Governo

a provvedere, nel quadro di una severa politica atta a salvaguardare il corretto uso del

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

denaro pubblico, ad elaborare una direttiva tendente a far sì che i ministeri, in primo luogo quello del tesoro, vengano liberati dal pagare le ingenti somme che essi sono costretti a sborsare.

9/3049/4.

**Niccolai Giuseppe.**

**PRESIDENTE.** Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

**PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Ritengo, signor Presidente, che i deputati proponenti di entrambi gli ordini del giorno si rendano ben conto che il Governo non può che essere contrario ad ordini del giorno che suonano critica e censura al suo operato: censura che desidero respingere, come respingo ogni riferimento a pretesi intendimenti collettivistici indicati negli ordini del giorno.

**PRESIDENTE.** Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

**GUARRA.** Insisto per il mio ordine del giorno, signor Presidente.

**NICCOLAI GIUSEPPE.** Insisto per il mio ordine del giorno, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'ordine del giorno Guarra, non accettato dal Governo.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Niccolai Giuseppe, non accettato dal Governo.  
(È respinto).

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta  
mediante procedimento elettronico.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3049, testé esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	466
Votanti . . . . .	309
Astenuti . . . . .	157
Maggioranza . . . . .	155
Voti favorevoli . . . . .	215
Voti contrari . . . . .	94

(La Camera approva).

Dichiaro pertanto assorbita la proposta di legge Riccio Stefano ed altri n. 3022.

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi	Bollati
Alesi	Bonalumi
Alessandrini	Borghi
Alfano	Borromeo D'Adda
Aliverti	Bortolani
Allocca	Bosco
Almirante	Bottari
Aloi	Bova
Altissimo	Bozzi
Amadeo	Brandi
Amodio	Bressani
Andreoni	Bubbico
Andreotti	Buffone
Antoniozzi	Buttafuoco
Armani	Buzzi
Armato	Caiati
Arnaud	Gaiazza
Ascari Raccagni	Calabrò
Azzaro	Canestrari
Badini Confalonieri	Capra
Baghino	Cariglia
Balasso	Caroli
Bandiera	Carta
Barba	Cassanmagnago
Barbi	Cerretti Maria Luisa
Bassi	Cassano
Battino-Vittorelli	Castelli
Beccaria	Castellucci
Becciu	Catella
Belei	Cattanei
Bellisario	Cattaneo Petrini
Bellotti	Giannina
Berloffo	Cavaliere
Bernardi	Cerullo
Bersani	Ciaffi
Bertè	Ciampaglia
Biagioni	Cocco Maria
Bianchi Fortunato	Codacci-Pisanelli
Bianco	Colucci
Biasini	Compagna
Bodrato	Concas
Bodrito	Corà
Boffardi Ines	Cortese
Boldrin	Costamagna

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

Cotecchia	Guerrini	Mosca	Sangalli
Cottone	Gunnella	Musotto	Santagati
Craxi	Ippolito	Natali	Santuz
Cristofori	Isgrò	Niccolai Giuseppe	Sanza
Cuminetti	Laforgia	Olivi	Sartor
Cusumano	La Loggia	Orlando	Sboarina
Dall'Armellina	Lamanna	Orsini	Scalfaro
Dal Maso	Lattanzio	Padula	Scarlato
D'Arezzo	Lauricella	Palumbo	Schiavon
Degan	Lenoci	Pandolfi	Scotti
De Leonardis	Lettieri	Pandolfo	Sedati
Delfino	Lezzi	Patriarca	Servadei
Della Briotta	Ligori	Pavone	Sgarlata
De Lorenzo	Lima	Pazzaglia	Simonacci
Del Pennino	Lindner	Pedini	Sinesio
De Maria	Lobianco	Pellicani Michele	Sisto
De Marzio	Lospinoso Severini	Pennacchini	Sobrero
de Meo	Lucchesi	Perrone	Spadola
de Michieli Vitturi	Lupis	Petronio	Spinelli
de Vidovich	Luraschi	Pezzati	Spitella
Di Giannantonio	Macaluso Antonino	Picchioni	Sponziello
Di Giesi	Maggioni	Piccinelli	Stella
Di Leo	Magliano	Piccoli	Storchi
di Nardo	Magri	Pirolò	Strazzi
Di Vagno	Malfatti	Pisanu	Tantalo
Donat-Cattin	Mammi	Pisicchio	Tarabini
Drago	Mancini Antonio	Pisoni	Tassi
Elkan	Mancini Vincenzo	Postal	Tesini
Erminerò	Manco	Prandini	Tocco
Fagone	Mantella	Prearo	Tortorella Giuseppe
Felici	Marchetti	Principe	Trantino
Felisetti	Marchio	Pumilia	Traversa
Feroli	Marino	Querci	Tremaglia
Ferrari	Mariotti	Quilleri	Tripodi Antonino
Ferri Mario	Marocco	Radi	Turnaturi
Fiolet	Martini Maria Eletta	Rausa	Urso Giacinto
Fontana	Marzotto Caotorta	Rauti	Urso Salvatore
Foschi	Matta	Reale Giuseppe	Vaghi
Franchi	Mattarelli	Reale Oronzo	Valensise
Frasca	Matteini	Rende	Valiante
Froio	Matteotti	Restivo	Vecchiarelli
Fusaro	Mazzarino	Revelli	Venturini
Galasso	Mazzarrino	Riccio Pietro	Vetrone
Galloni	Mazzola	Riccio Stefano	Villa
Gargani	Mazzotta	Rizzi	Vincelli
Gargano	Menicacci	Rognoni	Vincenzi
Gasco	Merli	Romita	Vineis
Gava	Meucci	Rosati	Vitale
Gerolimetto	Micheli Filippo	Russo Carlo	Zaccagnini
Giglia	Micheli Pietro	Russo Ferdinando	Zamberletti
Giomo	Milia	Saccucci	Zanibelli
Giordano	Miotti Carli Amalia	Salizzoni	Zolla
Giovanardi	Misasi	Salvatori	Zurlo
Girardin	Molè	Salvi	
Granelli	Monti Maurizio		
Grassi Bertazzi	Morini	<i>Si sono astenuti:</i>	
Grilli	Moro Aldo	Abbiati Dolores	Aldrovandi
Guarra	Moro Dino	Accreman	Angelini

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

Assante  
 Astolfi Maruzza  
 Baccalini  
 Baldassari  
 Baldassi  
 Ballarin  
 Barca  
 Bardelli  
 Bartolini  
 Bastianelli  
 Benedetti Gianfilippo  
 Benedetti Tullio  
 Berlinguer Giovanni  
 Bernini  
 Biamonte  
 Bianchi Alfredo  
 Bisignani  
 Boldrini  
 Bonifazi  
 Bortot  
 Bottarelli  
 Brini  
 Busetto  
 Buzzoni  
 Capponi Bentivegna  
 Carla  
 Cardia  
 Carrè  
 Carri  
 Caruso  
 Casapieri Quagliotti  
 Carmen  
 Cataldo  
 Catanzariti  
 Ceravolo  
 Cerra  
 Cerri  
 Cesaroni  
 Chanoux  
 Chiarante  
 Chiovini Cecilia  
 Ciacci  
 Ciai Tivelli Anna  
 Maria  
 Cirillo  
 Cittadini  
 Ciuffini  
 Coccia  
 Conte  
 D'Alema  
 D'Alessio  
 Damico  
 D'Angelo  
 D'Auria  
 de Carneri  
 De Sabbata  
 Di Gioia  
 Di Giulio

Di Marino  
 Di Puccio  
 Donelli  
 Dulbecco  
 Esposto  
 Fabbri Seroni  
 Adriana  
 Faenzi  
 Federici  
 Ferretti  
 Fibbi Giulietta  
 Finelli  
 Fioriello  
 Flamigni  
 F'oscarini  
 Fracchia  
 Furia  
 Gambolato  
 Garbi  
 Gastone  
 Giadresco  
 Giannantoni  
 Giannini  
 Giovannini  
 Giudiceandrea  
 Gramegna  
 Guglielmino  
 Iotti Leonilde  
 Iperico  
 Jacazzi  
 Korach  
 La Bella  
 La Marca  
 La Torre  
 Lavagnoli  
 Lizzero  
 Lodi Adriana  
 Malagugini  
 Mancinelli  
 Mancuso  
 Marras  
 Martelli  
 Maschiella  
 Masullo  
 Mendola Giuseppa  
 Menichino  
 Miceli  
 Mignani  
 Milani  
 Mirate  
 Monti Renato  
 Nahoum  
 Natta  
 Niccolai Cesarino  
 Niccoli  
 Pani  
 Pascariello  
 Peggia

Pegoraro  
 Pellegatta Maria  
 Pellicani Giovanni  
 Pellizzari  
 Picciotto  
 Piccone  
 Pistillo  
 Raffaelli  
 Raicich  
 Raucci  
 Riela  
 Riga Grazia  
 Sandomenico  
 Sbriziolo De Felice  
 Eirene  
 Scipioni  
 Scutari  
 Segre  
 Sgarbi Bompani  
 Luciana  
 Skerk  
 Spagnoli

Stefanelli  
 Talassi Giorgi Renata  
 Tamini  
 Tani  
 Terranova  
 Terraroli  
 Tesi  
 Tessari  
 Todros  
 Traina  
 Tripodi Girolamo  
 Triva  
 Vagli Rosalia  
 Vania  
 Venegoni  
 Venturoli  
 Vespignani  
 Vetere  
 Vetrano  
 Vitali  
 Zoppetti

*Son in missione:*

Bemporad Preti

**Proposta di trasferimento di un progetto di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

**PRESIDENTE.** A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo l'assegnazione in sede legislativa del seguente progetto di legge, per il quale la VII Commissione (Difesa), che già lo aveva assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

**DURAND DE LA PENNE:** « Istituzione del grado di maggiore nel Corpo equipaggi militari marittimi » (285).

La suddetta proposta di trasferimento sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

**Approvazioni in Commissione.**

**PRESIDENTE.** Nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

*dalla VIII Commissione (Istruzione):*

**BELLISARIO** ed altri: « Modifica della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, per la configurazione autonoma dell'insegnamento della psichiatria e della neurologia » (2150);

dalla X Commissione (Trasporti):

Senatori PACINI ed altri: « Nuova denominazione dell'aeroporto di Pisa-San Giusto e destinazione al collegamento ferroviario tra Firenze e il citato aeroporto della somma stanziata per la costruzione del nuovo aeroporto di Firenze » (3019), con l'assorbimento delle proposte di legge: CAIAZZA: « Destinazione della quota parte dei 20 miliardi di cui all'articolo 1, punto A), della legge 25 febbraio 1971, n. 111, assegnata per la costruzione del nuovo aeroporto di Firenze, al potenziamento del collegamento ferroviario tra Firenze e l'aeroporto di Pisa-San Giusto » (2785) e POLI: « Destinazione della somma di 8 miliardi, già stanziata per la realizzazione dell'aeroporto di San Giorgio a Colonica (Firenze), al potenziamento degli aeroporti di San Giusto (Pisa) e di Peretola (Firenze), al potenziamento della linea ferroviaria Pisa-Firenze e alla costruzione del raccordo ferroviario fra l'aerostazione di San Giusto e la stazione ferroviaria di Pisa-centrale » (2864), *le quali, pertanto, saranno cancellate dall'ordine del giorno.*

#### Annuncio di interrogazioni e di interpellanze.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

#### Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 2 agosto 1974, alle 15:

##### 1. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, recante norme per l'applicazione dei regolamenti comunitari n. 844/74 n. 1495/74, concernenti zuccheri destinati alla alimentazione umana (*approvato dal Senato*) (3137);

— *Relatore:* Mancini Antonio.

##### 2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 262, concernente misure per fronteggiare eccezionali esigenze dei servizi postelegrafonici (*approvato dal Senato*) (3138);

— *Relatore:* de' Cocci.

##### 3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (*nuovo testo della Commissione*) (2695-bis);

##### *e delle proposte di legge:*

D'INIZIATIVA POPOLARE (2); LONGO ed altri (26); LAFORGIA ed altri (93); ZAFFANELLA ed altri (97); ANSELMI TINA ed altri (107); ZAFFANELLA ed altri (110); BIANCHI FORTUNATO ed altri (183); BONOMI ed altri (266); BONOMI ed altri (267); MAGGIONI (436); BONOMI ed altri (462); ROBERTI ed altri (580); FOSCHI (789); BERNARDI ed altri (1038); BIANCHI FORTUNATO ed altri (1053); ZANIBELLI ed altri (1164); BIANCHI FORTUNATO e FIORET (1394); SERVADEI ed altri (1400); SERVADEI ed altri (1401); CARIGLIA (1444); BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550); ROBERTI ed altri (1631); CARIGLIA ed altri (1692); BORRA ed altri (1777); BORRA ed altri (1778); PISICCHIO ed altri (1803); CASSANO ed altri (2029); SAVOLDI ed altri (2103); CARIGLIA ed altri (2105); LAFORGIA ed altri (2130); GRAMEGNA ed altri (2139); MANCINI VINCENZO ed altri (2153); POCHETTI ed altri (2342); POCHETTI ed altri (2343); BOFFARDI INES ed altri (2353); SINESIO ed altri (2355); PEZZATI (2366); ROBERTI ed altri (2375); BIANCHI FORTUNATO ed altri (2439); IOZZELLI (2472); BONALUMI ed altri (2603); ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627);

— *Relatori:* Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo.

##### 4. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento):*

MACALUSO EMANUELE ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratto di affitto (467);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (40);

SALVATORE ed altri: Norme per la riforma dei contratti agrari (948);

— *Relatori:* De Leonardis e Speranza;

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

Tozzi CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore:* Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui pro-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

blemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

— *Relatore*: Dell'Andro;

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

— *Relatore*: de Meo;

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

— *Relatore*: Pandolfi;

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore*: Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

*e delle proposte di legge costituzionale:*

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettore passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore*: Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore*: Galloni.

5. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento):*

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

**La seduta termina alle 23,25.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE  
ANNUNZiate**

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

BRINI, GIADRESCO, MILANI, BASTIANELLI, MASCHIELLA, D'ANGELO, NICCOLI, PICCONE E GASTONE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se corrisponda al vero la notizia secondo la quale l'ENEL, da circa 2 mesi, ha sospeso tutti i pagamenti nei confronti delle aziende di costruzione di impianti elettrici e, nel caso ciò corrisponda al vero, quali provvedimenti il Governo intende adottare per disporre che per i lavori in corso vengano prontamente eseguiti i pagamenti maturati alle aziende a cui l'ente di Stato affida in appalto l'esecuzione di lavori riguardanti la costruzione di linee ad alta tensione, allacciamenti e potenziamento di linee esistenti.

Gli interroganti fanno presente che la questione riveste carattere di urgenza, poiché permanendo la situazione attuale le aziende saranno costrette a sospendere i lavori con le gravi ed immaginabili ripercussioni sui livelli di occupazione e per la stessa sopravvivenza delle imprese. (5-00841)

TROMBADORI, CARDIA E CORGHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

se il Governo intende farsi tempestivamente interprete presso la giunta militare

che opprime il popolo cileno dello sdegno e della collera provocati in tutta Italia dalle recenti condanne a morte pronunziate a Santiago contro liberi cittadini ingiustamente perseguitati come combattenti della libertà;

se il Governo ha preso in considerazione il fatto che un'aperta ed energica manifestazione di condanna della barbara condotta dei golpisti cileni oltre a costituire un valido contributo al tentativo internazionale in atto per salvare la vita dei condannati collocherebbe il nostro paese nel rango che gli compete di difensore dei diritti dell'uomo ancora una volta sanguinosamente colpiti dalla violenza fascista. (5-00842)

FIORIELLO E KORACH. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere — premesso che la società pubblica costituitasi in base alla legge n. 755 per la gestione del sistema aeroportuale di Roma si rifiuta, in contrasto con la legge succitata, di assumere la gestione diretta di tutti i servizi aeroportuali dello scalo di Fiumicino, attualmente appaltate a ditte private; considerato che questa decisione ha provocato lo stato di agitazione dei lavoratori dell'aeroporto di Fiumicino — il giudizio del Ministro su questa vicenda e per sapere quali misure sono state adottate o si intendono adottare per garantire l'applicazione integrale della legge n. 755 la quale stabilisce, senza equivoci, che i servizi attualmente gestiti da ditte private devono essere direttamente assunti dalla società pubblica per la gestione del sistema aeroportuale di Roma. (5-00843)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**NICCOLAI GIUSEPPE.** — *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa.* — Per sapere:

se è esatto che certo Petrini, detto « Cucciolo », in carcere sotto l'accusa di essere stato in possesso delle bombe a mano che dovevano poi essere usate in Milano il 12 aprile 1973 nelle note manifestazioni di piazza in cui perse la vita l'agente Marino, ha ricusato l'avvocato in un primo tempo da lui stesso indicato, per nominare poi l'avvocato Giuseppe Mirabile, difensore di Frank Coppola, noto mafioso;

se è esatto che tale sostituzione avviene dopo che il Petrini, detto « Cucciolo », riceve in carcere un telegramma da parte del padre, antifascista, proprietario in Milano di un bar, notoriamente legato da amicizia con Ugo Bossi, uno dei presunti *killers* che, su invito del Coppola, avrebbero tentato di assassinare il questore Mangano;

se è esatto che il telegramma, di cui si è fatto cenno, era così formulato: « su consiglio di Ugo nomina avvocato difensore Giuseppe Mirabile »; se l'Ugo citato nel telegramma è da identificarsi in Ugo Bossi;

se è esatto che il Petrini padre, ha venduto il bar di Milano e si è trasferito a Pomezia, località nella quale Frank Coppola, prima di essere arrestato, viveva da anni;

se è esatto che il Sirtori Antonio, proprietario di un bar a Nova Milanese e della Land Rover trovata a Pian di Rascino in occasione della tragica sparatoria che ha portato alla morte il giovane Giancarlo Esposti, è lo stesso Antonio Sirtori che, davanti ai carabinieri di Desio, conferma l'alibi di Sergio Boffi, l'altro presunto attentatore alla vita del questore Mangano, per cui il Boffi, secondo il Sirtori, il giorno dell'attentato, sarebbe stato nel suo bar di Nova Milanese;

se è esatto che il Sirtori Antonio, simpatizzante della sinistra extraparlamentare, nel quadro dell'inchiesta contro il MAR del capo partigiano Carlo Fumagalli, viene arrestato in quanto intestatario delle tre Land Rover appartenenti alla organizzazione Fumagalli; e se è esatto che è lui, Antonio Sirtori, a rivelare i legami fra l'editore Feltrinelli e il Fumagalli;

se tali vicende (che confermano ampiamente i contatti fra l'organizzazione Fumagalli e ambienti di mafia) portino ad iden-

tificare in Fumagalli il « cervello » dei tragici fatti che il 12 aprile 1973 portarono, in Milano, alla morte dell'agente Marino; in caso affermativo per sapere per conto di chi, anche in questa tragica occasione, agiva il capo partigiano Carlo Fumagalli. (4-10823)

**GIOMO.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se risponde a verità che l'EGAM sta in trattative per la costituzione di una società che dovrebbe rilevare in affittanza e gestione gli stabilimenti già appartenenti alla società Moncenisio, di Condove, dichiarata fallita dal tribunale di Torino con sentenza del 28 giugno 1974 pubblicata in data 1° luglio 1974.

In caso affermativo l'interrogante desidera conoscere i moventi che spingerebbero l'EGAM alla conclusione dell'operazione e le future prospettive della stessa.

Si desidera altresì conoscere se il modo di agire dell'EGAM non appaia comunque criticabile, nel senso che ove le premesse obiettive risultino tali da non lasciare prevedere una gestione economicamente valida della società, l'operazione stessa non sarebbe giustificata; ove, invece, le premesse obiettive lascino prevedere una gestione della società economicamente positiva, si sarebbe atteso per rilevare, in fatto, la società Moncenisio che essa fosse dichiarata fallita, dimostrando intenzioni speculative che dovrebbero essere estranee alla politica delle partecipazioni statali, ed insensibilità nei riguardi dei creditori nonché delle maestranze le quali si sono venute comunque a trovare in uno stato di incertezza e disagio, anche se è stata ad esse promessa la riassunzione dopo il licenziamento. (4-10824)

**GEROLIMETTO E GIOMO.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere a quali criteri corrisponda la decisione di non ammettere numerosi aspiranti all'assunzione presso la Direzione generale dell'aviazione civile con mansioni di concetto, ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, a sostenere la prova di selezione, per presunta mancanza di requisiti discrezionalmente richiesti dall'amministrazione, dal momento che la predetta legge non prevede che i candidati debbano possedere requisiti particolari all'infuori di quelli previsti normalmente per l'ammissione ai pubblici concorsi. (4-10825)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

**GEROLIMETTO, ALPINO E BOZZI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se corrispondono a verità le numerose notizie di stampa che annunciano come prossime le dimissioni del governatore della Banca d'Italia dottor Guido Carli.

Inoltre si chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda adottare per porre fine a tali speculazioni di stampa, alle quali partecipano anche ministri in carica e autorevoli esponenti della maggioranza, che, data la grande autorità scientifica e prestigio personale del governatore, giustamente allarmano l'opinione pubblica italiana ed internazionale, timorosa che anche la Banca d'Italia, finora valido presidio di una politica monetaria equilibrata e integrata nel sistema internazionale, non diventi oggetto di lottizzazioni politiche e partitiche, con le negative conseguenze che deriverebbero all'economia italiana. (4-10826)

**PISICCHIO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se risultano fondate le notizie divulgate dalla stampa, sul presunto abuso che starebbe commettendo l'ENEL in danno degli utenti, i quali sono chiamati a pagare i consumi arretrati in base alle nuove tariffe stabilite nel recente decreto-legge, il che, pare che avvenga, modificando arbitrariamente in aumento i canoni e le fatture dei periodi precedenti all'entrata in vigore del decreto stesso.

Se ciò fosse vero, si chiede un pronto e deciso intervento per disporre l'inibitoria e la cancellazione di ogni possibile effetto, dannoso per gli utenti, di tale illecita operazione e per evitare, altresì, eventuali denunce penali all'autorità giudiziaria. (4-10827)

**DONELLI E FLAMIGNI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere il numero, al 1° agosto 1974 e distinto per provincia, delle guardie particolari in servizio presso enti, uffici di vigilanza e di investigazione privata, autorizzate in base all'articolo 138 del testo unico di pubblica sicurezza;

per conoscere il numero, distinto per province, delle licenze attualmente in esercizio e rilasciate ad enti e privati in base all'articolo 134 del testo unico di pubblica sicurezza. (4-10828)

**NICCOLAI GIUSEPPE.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per sapere se la Magistratura di Milano, investita della sconcertante vicenda riguardante i corsi professionali CISO-ANAP, dopo le reiterate denunce apparse sul settimanale *Il Machiavelli* di Pisa, è giunta a delle conclusioni;

in particolare si chiede quale è la posizione processuale di Don Benatti, il personaggio chiave di tutta la vicenda. (4-10829)

**RICCIO STEFANO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se le dichiarazioni da lui rese in occasione dell'astensione dal lavoro dei medici, devono intendersi come discriminatorie nei confronti dei lavoratori autonomi, nel senso che solo ai lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto di sciopero; e se intende, comunque, prendere provvedimenti in rapporto ai lavoratori, che scioperano per ragioni politiche. (4-10830)

**DI GIESI.** — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quali urgenti iniziative intendano adottare nei confronti della società per azioni Lanerossi, che non ha mantenuto gli impegni assunti con l'accordo aziendale sottoscritto il 10 marzo 1974.

In virtù di tale accordo la società Lanerossi, in particolare per il suo stabilimento di Foggia, si impegnava a realizzare un programma d'investimenti che consentisse la ristrutturazione e l'ammodernamento aziendale con l'introduzione di nuovi macchinari e la realizzazione di innovazioni tecnologiche, che assicurassero l'aumento della produttività ed il ripristino dei livelli occupazionali di cui all'accordo del novembre 1972.

Il mancato rispetto dell'accordo da parte della società Lanerossi ha aggravato le condizioni di lavoro ed ambientali, sottoponendo i lavoratori ad inconcepibili disagi e non consentendo la razionale utilizzazione degli impianti, tanto che lo stabilimento è stato posto in cassa integrazione guadagni per due giorni alla settimana.

Tale situazione contrasta con gli impegni assunti dalle partecipazioni statali e dagli organi di governo circa l'industrializzazione della provincia di Foggia, per cui l'interrogante facendosi interprete non solo delle

preoccupazioni dei dipendenti della società Lanerossi ma di tutte le popolazioni daune chiede l'immediato intervento dei Ministri interessati. (4-10831)

CATALDO E SCUTARI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quale fondamento hanno le notizie di stampa per cui la ferrovia Matera-Pisticci andrebbe soppressa perché considerata un « ramo secco ».

Per conoscere il pensiero del Ministro su tale ventilata soppressione che sarebbe assurda e dannosa per le popolazioni interessate: infatti se detto servizio è inadeguato il problema non si risolve con la soppressione bensì col potenziamento e miglioramento a cominciare dai mezzi da usare che devono essere funzionali e decorosi, agli orari che permettano il collegamento con altri servizi anche da e per Bari, al numero delle corse che vanno potenziate. E ciò è tanto più necessario perché Matera non è nemmeno servita dalle ferrovie dello Stato.

Inoltre un miglioramento del servizio permetterebbe una utilizzazione maggiore da parte degli studenti che dai vari comuni si recano a Matera giornalmente per gli studi, e dagli operai che da Matera si recano nella Valle del Basento al lavoro presso le fabbriche della Pozzi e dell'ANIC, che sorge a poche centinaia di metri dallo scalo di Pisticci.

Per sapere inoltre se non ritiene il Ministro che pertanto la tratta in questione non va soppressa ma potenziata, perché in questo momento il provvedimento aggraverebbe ancor più il disagio dei cittadini che dal marzo 1973 (circa un anno e mezzo) assistono impotenti alla interruzione della ferrovia Potenza-Taranto (senza che il Governo abbia dato garanzie precise in ordine ai tempi del ripristino), e della superstrada Ferrandina-Scalo-Matera il che dimostra che la instabilità geologica del territorio su cui si sviluppa la rete stradale che collega i centri della zona è purtroppo una cruda realtà, per cui di fronte a movimenti franosi che colpissero le strade ordinarie non vi sarebbe alcuna alternativa di collegamento nemmeno per ferrovia.

Per sapere infine se non ritiene il Ministro che proprio nel momento in cui si vorrebbe avviare a soluzione il problema del potenziamento dei mezzi pubblici di trasporto, il provvedimento sarebbe anacronistico anche in riferimento al nuovo aumento della benzina che certamente porterà una contrazione nell'uso dei mezzi privati di trasporto. (4-10832)

D'ANIELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se corrispondano a verità i giudizi, gravi nella sostanza ed inammissibili nella forma, a lui attribuiti e largamente diffusi dalla stampa, sullo sciopero dei medici oggi concluso.

Nell'ipotesi affermativa l'interrogante chiede al Ministro se ritenga tali giudizi conciliabili con la prudenza e la discrezione costituenti doveri di un uomo di governo e con il silenzio da lui seguito in ben altre occasioni di più grave disagio alla cittadinanza, dovuto ad altri più gravi e prolungati scioperi anche nell'ambito ospedaliero. (4-10833)

POLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere — considerato che a seguito dell'approvazione della relativa legge l'aeroporto di San Giusto Galileo Galilei è stato classificato aeroporto della Toscana — quali misure intende adottare il Governo per mettere l'aeroporto in questione in condizioni di poter far fronte al prevedibile aumento di traffico.

In particolare se si tiene conto che gli otto miliardi stanziati con la menzionata legge non sono assolutamente sufficienti per potenziare al livello voluto le infrastrutture ferroviarie esistenti, l'interrogante chiede che venga previsto un congruo impegno di spesa nel piano poliennale delle ferrovie dello Stato in fase di approvazione, per la completa ristrutturazione della linea ferroviaria Livorno-Pisa-Firenze.

L'interrogante ritiene opportuno sottolineare che per avere un sistema di comunicazioni ferroviarie efficienti fra l'aeroporto di cui trattasi e il capoluogo regionale occorre:

a) ristrutturare con opportune rettifiche di tracciato la linea Livorno-Pisa-Firenze, in modo da rendere possibile le più alte velocità di circolazione consentite dai mezzi di trazione in servizio;

b) costruire una stazione ferroviaria nell'aeroporto di Pisa Galileo Galilei collegata direttamente con la linea più sopra citata;

c) eliminare il passaggio a livello esistente in prossimità dell'aeroporto mediante la costruzione di un cavalcavia fra l'Aurelia e l'aeroporto.

L'interrogante ritiene inoltre necessario mettere in evidenza che stante la nuova e certo più impegnativa classificazione dell'aeroporto, occorre ora esaminare la possibilità di stanziare altri fondi essendo del tutto insufficienti quelli già destinati all'aeroporto mede-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

simo sulla legge n. 825 del 1973, in quanto un aeroporto destinato a far fronte a tutte le esigenze della Toscana, non può non avere una pista atta a consentire l'atterraggio e il decollo degli aerei di maggiore tonnellaggio.

(4-10834)

**PERRONE.** — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se gli uffici competenti del Ministero della sanità preposti alla vigilanza della Croce rossa italiana, sono a conoscenza delle numerose irregolarità amministrative commesse dal presidente nazionale pionieri CRI, dottor Massimo Barra, il quale, con gestione personalistica e di coercizione di ogni libertà, ha adottato provvedimenti disciplinari di espulsione nei confronti dei presidenti provinciali pionieri CRI di Messina, Sandro Cuzari, e di Palermo, Tommaso Zirilli, senza alcuna giustificazione e motivazione.

L'interrogante chiede una ispezione amministrativa che, accettate le gravissime irregolarità, l'arbitrio di potere, i continui ricatti, la deleteria gestione dell'attuale presidenza nazionale pionieri CRI, intervenga sulla presidenza generale CRI per ottenere una gestione commissariale.

(4-10835)

**PERRONE.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se risulta che la presidenza generale della CRI sia stata preventivamente informata dei provvedimenti disciplinari, privi di qualsiasi giustificazione morale e giuridica, disposti dal presidente nazionale pionieri CRI, dottor Massimo Barra, nei confronti dei presidenti provinciali pionieri CRI di Messina, Sandro Cuzari e di Palermo, Tommaso Zirilli.

Con provvedimenti arbitrari e presi in violazione dello stesso statuto pionieri CRI, approvato con ordinanza commissariale nazionale CRI n. 239 del 6 marzo 1972, è stato infatti disposto, in un primo momento, lo scioglimento dei consigli direttivi delle sedi pionieri CRI di tutta la Sicilia e la Sardegna e quindi l'inverosimile espulsione dall'organizzazione (quest'ultimo provvedimento è stato riconfermato in data 1° giugno 1974) pionieri CRI dei presidenti provinciali pionieri CRI di Messina, Sandro Cuzari (275 giovani), e di Palermo, Tommaso Zirilli (170 giovani), dimenticando che gli stessi erano stati eletti in una regolare assemblea degli iscritti, forse eletti in dispregio della volontà verticistica del presidente nazionale pionieri CRI.

I provvedimenti sono stati adottati con numerose irregolarità amministrative, senza una documentazione e qualche motivazione plausibile e senza la ratifica della presidenza generale della CRI.

L'interrogante chiede:

a) nel caso in cui la presidenza generale della CRI abbia avallato, anche se tacitamente, tale cervellotico e farsesco provvedimento che sia disposta una immediata inchiesta sulla gestione della predetta presidenza e si provveda conseguenzialmente a fare annullare le decisioni di cui sopra;

b) nel caso in cui, come si crede, la presidenza generale della CRI non fosse a conoscenza di tali provvedimenti, in quanto adottati dalla presidenza nazionale pionieri CRI con palesi irregolarità amministrative e senza l'opportuna notifica e approvazione della presidenza generale CRI invitare la presidenza dell'ente a intervenire con urgenza a non procedere ad alcuna convalida ed annullare le decisioni del presidente nazionale pionieri CRI, frutto di un atteggiamento antidemocratico e di coercizione di ogni libertà.

Altresì l'interrogante chiede che la Presidenza del Consiglio dei ministri inviti la presidenza generale CRI a promuovere una immediata e non dilazionabile inchiesta sull'attività della presidenza nazionale pionieri per accertare le gravissime irregolarità amministrative, l'arbitrio di potere, i continui ricatti, la deleteria gestione condotta dall'attuale presidenza nazionale pionieri e ricorrere ad una conseguente gestione commissariale per ristabilire quella serietà di lavoro e di intenti che hanno sempre contraddistinto i giovani della Croce rossa italiana.

L'interrogante desidera conoscere anche se lo statuto pionieri sia stato riconosciuto giuridicamente valido dagli organi amministrativi dello Stato preposti ai controlli e alle approvazioni delle ordinanze, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento adottato da enti di diritto pubblico (lo statuto è stato adottato con ordinanza commissariale CRI n. 239 del 6 marzo 1972, in quanto, se dovesse risultare invalidata, i provvedimenti disciplinari non avrebbero potuto avere luogo perché privi di ogni garanzia giuridica).

L'interrogante, convinto altresì che se, nel passato, l'intervento verso gli indigenti poteva esaurirsi in una protezione improntata a moderni criteri e svolte attraverso un efficiente servizio sociale che abbia quale premessa l'assoluto rispetto della dignità dell'assistito e provveda alla individuazione e allo

studio attento delle situazioni personali e ambientali, alla scelta delle prestazioni, che meglio concorrono all'elevazione morale, oltre che materiale dei meno abbienti e al loro valido inserimento nella vita produttiva della collettività, chiede al Presidente del Consiglio dei ministri:

1) quali sono i criteri per la nomina del presidente generale CRI e del comitato centrale;

2) quali sono i criteri di nomina del direttore generale della CRI;

3) quale è lo stato patrimoniale generale dell'ente CRI al 1974;

4) quali i reali contributi erogati a qualsiasi titolo alla CRI dal Governo della Repubblica italiana con particolare riferimento agli anni 1970, 1971, 1972, 1973 ed inizio del 1974;

5) quali i criteri di amministrazione dello stato patrimoniale dell'ente CRI;

6) quali criteri di nomina della ispettrice nazionale infermiere volontarie della CRI, della presidenza nazionale femminile CRI e del presidente nazionale pionieri CRI; e quali il reale rapporto giuridico-amministrativo esistente tra le citate sezioni e la presidenza generale CRI;

7) quali sono le attività ordinarie e straordinarie della CRI con particolare riferimento agli anni 1970, 1971, 1972, 1973 e primi mesi del 1974;

8) quali il ruolo e i compiti delle sezioni infermiere volontarie, femminile e pionieri;

9) quale il rapporto giuridico-amministrativo esistente tra ente CRI e Presidenza del Consiglio dei ministri;

10) quali sono le modalità di controllo del Governo sulla CRI;

11) quale l'esatto numero del personale della CRI, l'esatto numero delle ambulanze e dei comitati CRI;

12) quale l'esatto numero dei volontari di ciascuna sezione della CRI;

13) quale è lo stato patrimoniale e i criteri di amministrazione delle sezioni CRI infermiere volontarie, femminile e pionieri.  
(4-10836)

RAICICH, CORGHI E BORTOT. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se risponde a verità la notizia pubblicata su *Le Monde* del 1° agosto 1974, secondo cui il consolato italiano di Stoccarda ha chiesto un prestito bancario di 500.000 marchi per pagare gli insegnanti addetti ai corsi di italiano per i figli degli emigrati, poiché dalla

fine del 1973 non giungono al consolato i fondi previsti per tale scopo;

se non intende con estrema sollecitudine provvedere al tempestivo invio delle somme previste e più in genere assumere le iniziative necessarie a garantire il diritto allo studio dei familiari dei lavoratori italiani all'estero e assicurare uno stato giuridico ed economico agli insegnanti che prestano la loro opera, estremamente ardua, a tale fine, sulla considerazione largamente condivisa e particolarmente sentita dagli emigrati che i problemi dell'istruzione costituiscono uno dei punti più dolenti per i milioni di cittadini che lavorano all'estero.  
(4-10837)

FUSARO, MATTARELLI, CANESTRARI E BUFFONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso che con legge 30 marzo 1971, n. 118 fu approvata una normativa organica per gli invalidi civili e che detta legge prevedeva che « le norme di attuazione saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge »;

considerato che sono trascorsi più di tre anni dall'approvazione di detta legge;

rilevato inoltre che precedenti interrogazioni sull'argomento sono rimaste senza risposta;

a conoscenza che fin dal novembre 1972 la direzione generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno ha trasmesso a codesta Presidenza una bozza, cui ancora non è stato dato riscontro —

l'attuale fase di preparazione e di emanazione del regolamento per l'attuazione dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118.  
(4-10838)

DI GIESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per garantire il diritto al lavoro dei disoccupati dei comuni di Santeramo in Colle ed Altamura, i quali si vedono negare l'avviamento al lavoro presso lo stabilimento Ferrosud, che risulta costituito sui territori di tre comuni, e precisamente di Matera, Santeramo ed Altamura.

Infatti, con una interpretazione restrittiva della legge n. 300 sul collocamento della mano d'opera, si è riconosciuto solo all'ufficio di collocamento di Matera il diritto di procedere agli avviamenti al lavoro presso la società

Ferrosud, diritto dal quale vengono regolarmente esclusi, come si è detto, i disoccupati di Santeramo in Colle e di Altamura.

E ciò nonostante fosse stato a suo tempo stabilito, con l'intervento dell'ufficio regionale del lavoro di Puglia, che l'avviamento al lavoro presso lo stabilimento della Ferrosud dovesse avvenire tenendo conto della seguente ripartizione: il 60 per cento ai disoccupati di Matera, il 20 per cento ai disoccupati di Santeramo in Colle ed il 20 per cento a quelli di Altamura.

Poiché tutto quanto sopra prospettato si verifica a danno di comuni la cui economia esclusivamente agricola è in condizioni di collasso, con gravi conseguenze sulla situazione occupazionale, l'interrogante chiede al Ministro se ha intenzione di intervenire per assicurare una più equa e realistica applicazione della legge sul collocamento. (4-10839)

CESARONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se si è a conoscenza che a Palestrina (Roma) è stato chiuso il museo nazionale archeologico per mancanza di personale.

Se non considera questo nuovo episodio conferma del gravissimo stato di abbandono in cui si trova il patrimonio artistico ed archeologico nel Lazio. Quali misure si intendono adottare per porre fine a questa assurda

situazione che rischia di compromettere definitivamente un immenso patrimonio artistico ed archeologico e provocare anche notevoli danni alle attività turistiche. (4-10840)

PATRIARCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere - in relazione ai deprecabili fatti accaduti al liceo scientifico di Aversa - se per la ripetizione degli esami siano state prese nella dovuta considerazione le richieste dei maturandi che giustamente vorrebbero sostenere al più presto la nuova prova e ciò anche in considerazione del grave disagio al quale, per colpe non individuate, devono essere sottoposti. (4-10841)

DELLA BRIOTTA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per chiedere se risponde a verità la notizia secondo cui il consolato generale d'Italia a Stoccarda avrebbe domandato a un istituto di credito un prestito di 500 mila marchi per pagare gli stipendi agli 84 insegnanti di scuole frequentate dai figli degli emigranti.

L'interrogante chiede altresì di conoscere se ci sono responsabilità a livello locale o dell'amministrazione centrale in ordine alla situazione determinatasi, che è stata oggetto di commenti non certo benevoli della stampa tedesca. (4-10842)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della difesa perché al più presto riferiscano al Parlamento ciò che al Governo risulta in merito alle informazioni di stampa che attribuiscono ai servizi militari di informazione la grave responsabilità di avere sottoposto le segreterie di diversi partiti politici italiani a particolari controlli, spiandone l'organizzazione e l'attività e di avere trasmesso i risultati a un imprecisato numero di committenti tra cui un gruppo industriale privato, secondo un criterio che se fosse confermato costituirebbe un motivo di indiscutibile censura; per conoscere il giudizio del Governo su questa che sarebbe il permanere di una inammissibile deviazione dei servizi suddetti dai propri compiti istituzionali, tanto più rilevante se si tengono presenti le conclusioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle illegalità commesse dal SIFAR e il riconfermato severo richiamo pronunciato, nei riguardi degli organi investiti della responsabilità della sicurezza, dalle Commissioni parlamentari della difesa in occasione delle comunicazioni del ministro sulla riforma dei servizi segreti; per essere infine informati circa i provvedimenti che il Governo intende adottare per colpire responsabili ed esecutori delle denunciate deviazioni e per sottoporre, eliminando ogni equivoco e inframmettenza, gli organismi suddetti alla direzione politica delle autorità di Governo e del Parlamento.

(3-02639) « NATTA, BOLDRINI, SPAGNOLI,  
D'ALESSIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per sapere se e quale azione sia stata condotta dai nostri rappresentanti onde ottenere, a favore dell'Italia, un più valido ed equo riparto delle 385 autorizzazioni di libera circolazione di automezzi per trasporto di cose, nell'ambito di 17 paesi europei, deliberate dalla GEMT nella sessione dell'Aja del 14 giugno 1973.

« Appare evidente che, di fronte alle 54 autorizzazioni della Germania, alle 43 della Francia e alle 35 dell'Olanda, ad esempio, risulta del tutto ingiustificata la modesta quota di 25 assegnata all'Italia. Va considerato che

il nostro paese, circondato sulla frontiera terrestre da alte catene montuose che tra l'altro limitano fortemente la potenzialità dei collegamenti ferroviari, ha uno specifico e massimo bisogno di ricorso ai servizi dell'autotrasporto e che su tale piano, come ha fatto rilevare l'ANITA in sede competente, i mezzi italiani restano per giunta handicappati causa le inferiorità in fatto di pesi e dimensioni, tuttora sancite dagli articoli 32 e 33 del codice della strada.

(3-02640)

« ALPINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere il numero dei detenuti politici in Italia, dei sottoposti a giudizio, degli inquisiti o comunque perseguitati con indizi di reato, con arresti, con fermi, con perquisizioni personali e domiciliari per la stessa causa; e per sapere se il clima di vero e proprio terrore politico istaurato nel nostro paese da parte degli innumerevoli uffici o corpi di polizia e della magistratura — di cui abbiamo anche quotidiana notizia attraverso la stampa e la radio televisione — sia a loro giudizio compatibile con lo spirito e la lettera delle nostre istituzioni repubblicane e con i principi di libertà e democrazia posti a fondamento delle grandi istituzioni internazionali, alle quali abbiamo aderito e di cui siamo parte integrante ed impegnata, per la difesa della democrazia e della libertà nel mondo; principi ai quali spesso le nostre massime autorità politiche si appellano a generosa tutela dei diritti e delle libertà civili e politiche di altri paesi e di altri cittadini.

(3-02641)

« ROMUALDI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se risponde a verità quanto pubblicato dalla stampa quotidiana che attribuisce ad un Ministro della Repubblica, cioè il Ministro del lavoro, la definizione dei medici italiani come " casta bramini che non può essere tollerata " pronunciata il 29 luglio 1974, parlando alle maestranze d'una fabbrica di Torino, che occupavano la fabbrica stessa;

se non ritiene ingiusta ed ingenerosa tale definizione a danno d'una categoria di lavoratori, che nella stragrande maggioranza hanno sempre servito il Paese con dedizione e spirito d'altruismo e talora hanno pagato con la

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

vita l'adempimento della loro missione; e ciò in un momento particolarmente delicato della vita del Paese, quando anche ad essi si chiede di contribuire personalmente al risanamento economico e delle finanze dello Stato.

(3-02642)

« DE MARIA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della difesa e del tesoro, per sapere:

se corrisponde a verità che la S.p.A. SIAI nel rivendicare una liquidazione globale di circa 37 miliardi di lire per danni di guerra sostiene che circa 13 miliardi debbano costituire la liquidazione per circa 700 "mezzi navali e traghetti", requisiti dai tedeschi;

se siano a conoscenza che la SIAI nel periodo che va dall'8 settembre 1943 all'aprile 1945 costruì solo elementi di ponti e di traghetti e che le asserite "motosiluranti" requisite dai tedeschi erano soltanto scafi di mezzi d'assalto SMA (silurante-modificata-allargata) e MTSM (motoscafo-turismo-silurante-modificato), scafi che vennero costruiti dalla SIAI per conto della X MAS e della Marina germanica;

se siano a conoscenza che la SIAI pur costruendo centinaia di scafi in legno, data la sua esperienza in strutture aeronautiche in legno, consegnò soltanto n. 105 fra MSA e MTSM che furono assegnati al 50 per cento alla marina della RSI, mentre i rimanenti scafi giacenti nei boschi adiacenti Sesto Calende e Vergiate andarono distrutti in parte per incendi o incuria atmosferica;

se siano a conoscenza che il costo degli scafi in legno era modestissimo tenuto conto che le necessarie attrezzature consistenti in due motori Alfa Romeo 2500/c a 6 cilindri, congegni di riduzione, guida e pompe venivano approntate dalla ditta CA.BI. (ing. Cattaneo) di Milano.

(3-02643)

« SACCUCCI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della difesa, per sapere se in ordine alla liquidazione per danni di guerra concessa con regolare decreto alla SIAI S.p.A. per presunte requisizioni da parte dei tedeschi di mezzi aerei, non ritengano opportuno rintracciare la relazione del maggiore pilota Boschi dell'aeronautica della RSI che accertò uno scoperto della SIAI per lire 60 milioni all'8 settembre 1943 a favore del Ministero dell'aeronautica

e tentò insistentemente di far restituire la somma anticipata dallo Stato italiano per una commessa di n. 120 velivoli del tipo SM-82 tenuto conto che ne vennero consegnati solo 15 esemplari nonostante che la SIAI avesse incassato il 50 per cento del costo totale dell'ordine.

(3-02644)

« SACCUCCI ».

## INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri delle finanze e del tesoro e il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, per conoscere:

se il Governo intende, per il personale delle dogane, venir meno all'accordo stipulato con i sindacati dei dipendenti statali aderenti alla CGIL, CISL e UIL e all'UNSA in data 17 marzo 1973 in merito al trattamento economico accessorio, accordo tradotto nella legge n. 734 del 1973 relativa a « concessioni di un assegno perequativo ai dipendenti dello Stato e soppressione di indennità particolari », che prevede per il detto personale il mantenimento dei trattamenti economici complessivi raggiunti;

se non ritengano che la pratica del Governo di concedere compensi straordinari a funzionari appartenenti alle qualifiche dirigenziali sulla base di distorte interpretazioni di legge non costituisca incentivo alle agitazioni corporative, tese a ripristinare assurdi ed ingiustificati trattamenti economici preferenziali, che si traducano, in alcuni casi, nel raddoppio delle retribuzioni;

se non ritengano che questa pratica induce a rimettere in moto la spirale delle rivendicazioni nel vasto campo della pubblica amministrazione con incremento della spesa corrente e alimento della giungla retributiva;

se le procedure semplificate di accertamento dei dazi doganali previste dagli articoli 50 e 54 del decreto presidenziale n. 18 del 18 febbraio 1971 siano state approvate e, in caso negativo, perché non lo sono state;

se sanno che le proposte avanzate dal direttore generale delle dogane d'elevazione dei limiti massimi individuali di servizio da rendersi nell'interesse del commercio, oltre l'orario normale di lavoro, comporta che i dipendenti doganali dovrebbero essere costretti ad effettuare una media di cinque ore di straordinario al giorno, con punte di nove ore, da aggiungere alle sei ore di normale lavoro:

se non ritengano, che ove la situazione dovesse effettivamente comportare tali intollerabili condizioni di lavoro, siano necessarie modificazioni radicali nelle procedure e nelle organizzazioni dei servizi doganali, procedendo anche alla rimozione dei responsabili di tale disastrosa situazione, che incide sulla salute dei lavoratori addetti.

(2-00531) « CARUSO, D'ALEMA, FRACCHIA, VETERE, DI GIULIO, MALAGUGINI, RAFFAELLI, VESPIGNANI, CIRILLO, POCHETTI, DAMICO, FIORIELLO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se corrisponda a verità la notizia della cessazione delle pubblicazioni della *Gazzetta del Popolo* di Torino;

se non ritengano che tale decisione contravvenga agli impegni assunti dal nuovo editore del giornale al momento del trasferimento della proprietà di mantenere la continuità del quotidiano torinese, che è uno dei più vecchi d'Italia, e la stabilità dell'occupazione.

se non ritengano inoltre che, anche nell'ipotesi in cui questa azione serva solo a ristrutturare l'azienda e a ridurre l'occupazio-

ne, essa apra una grave crisi, capace di avere ripercussioni in tutta l'industria torinese;

se, infine, il Governo ritenga che sia possibile con gesto tipicamente padronale chiudere l'antica testata torinese e ridurre pericolosamente la pluralità delle opinioni;

se, in relazione con la chiusura della *Gazzetta del Popolo*, il Governo non ritenga che la situazione di crisi in cui versano le ottanta testate quotidiane italiane, crisi che ha condotto il passivo della stampa quotidiana da 20 miliardi circa nel 1972, a 40-50 nel 1973 ed a 80-100 nel 1974, non sia giunto il momento di varare una legislazione urgente che impedisca la liquidazione di decine di testate o un'ulteriore loro concentrazione sotto il controllo di capitali estranei all'industria dell'editoria giornalistica;

se, in conclusione, nel caso specifico della *Gazzetta del Popolo* non ritenga di dovere intervenire per impedire la liquidazione del quotidiano torinese.

(2-00532) « BATTINO-VITTORELLI, MAGNANI NOYA MARIA, FROIO, DONAT-CATTIN, BODRATO, PICCHIONI, LA MALFA GIORGIO, ROMITA, BADINI CONFALONIERI, BENEDETTI TULLIO, SPAGNOLI ».